COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

NTO - Norme Tecniche Operative

PI	adozione con DCC n.46 del 08.11.2016	approvazione con DCC n.06 del 31.03.2017	entrata in vigore il 20.04.2017
PI var10	adozione con DCC n.25 del 30.06.2025	approvazione con DCC n.56 del 09.12.2025	entrata in vigore il 09.01.2026

PROGETTAZIONE
Matteo Gobbo, pianificatore
con
Alessia Rosin

SINDACO
Gianni Montesel

SERVIZIO URBANISTICA
Eddy Dall'Anese
Paola Ceschin

SEGRETARIO
Ilaria Piattelli

dicembre 2025

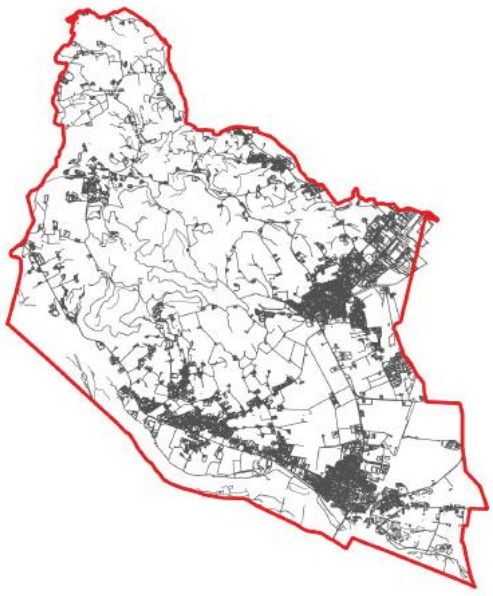

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi

PI	adozione con DCC n.46 del 08.11.2016	approvazione con DCC n.06 del 31.03.2017	entrata in vigore il 20.04.2017
PI var.1	adozione con DCC n.02 del 08.02.2018	approvazione con DCC n.16 del 30.04.2018	entrata in vigore il 31.05.2018
PI var.2	adozione con DCC n.08 del 07.03.2019	approvazione con DCC n.45 del 14.11.2019	entrata in vigore il 08.12.2019
PI var.3	adozione con DCC n.28 del 29.09.2020	approvazione con DCC n.52 del 31.12.2020	entrata in vigore il 04.02.2021
PI var. UNESCO	adozione con DCC n.38 del 03.08.2021	approvazione con DCC n.25 del 28.09.2021	entrata in vigore il 23.10.2021
PI var.4	adozione con DCC n.21del 30.04.2021	approvazione con DCC n.53 del 29.11.2021	entrata in vigore il 24.12.2021
PI var. ex art. 77 delle NTO		approvazione con DCC n.54 del 29.11.2021	entrata in vigore il 24.12.2021
PI var. puntuale “Pista Ciclabile Crevada”	adozione con DCC n.12 del 15.03.2022	approvazione con DCC n.53 del 27.09.2022	entrata in vigore il 22.10.2022
PI var. “SUAP Nord Resine”		approvazione con DCC n.17 del 26.04.2022	entrata in vigore il 22.05.2022
PI var.5 ex LR 14/2019 “Veneto 2050”	adozione con DCC n.03 del 23.03.2023	approvazione con DCC n.31 del 29.06.2023	entrata in vigore il 16.08.2023
PI var.6	adozione con DCC n.32 del 29.06.2023	approvazione con DCC n.56 del 30.11.2023	entrata in vigore il 04.01.2024
PI var. ex art. 77 delle NTO		approvazione con DCC n.58 del 30.11.2023	entrata in vigore il 04.01.2024
PI var. puntuale “Lavori messa in sicurezza S.S. 13 pontebbana”	adozione con DCC n.59 del 30.11.2023	approvazione con DCC n.03 del 29.02.2024	entrata in vigore il 13.04.2024
PI var.7	adozione con DCC n.57 del 30.11.2023	approvazione con DCC n.24 del 11.07.2024	entrata in vigore il 25.08.2024
PI var. puntuale “rifacimento ponte sul fiume Soligo”	adozione con DCC n.26 del 11.07.2024	approvazione con DCC n.67 del 23.12.2024	entrata in vigore il 06.03.2025
PI var. “lottizzazione Via Sartor”	adozione con DCC n.32 del 25.07.2024	approvazione con DCC n.02 del 13.02.2025	entrata in vigore il 28.02.2025
PI var.8	adozione con DCC n.25 del 11.07.2024	approvazione con DCC n.15 del 29.04.2025	entrata in vigore il 11.07.2025
PI var.10	adozione con DCC n.25 del 30.06.2025	approvazione con DCC n.56 del 09.12.2025	entrata in vigore il 09.01.2026

NTO - NORME TECNICHE OPERATIVE

SOMMARIO

PARTE PRIMA 5

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 5

Articolo 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PI 5

Articolo 2 - ELABORATI DEL PI 5

Articolo 3 - CARATTERI ED EFFICACIA DELLE DISCIPLINE DEL PI 7

Articolo 4 - RAPPORTI CON IL PAT E CON I PIANI DI SETTORE 7

Articolo 5 - LIMITI E FLESSIBILITÀ DEL PI 8

TITOLO SECONDO - DEFINIZIONI E GRANDEZZE URBANISTICHE - INDICI E PARAMETRI DI MISURAZIONE 9

Articolo 6 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICO-AMBIENTALI E METODI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI 9

Articolo 7 - INDICI URBANISTICI, EDILIZI ED AMBIENTALI 13

TITOLO TERZO - ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO 15

Articolo 8 - ZONE VINCOLATE, FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA 15

Articolo 9 - AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - PAI DEL FIUME PIAVE 16

Articolo 10 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IDRAULICA (L. 267/1998, L. 365/2000) 16

Articolo 11 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FASCE DI RISPETTO (L. 319/1976 - DGR 3733/1992) 18

Articolo 12 - VINCOLO SISMICO - ZONA 2 (OPCM 3519/2006) 18

Articolo 12.1 - NORME SISMICHE PER LE COSTRUZIONI 19

Articolo 13 - VIABILITA' VEICOLARE E FASCE DI RISPETTO (DLgs n. 285/1992 e DPR n. 495/1992 - D.M. n. 1404/1968) 20

Articolo 14 - FERROVIA E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO (D.M. 753/1980) 21

Articolo 15 - ELETTRODOTTO E FASCE DI RISPETTO (DM 29/05/2008) 22

Articolo 16 - METANODOTTI, OLEODOTTI E FASCE DI RISPETTO (DM 24/11/1984) 22

Articolo 17 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO 23

TITOLO QUARTO - MODI, TIPI E CATEGORIE DI INTERVENTO - DESTINAZIONI D'USO 24

CAPO I - MODI DI INTERVENTO 24

Articolo 18 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PI 24

Articolo 19 - INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA) 24

Articolo 20 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI (ID) - UNITA' MINIMA DI INTERVENTO (UMI) - PROGETTAZIONE UNITARIA (PU) 25

Articolo 21 - PROGETTI DI COMPARTO URBANISTICO (CU) 26

Articolo 22 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 26

Articolo 23 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE 27

Articolo 24 - PARCHEGGI PUBBLICI, PRIVATI E PERTINENZIALI - DOTAZIONI MINIME 27

Articolo 25 - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO 28

CAPO II - CATEGORIE DI INTERVENTO 29

Articolo 26 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE E CULTURALE - CATEGORIE DI INTERVENTO 29
Articolo 27 - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE E RELATIVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 30
CAPO III - ATTIVITA' COMMERCIALI 32
Articolo 28 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI 32
PARTE SECONDA 35
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 35
CAPO I - RETE ECOLOGICA 35
Articolo 29 - RETE ECOLOGICA LOCALE 35
Articolo 30 - AREE NUCLEO 35
Articolo 31 - AREE DI COMPLETAMENTO DEL NUCLEO 36
Articolo 32 - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES) 36
Articolo 33 - ISOLE AD ELEVATA NATURALITA' (STEPPING ZONES) 37
Articolo 34 - AREE BOSCATE 37
CAPO II - AZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO 37
Articolo 35 - SIEPI E FILARI ALBERATI 37
Articolo 36 - CONI VISUALI, PUNTI PANORAMICI E STRADE PANORAMICHE 37
Articolo 37 - AREE A VERDE PRIVATO (VP) - AREE PERTINENZIALI VINCOLATE (APV) 38
TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO E RELATIVI SERVIZI 40
CAPO I - COORDINAMENTO URBANISTICO 40
Articolo 38 - ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 40
Articolo 39 - AZIONI STRATEGICHE 40
CAPO II - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 42
Articolo 40 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 42
Articolo 41 - ZTO A - ZONE DI CENTRO STORICO 42
Articolo 42 - ZTO A1 - ZONE DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE 46
Articolo 43 - ZTO B - ZONE RESIDENZIALI CONSOLIDATE E DI RISTRUTTURAZIONE 47
Articolo 44 - ZTO C1 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 47
Articolo 45 - ZTO C2 - ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI 48
CAPO III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - IMPIANTI PRODUTTIVI IN ZONA IMPROPRIA 49
Articolo 46 - ZTO D - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 49
Articolo 47 - ZTO Dc - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TERZIARI E COMMERCIALI 51
Articolo 48 - ZTO Dpl - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER LAVORAZIONI LAPIDEE 51
Articolo 49 - ZTO Dt - ZONE PER INSEDIAMENTI TURISTICO-RICETTIVI 52
Articolo 50 - ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA 53
CAPO IV - TERRITORIO AGRICOLO 53
Articolo 51 - TERRITORIO AGRICOLO DESTINATO ALLA FUNZIONE PRODUTTIVA PRIMARIA 53
Articolo 52 - E/css e E/pd - AMBITI AGRICOLI DI PREGIO 60
Articolo 53 - E/gp - AMBITO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA GOLENA DEL PIAVE 63
Articolo 54 - Ep - TERRITORIO AGRICOLO PERIURBANO CARATTERIZZATO DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO 63
Articolo 55 - Er - TERRITORIO AGRICOLO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI TESSUTO INSEDIATIVO DIFFUSO CON FUNZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 64
Articolo 56 - Es - TERRITORIO AGRICOLO DA RIQUALIFICARE E RICONVERTIRE, CON PRESENZA DI DEGRADO, ELEMENTI IMPROPRI E DETRATTORI 65

Articolo 57 - ANNESSI RUSTICI ED EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO 66
CAPO V - ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 66
Articolo 58 - ZTO F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 66
Articolo 59 - ZTO Fa - AREE PER L'ISTRUZIONE 67
Articolo 60 - ZTO Fb - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 67
Articolo 61 - ZTO Fc - AREE A VERDE, ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT 67
Articolo 62 - ZTO Fd - AREE A PARCHEGGIO 68
Articolo 63 - ZTO Fe - AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E PER IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE 68
TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA RELAZIONALE 70
Articolo 64 - INFRASTRUTTURE VIARIE 70
Articolo 65 - PERCORSI PEDONALI, PISTE CICLABILI, PERCORSI AMBIENTALI, STRADE PANORAMICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE 71
Articolo 66 - ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 72
PARTE TERZA 74
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI OPERATIVE, MONITORAGGIO E NORME PARTICOLARI 74
CAPO I - INDIRIZZI OPERATIVI DEL PI 74
Articolo 67 - SCHEDE NORMATIVE E INDIRIZZI OPERATIVI DEL PI 74
Articolo 68 - PEREQUAZIONE URBANISTICA - CONTRIBUTO PEREQUATIVO 74
Articolo 69 - CREDITO EDILIZIO 75
Articolo 70 - COMPENSAZIONE URBANISTICA 78
Articolo 71 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ARTICOLO 6 LR 11/2004 E ACCORDI DI PROGRAMMA ARTICOLO 7 LR 11/2004 78
CAPO II - MONITORAGGIO DEL PI 78
Articolo 72 - MONITORAGGIO DEL PI 78
CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 79
Articolo 73 - EDIFICI IN CONFLITTO 79
Articolo 74 - POMPEIANE, CASETTE, RECINZIONI E OPERE PROVVISIONALI 79
Articolo 75 - RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI 80
Articolo 76 - MANUFATTI SPECIALI E DI PUBBLICA UTILITA' - CARTELLI PUBBLICITARI 80
TITOLO SECONDO - POTERI DI DEROGA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 81
Articolo 77 - POTERI DI DEROGA - VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PI 81
Articolo 78 - MISURE DI SALVAGUARDIA 81
Articolo 79 - NORME ABROGATE 81
Articolo 80 - SANZIONI 82
Articolo 81 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 82

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PI

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (PRC) che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

2. Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, il Piano degli Interventi provvede a:
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della L.R. n. 11/2004;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano di emergenza, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

4. Le presenti norme disciplinano gli interventi diretti a:
a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;
b) riordinare e riqualificare la struttura insediativa del centro del capoluogo e dei centri urbani minori;
c) migliorare il sistema delle infrastrutture urbane e territoriali.
d) conservare e valorizzare i caratteri del paesaggio rappresentativi dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
A tale scopo, i contenuti del PI vengono classificati nei sistemi ambientale – paesaggistico, insediativo e relazionale; per ciascun sistema vengono definite specifiche regole operative.

Articolo 2 - ELABORATI DEL PI

1. Il PI è formato dai seguenti elaborati:
a) Relazione programmatica, che indica gli obiettivi, le azioni di piano, i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
b) Elaborati grafici che contengono le indicazioni progettuali suddivisi in:
- Tavola 1 "Vincoli e azioni strategiche", scala 1:10.000;

- Tavola 2.1 e 2.2 “Zonizzazione funzionale”, scala 1:5.000;
- Tavola 3 “Modalità di intervento” (zone significative), scala 1:2.000, suddivisa in:
  Tavola 3.1 Susegana;
  Tavola 3.2 Ponte della Priula;
  Tavola 3.3 Colfosco;
  Tavola 3.4 Collalto e Crevada;
  Tavola 3.5 S. Anna;
  Tavola 3.6 zone industriali;
- Tavola 4 “Centro Storico di Susegana e zone F”, scala 1:1.000;

c) Norme Tecniche Operative (NTO);
d) Repertorio Normativo (Repertorio). Il Repertorio, allegato delle NTO, contiene le Tabelle di verifica del dimensionamento e degli standard, verifica consumo SAT, Schede Normative e discipline puntuali, UMI, Abaco dei tipi edilizi e Monitoraggio del PI;
e) Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (Prontuario o PQAMA). Costituisce lo strumento di supporto alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, riordino, trasformazione sul territorio per migliorare ed incrementare la qualità urbana e paesaggistica della città e per formare e/o potenziare la Rete ecologica comunale;
f) Registro dei Crediti Edilizi (costituisce il documento, sia cartaceo che digitale, per la gestione dei crediti edilizi acquisiti da soggetti terzi e da spendersi sul territorio comunale. I crediti edilizi vengono annotati nel registro dei crediti edilizi conservato presso l’ufficio urbanistica del comune e sono liberamente commerciabili);
g) Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l’aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento, nonché le informazioni contenute negli elaborati del PI medesimo.

2. Si richiamano, inoltre, i seguenti elaborati del previgente PRG che mantengono la loro validità ed efficacia:

Elaborato 13.3.11	*PRG: Repertorio edifici e manufatti di valore storico- artistico-ambientale (art. 10 L.R. 24/85, art. 28 L.R. 61/85 – L. 80/80) e relativo grado di protezione assegnato- Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione. – fascicoli P.1 e P.2*
Elaborato 13.3.11bis	*PRG: Repertorio edifici del centro storico cittadino di Susegana, relativo grado di protezione, Prescrizioni minime di intervento-Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione*

PRG: Piano paesaggistico ambientale del Pedré Doline

TAV. 13.3.12	*PRG: Pedré Doline - tutele di intervento*	*scala 1:5000*
TAV. 13.3.13	*PRG: Pedré Doline: sistema dei vincoli*	*scala 1:5000*

Elaborato 13.3.14 PRG: Pedré Doline: Repertorio Progetti Norma - Estratto dalle NTA
Analisi paesaggistica ambientale agronomica Area Pedrè Doline - RELAZIONE
Schede aziendali Piano paesaggistico Pedrè Doline - Parte 1 - Parte 2 - Parte 3.

3. I contenuti delle NTO e le indicazioni di cui agli elaborati grafici hanno carattere prescrittivo. I contenuti del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale hanno carattere indicativo, direttivo e prescrittivo, come specificato nel documento stesso.
In caso di contrasto tra i diversi elaborati del PI prevalgono nell’ordine:
- le Norme Tecniche Operative;
- il Repertorio Normativo;
- gli Elaborati grafici;
- il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale;
- la Relazione Programmatica.

3. Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (PTRC), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del PAT e quella specifica operativa del PI. Il quadro normativo sovraordinato prevale in caso di contrasto con le norme e le previsioni del PI.

4. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti NTO. È abrogato il previgente PRG, fatto salvo le parti qui richiamate che rimangono efficaci.

Articolo 3 - CARATTERI ED EFFICACIA DELLE DISCIPLINE DEL PI

1. Il Piano degli Interventi è articolato in:
   a) Previsioni regolative;
   b) Previsioni operative;
   c) Previsioni programmatiche.

2. Le **previsioni regolative** sono costituite dall'insieme delle prescrizioni dirette a regolare concretamente l'attività edilizia in quanto inerenti all'esercizio da parte del Comune della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, sono attuate con titolo abilitativo diretto ed hanno validità a tempo indeterminato.

3. Le **previsioni operative** individuano le aree e gli immobili nelle quali è possibile realizzare interventi di espansione o trasformazione dell'esistente che, sulla base di previsioni quinquennali, risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT; tali aree ed immobili sono stati scelti dal Comune direttamente o mediante procedura ad evidenza pubblica cui hanno partecipato i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati e che si sono concluse positivamente con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della LR 11/2004. Tali previsioni sono attuate previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o convenzionamento di un comparto urbanistico o di un intervento sottoposto a Progetto Unitario e decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, il prescritto strumento urbanistico attuativo non è approvato o gli interventi previsti dal comparto edilizio o dal progetto unitario non sono convenzionati. In tali ipotesi, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni regolative del PI.

4. Le **previsioni programmatiche** contengono l'indicazione degli obiettivi strutturali del PAT non inseriti nelle previsioni operative quinquennali, permettendo così una visione d'insieme del quadro delle strategie di trasformazione del territorio comunale che potranno essere rese concrete mediante successive implementazioni nel PI. Queste previsioni non hanno valore conformativo degli immobili, hanno validità a tempo indeterminato e possono essere attuate esclusivamente previo inserimento nelle **previsioni operative** mediante successive implementazioni nel PI:
a) su iniziativa diretta del Comune, anche in attuazione di norme o progetti speciali;
b) mediante accordo ai sensi degli artt. 6 o 7 della LR 11/2004 e s.m.i.

5. Il PI, nelle diverse articolazioni regolativa, operativa e programmatica, attua le direttive, le prescrizioni ed i vincoli del PAT, pertanto costituisce l'unico quadro di riferimento operativo per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (CDU) e per l'accertamento di conformità degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.

6. Negli ambiti di regolazione stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 17, della LR 11/2004, le previsioni e le norme del PI prevalgono sugli altri piani e sui regolamenti di settore di competenza comunale.

7. Al di fuori degli ambiti di regolazione di cui al comma 6, le previsioni e le norme dei piani e dei regolamenti comunali di settore prevalgono su quelle generali del PI, secondo il criterio risolutore delle antinomie normative della specialità.

8. In caso di contrasto tra norme del Regolamento Edilizio (REC) e le previsioni degli elaborati costituenti il PI di cui all'art. 17, comma 5, della LR 11/2004 e s.m.i., prevalgono le previsioni degli elaborati del PI.

Articolo 4 - RAPPORTI CON IL PAT E CON I PIANI DI SETTORE

1. Il PI, nelle diverse articolazioni: regolativa, operativa e programmatica, attua le direttive, le prescrizioni ed i vincoli del PAT.

2. Negli ambiti di regolazione stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 17, della LR 11/2004, le previsioni e le norme del PI prevalgono sugli altri piani e sui regolamenti di settore di competenza comunale.

3. Al di fuori degli ambiti di regolazione di cui al comma 3, le previsioni e le norme dei piani e dei regolamenti comunali di settore prevalgono su quelle generali del PI, secondo il criterio risolutore delle antinomie normative della specialità.

Articolo 5 - LIMITI E FLESSIBILITÀ DEL PI

1. Possono essere esercitati i poteri di deroga al PI consentiti dall'art. 14 del DPR n. 380/2001 o da altre norme statali o regionali vigenti, con la procedura ivi prevista. I poteri di deroga riguardano anche le ricostruzioni a seguito di danni bellici, calamità naturali o cause di forza maggiore.

2. Qualora il PI non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP l'attivazione del procedimento di approvazione del progetto in variante al PI con la procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive*, nel rispetto dell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lett. c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004*" *e di cui alla LR 31 dicembre 2012, n. 55.*

3. Non costituiscono varianti al PAT le seguenti modifiche introdotte dal PI:
- limitate variazioni alla perimetrazione degli ATO;
- l'individuazione di aree di edificazione diffusa rispetto alle indicazioni del PAT;
- la delimitazione di nuove aree sottoposte a "progetti di rilevanza strategica" e/o la modifica di quelle previste dal PAT;
- il recepimento e/o l'introduzione di contenuti della pianificazione sovraordinata;
- la trasposizione di capacità edificatoria e di standard tra gli ATO, fino ad un massimo del 10%.

TITOLO SECONDO - DEFINIZIONI E GRANDEZZE URBANISTICHE - INDICI E PARAMETRI DI MISURAZIONE

Articolo 6 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICO-AMBIENTALI

1. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi previsti dall'art. 3 del DPR 380/2001.

2. Per i PUA vigenti in fase di attuazione si farà riferimento alla specifica normativa di piano e la relativa verifica urbanistica dei parametri edilizi dovrà essere conforme a quanto disciplinato dall'art. 5 del previgente Regolamento Edilizio comunale, di cui all'Allegato E del REC.

3. La disciplina del PI si applica sulla base delle *definizioni* contenute nell'allegato A e nell'articolo 3 del REC (Regolamento Edilizio comunale) e le integra con le seguenti specificazioni urbanistiche ed ambientali, fatto salvo le disposizioni del Codice Civile, che, nel caso di dubbio interpretativo, prevalgono sulle definizioni stesse

Acronimo	Definizione
St	**Superficie territoriale**: si richiama la definizione n. 1 dell'Allegato A del REC; unità di misura in mq; è la superficie di un'area la cui la trasformazione edificatoria è subordinata alla approvazione e convenzionamento di un Piano Urbanistico Attuativo (**PUA**) o a Comparto Urbanistico costituente una unità minima d'intervento (**UMI**) in attuazione diretta del PI; essa comprende, oltre alle aree private, le aree pubbliche destinate dagli strumenti urbanistici ad urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti e/o previste. Alla superficie territoriale si applica l'Indice di utilizzazione territoriale (It).
Sf	**Superficie fondiaria**: si richiama la definizione n. 2 dell'Allegato A del REC; unità di misura in mq; è la superficie di un'area la cui trasformazione edificatoria è attuata mediante intervento diretto (**ID**); essa comprende l'area di sedime e di pertinenza degli edifici, corrispondente al lotto o all'appezzamento agricolo da asservire alla costruzione, al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie e secondarie, esistenti e/o previste. Alla **Sf** si applica l'indice di utilizzazione fondiaria (If).
Sc	**Superficie coperta urbanistica:** si richiama la definizione n. 8 dell'Allegato A del REC; unità di misura in mq la superficie; Ai fini della verifica urbanistica (dimensionamento dell'intervento/progetto) sono compresi cavedi e chiostrine e sono esclusi dal computo i corpi aggettanti con funzione meramente ornamentale (per una profondità massima di ml 1,00). Le misure eccedenti concorrono alla formazione della superficie coperta. Non concorrono a formare superficie coperta: - i volumi tecnici fino ad una profondità di ml 1,50 dal perimetro del profilo esterno dell'edificio. - eventuali altri manufatti qualora puntualmente disciplinati dal PI.
T	**Tessuto insediativo**: si configura come porzione di città all'interno della quale i caratteri di omogeneità (funzionale, di regole d'impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti rispetto alle differenze. Sulla base di tale configurazione, il PI suddivide il territorio comunale in tessuti insediativi definiti in funzione di un'organizzazione urbanistica/edilizia la cui omogeneità è la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative. Il tessuto, tranne che nella città storica antica o nelle aree specificatamente individuate dal PI, non comprende le sedi viarie ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici.
	Isolato: costituisce l'unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da strade, spazi pubblici o di uso pubblico o, in parte, da tessuti insediativi diversi.

LL	**Lotto libero:** porzione di suolo inedificato già dotato delle principali opere di urbanizzazione, che costituisce parte di un tessuto del sistema insediativo compreso all'interno del tessuto consolidato o diffuso, al netto della **Sf** utilizzata per il computo dell'**If** afferente ed asservito ad interventi edificatori precedenti. Il lotto libero mantiene o assume la propria capacità edificatoria in relazione ad eventuali PUA o in base a quella assegnatagli dal PI. Nei lotti liberi il Piano degli Interventi disciplina gli interventi diretti e/o di nuovo impianto a completamento del tessuto di appartenenza, definendo le regole urbanistiche (indice, carature, funzioni, dotazioni ambientali, ecc.).
Snp	**Superficie netta di pavimento**: misura in mq la superficie di pavimento dell'edificio, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre. La superficie netta di pavimento non comprende: a - la superficie destinata a posti auto, fino ad un massimo di mq 25 per alloggio, compresa esclusivamente entro il corpo del fabbricato principale; b - le superfici dei piani interrati entro la sagoma dell'edificio ed annesse corsie di accesso, parimenti non costituiscono SNP le superfici per posti auto coperti richiesti da Regolamento Edilizio che per oggettiva organizzazione del fabbricato, al netto degli spazi per servizi, non possono rientrare nella proiezione dell'edificio; c - gli eventuali piani seminterrati sono computati interamente come Snp; c - le scale interne e gli androni condominiali; d - la superficie delle logge con due o tre lati chiusi fino ad una profondità massima di ml 1,50; e - i portici realizzati in aderenza all'edificio principale posti al piano terra, fino al raggiungimento di una dimensione massima di 1/4 della superficie coperta del fabbricato principale e profondità < mt 2,40. f - le parti di sottotetto che hanno un'altezza, misurata dal pavimento alla copertura non superiore a ml 1,80; g - gli sporti/aggetti/balconi fino ad una dimensione massima di ml 1,50; h - gli scomputi definiti da apposita legislazione; i - le terrazze come definite nella definizione n.40 dell'Allegato B del REC; Per i punti a), b), d), e) e g) le misure eccedenti concorrono alla formazione della Snp. In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la **Snp** è calcolata dividendo il volume urbanistico (V) per l'indice di conversione (I) pari a 3,60; l - vasche di accumulo d'acqua
Sv Slp	**Superficie di vendita (Sv) - Superficie Lorda di Pavimento (Slp)** Esclusivamente per le finalità della LR 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: Superficie di vendita: area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; Superficie lorda di pavimento: superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio. Unità di misura in mq.
SP	**Superficie a parcheggio** È l'area, misurata in mq, destinata autonomamente alla sosta ed allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché di accesso qualora esclusivamente a servizio del parcheggio stesso.
SPE	**Superficie a parcheggio effettivo** Si intende la superficie in mq individuata per la sosta dei veicoli (stallo) con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.
AI	**Area libera** Si intende la superficie scoperta del lotto misurata in mq ivi compresa l'area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde. Nella superficie di area libera come sopra definita dovrà inoltre essere conteggiata la superficie relativa ad eventuali parcheggi sotterranei, o sopraelevati.

Ssp	**Superficie per spazi pubblici** S'intende un'area destinata a spazi pubblici, secondo le norme di cui ai successivi articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 63. La (Ssp) è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità, indicate direttamente nelle tavole di PI o dalle strade esistenti e al lordo delle strade di servizio che saranno previste internamente alla zona. Gli spazi pubblici comprendono: a) le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria (Sup); b) le aree interessate dalle opere di urbanizzazione secondaria (Sus). unità di misura = mq
Sup	**Superficie per opere di urbanizzazione primaria** Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (d'ora in poi L. 847/1964) e del comma 8° dell'articolo 16 del DPR 380/2001 e dell'articolo 50 della LR 11/2004, sono opere di urbanizzazione primaria: a - le strade; b - gli spazi di sosta o parcheggio; c - le fognature; d - la rete idrica; e - la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f - l'illuminazione pubblica; g - gli spazi di verde attrezzato. unità di misura = mq
Sus	**Superficie per opere di urbanizzazione secondaria** Ai sensi dell'articolo 4 della L. 847/1964 e della L. 865/1971 e del comma 8° dell'articolo 16 del DPR 380/2001 e dell'articolo 50 della LR 11/2004, sono opere di urbanizzazione secondaria: a - gli asili nido e le scuole materne; b - le scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; c - i mercati di quartiere; d - le delegazioni comunali; e - le chiese e gli altri edifici religiosi; f - gli impianti sportivi di quartiere; g - i centri sociali, le attrezzature culturali e sanitarie. h - le aree verdi di quartiere. unità di misura = mq
PR	**Piano di Riferimento** Si richiamano le definizioni n.8 "Quota zero di riferimento" e n.9 "Quota di pavimento" contenute nell'art. 3 del REC.
H	**Altezza urbanistica dei fabbricati** E' la distanza fra la "Quota di pavimento" definita all'art. 3 del REC e la quota media dell'intradosso del solaio - orizzontale, inclinato, a volta o a botte - di copertura dell'ultimo piano o porzione di piano agibile. Unità di misura = ml. Per gli edifici a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e agricola, l'altezza si considera all'intradosso delle strutture portanti di copertura, con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti ed attrezzature che, per motivi tecnologici e di sicurezza, richiedono per il loro funzionamento una particolare altezza o configurazione o posizionamento in copertura, quali: extra-corsa ascensori, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento, impianti di comunicazione elettronica ed impianti per la produzione di energie rinnovabili, ecc.). Salvi i casi puntualmente disciplinati dal PI e dai PUA, resta fermo il rispetto delle altezze massime e delle distanze minime inderogabili tra fabbricati previste dal D.M. 1444/1968. Sono altresì ammesse distanze inferiori in caso di interventi di cui all'art. 2-bis, comma 1-ter del DPR 380/2001.
P	**Numero dei Piani** Rappresenta il numero minimo/massimo dei piani fuori terra ammessi in un determinato tessuto urbanistico. Lo spazio posto tra il piano orizzontale di calpestio e l'estradosso del solaio orizzontale superiore è un piano, indipendentemente dall'altezza. Non si conteggiano nel numero dei piani quelli seminterrati a condizione che l'estradosso del solaio orizzontale superiore emerga non oltre + 20 cm dalla quota di marciapiede.
V	**Volume urbanistico del fabbricato** E' il volume risultante dal computo, eseguito con criteri rigidamente geometrici, di tutte le parti di fabbrica emergenti dal terreno riferite all'altezza urbanistica (H). Unità di misura = mc

Vt	**Volume tecnico** Si richiama la definizione n. 31 dell'Allegato A del REC. Per volumi tecnici si intendono quelli strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile. Sono pertanto da considerare volumi tecnici quelli necessari a contenere: serbatoi idrici, l'extra corsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda, il locale contatori, le mascherature delle apparecchiature per gli impianti di condizionamento. Ai fini del decoro urbano i Volumi Tecnici devono essere opportunamente mascherati/mitigati. I volumi tecnici come definiti al punto 31 dell'Allegato A del presente REC, che siano collocati sopra il piano di copertura, non si computano ai fini dell'altezza, della distanza dai confini e tra fabbricati e del volume; sono fatte salve, tuttavia, le norme del codice civile e/o le altre prescrizioni di legge o regolamento, per cui la distanza minima da pareti finestrate non può essere, comunque, inferiore a m 3, e a m 1,5 dal confine di proprietà, tranne il caso di costruzioni in aderenza. I Volumi Tecnici addossati all'esterno dell'edificio non sono considerati ai fini del volume, superficie coperta, distanza tra edifici e/o dai confini se posti entro 1,50 m dal perimetro del profilo esterno dell'edificio. Negli elaborati grafici riguardanti i volumi tecnici devono essere schematicamente rappresentati gli impianti alloggiati. È obbligatoria la dichiarazione del progettista che dimostri l'effettiva necessità di posizionare tali impianti esternamente al corpo dell'edificio. In caso di volume tecnico che necessita di fondazioni e strutture portanti, lo stesso viene computato nel calcolo della superficie coperta. Sono fatte salve le specifiche deroghe di legge.
Ds	**Distanza dalle strade (Ds)** Unità di misura = ml E' la distanza, misurata in direzione perpendicolare al confine stradale come definito dal DPR 495/1992 (o alla fascia di esproprio del progetto approvato) fino al perimetro della superficie coperta del fabbricato. Nel caso di costruzioni come definite all'art. 76 del REC deve essere comunque garantita una distanza minima di ml 5,00. Nel caso di incertezza sul confine stradale, gli enti proprietari, ciascuno per la viabilità di competenza, stabiliscono il confine a proprio insindacabile giudizio. Nel caso di edifici esistenti, l'ampliamento ammissibile può essere realizzato a condizione che non sopravanzi verso il fronte da cui si origina il rispetto. Sono ammesse deroghe in adempimento a normative specifiche definite da apposite disposizioni legislative.
Dc	**Distanza dai confini (Dc)** Rappresenta la lunghezza minima tra il perimetro della superficie coperta del fabbricato e la linea di confine della proprietà. Viene misurata in direzione perpendicolare ad ogni lato definito dalla superficie coperta al confine stesso e viceversa; il valore di riferimento è comunque quello minore. Non è necessario osservare alcuna distanza dai confini di zona. È inoltre ammessa, nel rispetto delle altre norme di zona, l'edificazione a distanza dai confini inferiore al valore minimo indicato per la stessa zona, previo specifico accordo sottoscritto dai proprietari dei fondi confinanti con atto regolarmente registrato e trascritto, pur restando inderogabili i distacchi tra i fabbricati, come da Codice Civile.
Df	**Distanza o distacco tra i fabbricati (Df)** E' la distanza minima tra pareti o parti di corpi di fabbrica fronteggianti, così come definiti dalla superficie coperta, ed è misurata in direzione perpendicolare tra i paramenti esterni. Ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono computate le strutture accessorie non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile costituendo di fatto una costruzione unitaria con l'edificio stesso ampliandone la superficie o la funzionalità (C.C. art 873). Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all'apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.
VM	**Verde di mitigazione con valenza ecologica**: con riferimento ai tessuti insediativi di trasformazione, rappresenta l'area attrezzata prevalentemente a verde privato (prato, arbusti, alberi di alto fusto) secondo i parametri prescritti dalle presenti norme; in essa possono essere localizzate attrezzature private per lo sport e la ricreazione secondo le previsioni dei PUA e delle convenzioni di comparto o di PU.

VS	**Verde, servizi pubblici e d'interesse collettivo**: con riferimento ai tessuti insediativi di trasformazione, rappresenta l'area da cedere al Comune o da vincolare a VM; oltre alla quota di standard urbanistici, può comprendere anche suoli per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, per altre attrezzature pubbliche d'interesse generale, per l'Edilizia residenziale sociale (ERS o ERP), nonché VM che può rimanere di proprietà privata con vincolo di destinazione a verde pubblico registrato e trascritto a favore del Comune.
Sfc	**Superficie Fondiaria Corrispondente** Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del PI la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo. Per detti fabbricati esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Le ditte interessate possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con atto di vincolo, purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica; si ammettono due figure geometriche soltanto se queste risultino separate da una strada o da un corso d'acqua o dalla ferrovia. Per le zone agricole sono ammesse diverse figure geometriche. Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del PI deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori. Nei casi di demolizione e ricostruzione in sito diverso da quello originario, la demolizione del fabbricato esistente, che deve avvenire prima del rilascio del certificato di agibilità, il titolo abilitativo dovrà essere accompagnato da una apposita fidejussione a garanzia dell'intervento

Articolo 7 - INDICI URBANISTICI ED AMBIENTALI

1. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale o fondiaria si applicano secondo quanto indicato per ogni singola porzione di territorio, in relazione alla localizzazione e alla destinazione d'uso.

2. La disciplina del PI si applica sulla base dei seguenti indici urbanistici ed ambientali:

Ai fini del calcolo della capacità edificatoria del lotto, l'indice urbanistico deve fare esclusivamente riferimento alla ZTO in cui ricade e non alla specifica destinazione d'uso del fabbricato esistente. (es. "Snp" in caso di ZTO B; "Sc" in caso di ZTO D)	
Acronimo	**Definizione**
It	***Indice di utilizzazione territoriale*** La densità edilizia territoriale si applica nelle zone assoggettate a intervento urbanistico attuativo (PUA). Unità di misura: mq/mq. Per le ZTO A, B, C1, C2, Dt, Er e zone agricole il parametro è la SNP (Superficie Netta di Pavimento). Per le ZTO D, Dc, Dpl, Fa, Fb, Fc, Fd il parametro è la Sc (Superficie Coperta). Si esprime in mq/mq. Per alcune parti di territorio o per specifiche ZTO tale indice può essere espresso anche in mc di volume edilizio edificabile o edificato per ettaro o per mq (mc/Ha o mc/mq).
If	***Indice di utilizzazione fondiaria*** La densità edilizia fondiaria si applica nelle zone a intervento edilizio diretto (ID) o progettazione unitaria (PU). Unità di misura: mq/mq. Per le ZTO A, B, C1, C2, Dt, Er e zone agricole il parametro è la SNP (Superficie Netta di Pavimento). Per le ZTO D, Dc, Dpl, Fa, Fb, Fc e Fd il parametro è la Sc (Superficie Coperta). Si esprime in mq/mq. Per alcune parti di territorio o per specifiche ZTO tale indice può essere espresso anche in mc di volume edilizio edificabile o edificato per mq (mc/mq). E' ammessa la compensazione di capacità edificatoria solo per lotti confinanti e ricadenti in ZTO B e ZTO C.
C	***Indice di copertura*** Si rinvia alla definizione n. 11 dell'Allegato A del REC. È il massimo valore del rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) del lotto ad essa corrispondente.

I	***Indice di conversione*** Ai soli fini del computo degli oneri e degli standard urbanistici, ovvero nel caso di modalità di calcolo dimensionale in cui il riferimento è il volume, all'interno delle zone residenziali assoggettate a PUA, a PU o nelle altre zone previste dal PI, la trasformazione da indici di utilizzazione (espressi in mq/mq) ad indici di edificabilità (espressi in mc/mq), o viceversa, si esegue secondo la seguente formula: V = Snp x 3,60, dove l'indice di conversione, 3,60, indica l'altezza virtuale di riferimento. La dotazione STANDARD di riferimento, come da PAT, sulla quale viene calcolato il dimensionamento del piano, espressa in mc/ab = 200.
CI	***Capacità insediativa*** Esprime il numero di abitanti insediabili teorici, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici ed è data dal rapporto tra Superficie netta di pavimento SNP e la misura di 55,5 mq. (200 mc/ab./3.60).
IP	***Indice di Permeabilità*** Si rinvia alla definizione n. 10 dell'Allegato A del REC. È il rapporto minimo tra la Superficie permeabile (SP) e la Superficie corrispondente, specificato nelle presenti norme per le diverse zone. Unità di misura = %
DA DAr	***Densità arborea e arbustiva*** Esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e/o il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento: ***DA = densità arborea***: il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (**Sf** per gli interventi diretti e **St** per gli strumenti attuativi). ***DAr = densità arbustiva***: il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (**Sf** per gli interventi diretti e **St** per gli strumenti attuativi). Per gli impianti arborei di cui sopra si richiamano gli artt. 892 e 893 del Codice Civile. L'avente titolo può richiedere la monetizzazione sostitutiva parziale o totale della DA e della Dar. Tale monetizzazione sostitutiva è pari al costo degli impianti arborei o arbustivi non realizzati, i cui proventi sono allocati in un fondo destinato alla realizzazione di piantumazioni di aree pubbliche o di uso pubblico.

TITOLO TERZO - ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO

Articolo 8 - ZONE VINCOLATE, FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA

1. Il PI recepisce i vincoli e le fasce di rispetto i cui contenuti, efficacia, sussistenza e conformazione sono definiti dalle leggi e dagli elementi della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del PI.

2. Il PI richiama e assume i vincoli riportati nella Tavola 01 del PAT disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7 delle NT del PAT e puntualmente descritti nella Tavola 1 “Vincoli e azioni strategiche”, Tavola 2 “Zonizzazione funzionale” e Tavola 3 “Modalità di intervento”. In particolare sono stati inseriti nella cartografia i seguenti contenuti:

- Edifici e pertinenze sottoposte a vincolo monumentale ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/2004;
- Resti di due trincee della Grande Guerra ai sensi del c.2 dell’art. 50 del D.Lgs. 42/2004;
- Aree di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
- Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Fiume Piave, Fiume Soligo, Torrente Lierza, Torrente Crevada, Torrente Ruio);
- Zone boscate;
- Zone di interesse archeologico vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Vincolo di destinazione forestale;
- SIC: IT3240029 – IT3240030 (art. 5 comma 31 NT del PAT);
- ZPS: IT3240023 (art. 5 comma 32 e 33 NT del PAT);
- Aree a rischio Idrogeologico in riferimento al PAI;
- Fasce di rispetto stradali;
- Fasce di rispetto ferroviarie;
- Fasce di rispetto cimiteriali (art. 7 comma 6 NT del PAT);
- Fasce di rispetto dai metanodotti e oleodotti;
- Fasce di rispetto dagli elettrodotti;
- Fasce di tutela dai pozzi di prelievo idropotabile (art. 7 comma 25, 26 NT del PAT);
- Fasce di rispetto dai depuratori;
- Fasce di rispetto dagli impianti gas;
- Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici (art. 7 comma 7 e 8 NT del PAT);
- Fascia di servitù idraulica relativa all’idrografia (art. 7 comma 13, 14, 15, 16 NT del PAT);
- Zone di tutela relative all’idrografia principale (art. 7 comma 19, 20, 21, 22 NT del PAT);
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art.7 comma 23 e 24 NT del PAT);
- Attività a rischio incidente rilevante (RIR) (art. 7 comma 29, 30, 31, 32, 33 e 34 NT del PAT).

3. Le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

4. Per i corsi d’acqua di pregio ambientale, indicati in cartografia con le relative *zone di tutela*, valgono le seguenti disposizioni stabilite dall’art. 7 comma 22 delle NT del PAT:

- conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche e recupero degli accessi fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
- all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m 50 dall’unghia esterna dell’argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell’area demaniale; tale limite è riducibile a m 10

nel caso di interventi disciplinati mediante Piani Urbanistici Attuativi con disposizioni planivolumetriche. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione.

5. Per i resti delle due trincee della Grande Guerra individuate in cartografia, in applicazione dell'art. 1 cc. 5 e 6 della L. 78/2001 è fatto divieto qualsiasi intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei manufatti in questione o di rimozione degli stessi, senza autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del c.2 dell'art. 50 del D.Lgs. 42/2004.

Articolo 9 - AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - PAI DEL FIUME PIAVE

1. Il PI recepisce le disposizioni contenute nel PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE (PAI 4 BACINI), approvato ai sensi dell'art. 68 del DLgs n. 152/2006, ai sensi della L 183/1989, nei limiti dell'art. 175, comma 1 e dell'art. 170 comma 2bis, del medesimo DLgs, con le modalità di cui all'art. 66 dello stesso DLgs, così come adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con delibera n. 3 del 9 novembre 2012 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2013 (G.U. n. 97 del 28.04.2014).

2. L'approvazione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Piave e le eventuali modifiche apportate in tale sede comporteranno l'automatico recepimento della relativa disciplina da parte del PI. In queste aree valgono le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche del PAI.

3. Per le aree in cui insistono attività produttive già disciplinate dal previgente PRG e per le quali non sono ammessi nuovi interventi edificatori, ma solo interventi sottoposti a progetti di riqualificazione ambientale legati a "*Programmi Complessi*", mediante Accordi di Programma, ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2004 e/o ad "Accordi Pubblico-Privato, ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, valgono le disposizioni di cui all'art. 15, c.53, c.54 e c.55 del PAT.

4. Per le aree in cui insistono attività produttive già disciplinate dal previgente PRG e per le quali non sono ammessi nuovi interventi edificatori, ma solo interventi di "*Riqualificazione e Riconversione*", valgono le disposizioni di cui all'art. 15, comma 20 e 21 delle NT del PAT, nonché eventuali norme puntuali (ovvero le disposizioni contenute nelle Schede Normative specifiche).

Articolo 10 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IDRAULICA (L. 267/1998, L. 365/2000)

1. Si richiamano le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT e quella specifica allegata al PI, nonché il parere dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso, Prot. n. 127402/63.05 del 16 marzo 2012.

2. Si richiama la Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) di cui alla Variante Generale al PRG previgente approvata nel 2007, redatte dal dott. ing. Mario Bonotto e riportata nel Repertorio allegato alle presenti NTO, con specifico richiamo alle prescrizioni contenute nelle Schede Normative relative alle singole Zone Territoriali Omogenee.

3. Valgono le seguenti prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave:
   3.1 Lungo entrambi i lati dei canali irrigui vanno mantenute, con continuità, Fasce di rispetto della larghezza rispettivamente: fino a metri 10 per i canali derivatori, principali e primari, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 1, per i canali terziari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Tali zone di rispetto, fino alla

larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, di metri 2 per i canali secondari e di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee posto che la Fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una Fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali principali, metri. 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per i terziari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

3.2 Lungo entrambi i lati dei canali di scolo e di bonifica vanno mantenute, con continuità, Fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10 per i canali emissari e principali, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 2, per gli altri, in funzione dell'importanza, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una Fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali principali, metri 2 e 4, per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

3.3 Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, va mantenuta con continuità una Fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali. interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una Fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

3.4 Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

a. per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 m2 è sufficiente presentare agli uffici comunali gli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI;

b. per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 m2 e pari o· inferiori a 1000 m2 è indispensabile la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superf1ci interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri di compensazione esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI;

c. per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 m2 è necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate ·da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

3.5 Per superfici impermeabilizzate inferiori a 500 m2 è sufficiente predisporre una rete di raccolta di acque meteoriche, possibilmente sviluppata lungo tutto il perimetro del fabbricato, costituita da tubazioni aventi diametro interno non inferiore a cm 20, con smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione. Questa dovrà avvenire, in misura indicativa, tramite un pozzo perdente Ø 200 cm profondo 5 m o 2 pozzi Ø 200 cm profondi 3 m, ogni 500 m2 di superficie impermeabilizzata, considerando per ogni pozzo un potere infiltrante di 20 l/s, purché esista un franco di almeno 2 m tra il Fondo del pozzo e la falda, con pareti Forate e riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. Nell'eventualità che il livello della falda non lo permetta si

dovrà reperire pari volume tramite adozione di tubazioni sovradimensionate o vasche prima dello scarico a canale.

3.6 Per superfici impermeabilizzate superiori a 500 m2 i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione sono:

a. 600 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali;

b. 700 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree artigianali e produttive;

c. 800 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi.

Detti volumi potranno essere individuati in bacini di invaso naturali (depressioni del terreno), vasche di accumulo, manufatti e tubazioni di diametro non inferiore a Dn 50, considerando un riempimento dell'80%.

3.7 Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.

3.8 Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti o colture specializzate di superficie superiore a 1000 m2, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m3 per ettaro di superficie adibita a vigneto.

3.9 E' vietato il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m con diametro interno non inferiore a 80 cm e comunque che non alteri la sezione utile del canale) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità. In ogni caso sono assolutamente da vietarsi attraversamenti funzionanti a sifone sui canali di scarico.

Articolo 11 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FASCE DI RISPETTO (L. 319/1976 - DGR 3733/1992)

1. Per gli impianti di depurazione è prevista una fascia di rispetto che si estende per 100 metri dall'impianto stesso, salvo la possibilità di deroga che dovrà essere concessa dal competente servizio ULSS.

2. All'interno della suddetta fascia di rispetto non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, ad eccezione di quelle pertinenti e funzionali all'esercizio degli impianti di depurazione e per la realizzazione di aree a verde e a parcheggio.

3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue di fognatura valgono le disposizioni sulle fasce di rispetto, così come previsto dalla Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977, in applicazione della L 10 maggio 1976, n. 319 e della DGR 26 giugno 1992, n. 3733 (P.R.R.A.) e s.m.i..

Articolo 12 - VINCOLO SISMICO - ZONA 2 (OPCM 3519/2006)

1. L'intero territorio è classificato come zona 2 ai sensi della O.P.C.M. 3519/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. Si applicano le prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alla DGR 67/2003 e DGR 71/2008 nonché il parere della Segreteria per l'Ambiente – Direzione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto, Prot. n. 125900 del 15 marzo 2012.

3. Si richiamano i principi della caratterizzazione sismica di cui alla Valutazione di Compatibilità Sismica (VCS) adottati per alcune modifiche introdotte nel Piano degli Interventi che adempiono alle disposizioni sulla Microzonazione Sismica citate nel precedente comma. Si richiamano i contenuti del parere espresso dalla Direzione Difesa del Suolo - U. O. Geologia e dal Genio Civile di Treviso.

Articolo 12.1 - NORME SISMICHE PER LE COSTRUZIONI

1. Si riportano nel presente articolo le prescrizioni definite dalla Microzonazione Sismica di I° e II° livello.

2. Tutti gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali nel territorio comunale, dovranno essere progettati adottando criteri antisismici di cui al D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) e smi.

3. Il D.M. 17.01.2018, al paragrafo 2.4.2 "*Classi d'uso*", in presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, suddivide le costruzioni in quattro classi d'uso definite in base alla frequentazione, alla funzione, alle attività e all'utilizzo:

- **Classe I**: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
  Prescrizioni: Per questa tipologia di fabbricati può essere sufficiente l'utilizzo dei dati e delle informazioni sismiche contenuti nel presente studio.

- **Classe II:** Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
  Prescrizioni: Verifica dei dati e delle informazioni sismiche contenuti nel presente studio e applicazione di metodi semplificati e abachi per valutare i fattori di amplificazione locale. Per l'applicazione dei metodi semplificati si riporta quanto indicato dal D.M. 17.01.2018 al paragrafo 3.2.2 "ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, bisogna valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel paragrafo 7.11.3, in assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (tabelle 3.2.II e 3.2.III)." Come è noto, la definizione delle categorie di sottosuolo avviene attraverso la determinazione della velocità equivalente V_{s30}; a questo proposito la normativa poco dopo recita: "*La misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio è fortemente raccomandata*". Pertanto, la determinazione della velocità delle onde di taglio Vs, dovrà essere fatta utilizzando indagini sismiche, in foro (cross-hole, down-hole, cono sismico) o in superficie (MASW, Re.Mi., ESAC, sismica a rifrazione). Per le indagini in superficie sarà preferibile abbinare l'uso di tecniche attive e passive. Contestualmente alla determinazione della Vs si dovranno eseguire anche misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (tecnica HVSR), al fine di stabilire la frequenza fondamentale di vibrazione dei terreni (o il periodo proprio), da confrontarsi con le frequenze proprie degli edifici. Le acquisizioni e le elaborazioni di queste misure saranno fatte in accordo con le linee guida del Progetto SESAME.

- **Classe III:** Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d' uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
  Prescrizioni: Analisi della Risposta Sismica Locale (RSL) come indicato al paragrafo 7.11.3 del DM 17.01.2018 Risposta sismica e stabilità del sito: "per categorie speciali di sottosuolo (tabella 3.2.111), per determinati sistemi geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella progettazione possono essere determinate mediante specifiche analisi di risposta sismica locale. Queste analisi presuppongono un'adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove". Per l'analisi di RSL dovranno essere acquisiti parametri necessari alla ricostruzione del modello geotecnico e sismostratigrafico del sottosuolo, con particolare attenzione alla ricostruzione della profondità e della morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso assimilabile. L'analisi di RSL, condotta utilizzando codici di calcolo monodimensionali, bidimensionali o tridimensionali, in funzione dell'assetto strutturale del sottosuolo, dovrà articolarsi secondo quando indicato nel paragrafo 7.11.3 del DM 17.01.2018, al quale si rimanda. In questa sede, oltre a quanto previsto dalla normativa, si vuole sottolineare la necessità di eseguire le seguenti indagini per una corretta modellazione:
    - Esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo per la definizione della successione sismostratigrafica e delle diverse "unità" geotecniche.
    - Prove sismiche in foro (cross hole, down hole, cono sismico) finalizzate alla conoscenza della velocità delle onde di taglio fino ad una idonea profondità, in funzione dell'opera in progetto e, comunque, se possibile, fino a raggiungere il "bedrock sismico".
    - Prelievo di campioni di terreno e successive analisi di laboratorio per valutare la dipendenza della rigidezza e dello smorzamento dal livello deformativo, e per la determinazione, in dipendenza del legame costitutivo adottato per i terreni, dei parametri di ingresso necessari alle

analisi. Le prove di laboratorio possono consistere in prove cicliche di taglio torsionale o di taglio semplice, prove di colonna risonante, prove triassiali cicliche ecc.
La relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere grafici relativi alle misure effettuate ed alla loro interpretazione.

- **Classe IV:** Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o 8, di cui al D.M. 5 novembre 2001. n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o 8. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
  Prescrizioni: Per queste costruzioni si prevede l'applicazione delle prescrizioni descritte per la classe III.

4. La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici od opere esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni. La carta di Microzonazione Sismica, basata su fattori di amplificazione elaborati con abachi e metodi semplificati, deve essere utilizzata come approccio per inquadrare la possibile risposta sismica locale e per progettare la tipologia di indagini necessarie in sede esecutiva.

5. Per le Zone instabili per liquefazione individuate nello Studio di Microzonazione Sismica di II° livello valgono e si applicano le disposizioni specifiche in materia sismica contenute nell'Appendice 1 delle presenti NTO.

6. È sempre consentito l'approfondimento sismico puntuale nelle aree già classificate dalla Microzonazione Sismica di II° livello. Il Responsabile del Servizio può, in ogni caso, richiedere approfondimenti sismici ai sensi della vigente normativa.

7. Tutti gli interventi ricadenti all'esterno delle aree zonate dovranno essere preceduti da un approfondimento sismico ai sensi della normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere presentata al Genio Civile competente per territorio preventivamente al rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento.

8. 8. Per gli ambiti esterni allo Studio di Microzonazione Sismica di II/III livello individuati in Tavola 6.5 e per alcuni caseggiati sparsi nel settore collinare, *"le future previsioni programmate in questi ambiti devono ritenersi sospese fino a quando non saranno stati effettuati i necessari approfondimenti puntuali di livello II e III relativi alle amplificazioni e ad eventuali instabilità".* (prescrizioni del Parere Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - prot. n. 0534916 del 16.10.2024 richiamate nel Parere di Compatibilità Sismica U.O. Genio Civile di Treviso - prot. n. 0543491 del 22.10.2024)

Articolo 13 - VIABILITA' VEICOLARE E FASCE DI RISPETTO (DLgs n. 285/1992 e DPR n. 495/1992 - D.M. n. 1404/1968)

1. Con riferimento al DLgs. 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", al D.P.R. 1.12 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e al D.M. 01.04.1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765", sono riportate in grafia di PI le strade esistenti e di nuova previsione.

2. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati.

3. La realizzazione di interventi di cui al precedente comma all'interno delle ZTO comprese nelle fasce di rispetto non costituisce variante urbanistica.

4. La rappresentazione cartografica di nuovi tracciati costituisce indicazione sommaria rispetto alla ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sede di specifica progettazione preliminare e definitiva, secondo le procedure di legge.

5. L'area ricadente all'interno della fascia di rispetto, che va misurata dal ciglio stradale, ovvero dal limite esterno della banchina e qualora in presenza di scarpata o fosso anche questi vanno computati, può concorrere alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, qualora classificata come tale dal PI.

6. Qualora si renda necessario procedere alla demolizione di edifici e di elementi incongrui per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo o per la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o ad esse pertinenti, con evidente interesse pubblico, sarà possibile applicare il credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme.

7. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Per i fabbricati residenziali esistenti, nei casi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, sono consentiti ampliamenti in misura non superiore al 20 per cento del volume mediante specifiche Schede di Intervento, da approvare secondo la procedura prevista all'articolo 77 delle presenti NTO. Tali interventi dovranno essere realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria (art. 41 comma 4ter LR 11/2004).

8. All'interno del Centro Abitato, di cui al punto 8) del comma 1 dell'articolo 3 del DLgs 285/1992, si applicano le Ds previste per le singole zone appartenenti al tessuto consolidato e diffuso, esistente e previsto, mentre all'esterno del Centro Abitato, si applicano le seguenti Ds (espresse in metri):

	Tipo C (SS 13) **	Tipo F *	
		locale	vicinale
Fuori dai centri abitati	30	20	10
Fuori dai centri abitati, ma nel caso di zone edificabili	20	PI	PI
Nei centri abitati	PI	PI	PI
Nei centri abitati, entro le zone appartenenti al tessuto consolidato e diffuso esistente e previsto	10	5	5

(*) in questo tipo sono convenzionalmente distinte le strade locali urbane e extraurbane da quelle vicinali;

(**) sono fatte salve maggiori distanze relative alla tratta di SS 13 "Pontebbana" (ANAS) come riportato in grafia di PI.

9. Qualora venga riportata in grafia di PI "l'allineamento fronte di edificazione" è una norma di carattere prescrittivo cui una nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento si deve attestare.

10. E' riportato in grafia di PI il perimetro del Centro Urbano, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della LR 50/2012, che nel caso del Comune di Susegana è coincidente con il perimetro del centro Abitato, di cui al precedente comma 8. All'interno di tale perimetro il PI individua il tessuto urbano consolidato e le aree che presentano condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico.

Articolo 14 - FERROVIA E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO (D.M. 753/1980)

1. La distanza dal limite della zona di occupazione della rotaia ferroviaria non deve essere inferiore a ml 30,00. Eventuali deroghe sono ammesse in presenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 60 del DPR n. 753/1980.

2. La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale all'interno delle fasce di rispetto ferroviario, determina la formazione di credito edilizio secondo quando previsto all'articolo 36 della LR 11/2004 e al successivo articolo 69. Tali crediti edilizi saranno prioritariamente localizzati in ambito urbano all'interno di aree di perequazione e/o acquisite mediante perequazione.

3. A norma dell'articolo 37 della LR 11/2004 e del successivo articolo 69, sono consentite compensazioni che consentano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo destinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

4. In sede di redazione o aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica sarà necessario recepire le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie ai sensi del DPR 11.07.1980, n. 753.

Articolo 15 - ELETTRODOTTO E FASCE DI RISPETTO (DM 29/05/2008)

1. Sono riportati in grafia di PI i seguenti tracciati degli elettrodotti e le relative fasce di rispetto entro le quali si applicano le norme della legge 22 febbraio 2001, n° 36, del DPCM 8 luglio 2003 e del DM 29 maggio 2008:
- Linea in semplice terna SUSEGANA - NERVESA cod. 23.650,
- Linea in semplice terna PIEVE DI SOLIGO - TREVIGNANO cod. 23.680,
- Linea in doppia terna NOVE71 - PIEVE DI SOLIGO e PIEVE DI SOLIGO – TREVIGNANO rispettivamente cod. 23.679 e cod. 23.680,
- Linea in semplice terna NOVE 71 - SUSEGANA cod. 23.792.

Le fasce di rispetto corrispondono alla Distanze di prima approssimazione (Dpa) determinate secondo le disposizioni di legge e trasmesse da Terna Rete Italia con nota n.1228 del 12.03.2015.

2. Nelle aree investite da campi magnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti e i valori di attenzione di cui alle disposizioni vigenti, non sono consentite destinazioni d'uso residenziale, scolastica, sanitaria, ovvero ad altri usi che comportino una permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere.

3. Per gli edifici residenziali esistenti, stabilmente abitati, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la realizzazione di servizi igienici, a condizione che gli interventi non comportino aumento delle unità immobiliari e l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'elettrodotto da cui ha origine il vincolo.

Articolo 16 - METANODOTTI, OLEODOTTI E FASCE DI RISPETTO (DM 24/11/1984)

1. Sono indicate in grafia di PI i tracciati dei gasdotti e le relative fasce di rispetto entro le quali si applicano in queste fasce le disposizioni specifiche di cui al DM 24 novembre 1984.

2. Ogni operazione diversa dalla normale conduzione dei fondi agricoli deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore della rete.

3. Per i metanodotti la fascia di rispetto ha un'estensione in relazione al diametro della condotta a partire dall'asse, così definita:
- ml 20,00 per il metanodotto che passa in prossimità di Collalto,
- ml 12,50 per i metanodotti che passano in prossimità di Crevada e a est di Ponte della Priula.

All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 8.05.2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115).

4. Per gli oleodotti la fascia di rispetto ha un'estensione in relazione al diametro della condotta a partire dall'asse, così definita:
- ml 1,00 per l'oleodotto che passa ad est di Ponte della Priula,
- ml 3,00 per l'oleodotto che passa ad ovest di Ponte della Priula.

All'interno della fascia di rispetto dell'oleodotto, anche all'interno dei centri abitati non è ammessa la nuova edificazione.

Articolo 17 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

1. In grafia del PI sono individuati gli impianti esistenti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

2. In prossimità dei suddetti impianti e per l'installazione di quelli nuovi, devono essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:
- DPCM 08/07/2003;
- DLgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- LR 9 luglio 1993, n° 29.

3. L'installazione di nuovi impianti, la modifica e la delocalizzazione di quelli esistenti, potrà essere programmata dal Comune, di concerto con i gestori, con l'ARPAV e l'ASL, nel rispetto degli obiettivi di qualità e di compatibilità con il contesto ambientale, paesaggistico e insediativo.

4. E' vietata l'installazione di antenne degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico entro le zone vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, articoli 10 e 142, dai coni di visuale significativi previsti dal PI, dalle aree a verde privato e comunque per una ulteriore fascia di almeno ml 50,00 dalla delimitazione del perimetro del vincolo.

TITOLO QUARTO - MODI, TIPI E CATEGORIE DI INTERVENTO - DESTINAZIONI D'USO

CAPO I - MODI DI INTERVENTO

Articolo 18 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PI

1. Tutte le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, compreso il cambio d'uso meramente funzionale, indipendentemente dal regime applicabile in ordine al titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente, devono essere conformi alle presenti norme.

2. L'attuazione del PI, ai sensi delle vigenti norme Statali e Regionali e nel rispetto delle prescrizioni di zona, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole di piano o delle presenti norme, avviene mediante:
a) interventi edilizi diretti ID;
b) Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica, privata o congiunta, anche a seguito di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 o accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della LR 11/2004, a tal fine si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 19 delle LR 11/2004;
c) progetti di coordinamento urbanistico (Schede Normative puntuali, Progettazione Unitaria (PU, Unità Minima di Intervento UMI);
d) comparti urbanistici, come definiti all'articolo 21 della LR 11/2004.

3. Le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel PAT che comportano carico insediativo aggiuntivo rispetto alle previsioni urbanistiche previgenti trovano attuazione nel PI attraverso l'applicazione dell'istituto della Perequazione urbanistica e/o del contributo perequativo. Valgono pertanto le disposizioni di cui ai successivi articoli 67, 68, 69, 70 e 71 delle presenti NTO.

Articolo 19 - INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

1. Le tavole di PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio dei permessi di costruire e degli altri titoli edilizi deve essere preceduto dall'approvazione di un PUA, come definito ai sensi dell'articolo 19 della LR 11/2004; indicano altresì le parti nelle quali è vigente un PUA approvato.

2. Ai sensi dell'articolo 21 della LR 11/2004, la Giunta Comunale, mediante la procedura semplificata, come da successivo art. 77, può deliberare la suddivisione in ambiti delle zone soggette a PUA, salvi i casi in cui il PI non disponga diversamente. La delimitazione di ciascuna area conseguente alla suddivisione in ambiti dovrà basarsi su valutazioni di natura urbanistica, verificando la possibilità di urbanizzazioni autonome di ciascun ambito in relazione:
- al contesto;
- ai rapporti con la destinazione delle aree contigue;
- alla accessibilità;
- alla localizzazione e funzionalità degli spazi a standard;
- alle reti dei servizi e sotto-servizi.

3. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, sono consentiti:
a) per gli edifici di valore culturale, gli interventi disciplinati dal successivo articolo 26 delle presenti NTO;
b) per gli edifici privi di valore culturale, interni alle aree soggette a PUA, gli interventi di cui all'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001.

4. Per quanto riguarda i PUA previsti dal presente PI, oltre ai parametri di zona e alle altre norme previste, valgono gli indirizzi e le specificazioni previste nelle presenti NTO. In particolare, per quanto riguarda i Piani di Recupero (PR) previsti dal PI, l'indicazione cartografica del loro perimetro comporta anche l'individuazione dell'area come zona di degrado ai sensi dell'articolo 27, 1° comma della L.

457/1978 e i relativi indirizzi valgono ai fini della formazione della disciplina per il recupero di cui all'articolo 28, 1° comma della citata legge.

5. I PUA approvati anteriormente alla data di adozione del presente PI mantengono validità ed efficacia fino alla scadenza dei dieci anni dalla stipula della convenzione e, in assenza di quest'ultima, dalla data di approvazione del PUA stesso. L'attuazione degli stessi e la verifica dei parametri edilizi dovrà rispettare i contenuti dell'art. 5 del Regolamento Edilizio comunale.
Durante il periodo di validità ed efficacia, così come qui definito, i suddetti PUA potranno essere assoggettati a varianti di assetto planivolumetrico che non incidano sul dimensionamento e sugli standard in quanto a volumi edificabili e spazi pubblici, perimetro e criteri informatori. Lo stralcio dell'indicazione cartografica di PUA è possibile solo dopo la decadenza o revoca del PUA stesso secondo le procedure semplificate di cui all'art. 77 (Varianti "non sostanziali" al PI).

6. Ai sensi del comma 3, art. 3 della LR 11/2004, il provvedimento di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) può modificare il PI senza che sia necessaria l'approvazione di una variante secondo i seguenti criteri e limiti:
a) In tutti i casi specifici previsti dalle presenti norme;
b) Variazione del perimetro dell'ambito di intervento previsto dal PI nella misura massima del *dieci per cento* della misura lineare o alternativamente del dieci per cento della ST, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica originaria e senza riduzione delle superfici per servizi;
c) Modifiche conseguenti alla definizione esecutiva di infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica originaria e senza riduzione delle superfici per servizi;
d) Limitatamente ai PUA di iniziativa pubblica o a quelli attuativi di accordi ex artt. 6 o 7 della LR 11/2004, le modifiche che comportino una variazione massima del *quindici per cento* degli indici stereometrici di zona o delle previsioni della Scheda Normativa e sempre nei limiti di dimensionamento del PAT per singola ATO. L'incremento di Snp è assoggettato al contributo perequativo di cui al successivo art. 68.

Articolo 20 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI (ID) - UNITA' MINIMA DI INTERVENTO (UMI) - PROGETTAZIONE UNITARIA (PU)

1. Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di un PUA e si configurano come:
a) attività edilizia libera;
b) attività edilizia subordinata al rilascio di titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001.

2. Il PI, nelle Tavole in scala 1:2.000 e 1:1.000, riporta le parti di territorio assoggettate ad una progettazione coordinata e classificate come Unità Minime di Intervento (UMI) oppure "aree di progettazione unitaria" (PU).

3. In tali ambiti, prima dell'approvazione del progetto di intervento diretto, ovvero contestualmente all'approvazione del progetto edilizio, è prescritta la formazione di un elaborato planimetrico esteso all'intera area oggetto di PU, teso a favorire l'unità formale e funzionale dell'intervento, consentendo quindi l'individuazione di "parti funzionali" che possono essere attuate autonomamente. L'elaborato planimetrico comprendente l'intera zona sottoposta a PU dovrà contenere gli elementi di identificazione dell'area, lo stato di consistenza attuale, la nuova previsione, le superfici coperte e scoperte, il verde, le aree a standard, la viabilità, gli accessi, i sottoservizi, oltre alla presenza di vincoli diretti ed indiretti. Detto elaborato sarà accompagnato da una relazione che ne illustri la fattibilità, la verifica della capacità edificatoria, degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi, la verifica di attuazione per stralci funzionali degli interventi previsti dal PI, oltre all'eventuale quadro economico delle opere proposte, da realizzare e da cedere al Comune, ovvero da monetizzare.

4. L'area assoggettata a obbligo di PU o di UMI, qualora non espressamente prevista dal PI, può essere proposta da tutti gli aventi titolo e assunta dal PI con una specifica Scheda Normativa che viene approvata mediante la procedura di variante "non sostanziale" di cui al successivo articolo 77 delle presenti NTO. In tal caso la Scheda Normativa non dovrà prevedere un carico insediativo aggiuntivo.

5. Tutte le opere pubbliche, di cui è prevista la realizzazione all'interno delle UMI, devono essere eseguite dal soggetto attuatore con oneri a proprio carico, secondo un progetto dallo stesso predisposto e approvato dal competente organo comunale. Si applica in ogni caso l'articolo 32, comma 1, della LR 11/2004.

6. L'attuazione dell'intervento e il trasferimento della proprietà delle aree devono essere disciplinate da apposita convenzione. Con il medesimo atto vengono altresì regolate le modalità di costituzione del vincolo o servitù per quelle specifiche aree, che pur essendo vincolate all'uso pubblico, restano di proprietà privata. Per ciò che attiene la monetizzazione degli standard, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 23.

Articolo 21 - PROGETTI DI COMPARTO URBANISTICO (CU)

1. I progetti di Comparto Urbanistico ai sensi dell'articolo 21 della LR 11/2004:
   a) garantiscono l'unità formale e funzionale degli interventi;
   b) non sono sostitutivi del PUA se questo risulta necessario o prescritto dal PI;
   c) rappresentano l'unità minima di intervento e sono assoggettati a convenzione urbanistica per l'attuazione degli interventi.

2. L'ambito dell'area di intervento unitario è definito nelle tavole del PI o con provvedimento del Consiglio Comunale che stabilisce anche gli indirizzi da seguire nella progettazione, i contenuti, gli elaborati tecnici di progetto.

3. Il progetto di attuazione di un Comparto Urbanistico (CU) può modificare le previsioni del PI nei limiti di cui al precedente art. 19 comma 6, lettere a), b) e c).

Articolo 22 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità minime di spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio.

2. In relazione alla definizione del D.M. 02.04.1968 n. 1444 e alle prescrizioni della legislazione regionale, le dotazioni minime di standard in mq/abitante garantite dal PI sono le seguenti:

ZTO	Fa	Fb	Fc	Fd	Totale
A, A1**	4,50	4,50	15,00	7,00	31,00
B, C1 Er	4,50	4,50	20,00	7,00	36,00
C2	4,50	4,50	23,00	7,00	39,00
D	=	=	10% di St	10% di St	20%
Dc*	=	=	=	100%	100%
E**, Ep**	=	=	=	=	6,00
Es***					***

* attività commerciali, della superficie lorda di pavimento
** interamente secondarie
*** in relazione alla specifica destinazione prevista dall'intervento di riqualificazione/riconversione
- le aree di tipo a) e b) sono interamente secondarie
- le aree relative alla zona agricola e alla ZTO A sono interamente secondarie
- le aree relative alle ZTO D sono interamente primarie nelle zone sottoposte a ID e metà primarie e metà secondarie nelle zone sottoposte a PUA
- le aree di tipo c) e d) sono in parte primarie ed in parte secondarie in base alla seguente tabella:

ZTO	Fc primaria	Fc secondaria	Fd primaria	Fd secondaria
B, C1, Er	10,00	10,00	=	7,00
C2	10,00	13,00	7,00	=

3. Nelle zone soggette a PUA le aree primarie sono attrezzate a cura e spese del privato e cedute gratuitamente al Comune. Nelle zone a ID lo standard primario e secondario, qualora previsto, viene monetizzato mediante pagamento del contributo di costruzione.

4. Le aree secondarie sono indicate in grafia di PI; la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune, salvi i casi in cui parti di esse siano comprese negli ambiti nei quali è obbligatorio il PUA o la PU.

5. Sono indicati in grafia di PI alcuni ambiti, all'interno delle ZTO, nei quali è prevista, a titolo indicativo, la localizzazione preferenziale dei principali standard.

Articolo 23 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vengono determinati mediante apposita delibera consiliare sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia, e devono essere corrisposti al Comune al rilascio del titolo abilitativo, secondo le modalità previste dalle norme succitate, fatta salva la possibilità di scomputo.

2. Nel caso di PUA che non consentano la realizzazione di aree per standard secondari di superficie sufficiente ad una razionale utilizzazione pubblica, in conformità ai commi 2° e 5° dell'articolo 32 della LR 11/2004, gli oneri vengono monetizzati ed il Comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal PI.

3. Negli interventi edilizi all'interno delle ZTO A, B e in altre zone in cui sia impossibile la realizzazione degli standard a parcheggio nelle quantità previste dal PI, il Comune può concedere la monetizzazione, nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste per ogni singola ZTO o UMI, fatte salve la verifica di sostenibilità dell'intervento in materia urbanistica, edilizia e infrastrutturale.

Articolo 24 - PARCHEGGI PUBBLICI, PRIVATI E PERTINENZIALI - DOTAZIONI MINIME

DIMENSIONE DEI PARCHEGGI E DEGLI STALLI

1. In generale gli spazi per la sosta dei veicoli (parcheggi effettivi, posti auto o stalli) devono avere dimensioni minime di:
- autovetture ml 2,50x5,00; nel caso di più stalli in linea le dimensioni minime devono essere di ml 2,50x6,00. Ogni 20 stalli o frazione di 20 deve esserne previsto 1 riservato ai disabili, avente dimensioni minime di ml 3,20x5,00 e ml 3,20x6,00 se in linea;
- motociclette e motocicli ml 1,00 x 2,00;
- autocarri e furgonati e camper ml 3,00 x 10,00;
Nelle aree industriali e commerciali: per autocarri e furgonati ml 3,00x10,00 e per autotreni e autoarticolati ml 3,00 x 20,00.
Nel dimensionamento delle aree destinate a parcheggio, in conformità con il presente articolo e con le disposizioni specifiche del REC (art. 43), la superficie di manovra va conteggiata al 50%.

PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI EDILIZI SULL'ESISTENTE

2. Negli interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione con mutamento d'uso, esclusi quelli a destinazione artigianale - industriale, devono essere previste idonee superfici a parcheggio privato, ai sensi della L. 122/89 in ragione di 1 mq per ogni 10 mc di volume (1 mq per ogni 3 mq di Snp) e riferentesi alla sola parte comportante nuovo carico urbanistico.

3. Nei progetti di ristrutturazione e/o ampliamento di costruzioni industriali e/o artigianali esistenti, deve essere invece garantita la presenza di superfici a parcheggio privato almeno in ragione del 10% della superficie fondiaria pertinente.

4. Qualora sia dimostrata l'impossibilità da parte del richiedente di raggiungere una dotazione di spazio a parcheggio privato pari ad almeno il 50% del dovuto, ferma restando la quantità di superficie destinata a parcheggio esistente, tali spazi potranno essere reperiti, per quanto possibile, entro aree rese disponibili nelle immediate adiacenze.

PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

5. Nei progetti di nuove costruzioni residenziali e/o negli interventi equiparabili comportanti maggior carico urbanistico, si devono individuare all'interno della superficie fondiaria, in rapporto alle nuove volumetrie (alla nuova Snp) o alle nuove destinazioni di progetto, superfici, coperte e scoperte, a parcheggio privato in ragione di:
- almeno 1 mq per ogni 3 mq di Snp;

- almeno un posto macchina coperto di superficie non inferiore 20mq complessivi in caso di monolocale per una persona; in tutti gli altri casi un garage o posto auto coperto di superficie di almeno 25mq complessivi che garantisca lo stazionamento liberamente fruibile da due auto contemporaneamente. Se l'alloggio supera i 150 mq di Snp, devono essere predisposti n. 2 posti macchina di cui almeno uno coperto.
- un posto parcheggio per ogni camera per le attrezzature ricettive (alberghi, pensioni, motels, ecc.).

6. Negli interventi edilizi relativi a nuovi fabbricati e/o negli interventi equiparabili (comportanti maggior carico urbanistico) destinati ad uso artigianale e/o industriale, i parcheggi privati vengono determinati in rapporto al numero degli addetti previsti ovvero in ragione almeno del 20% della superficie fondiaria effettiva, compresi gli spazi di viabilità e manovra.

PARCHEGGI PUBBLICI RELATIVI A SUPERFICI COMMERCIALI E/O DIREZIONALI

7. Nei progetti di nuove costruzioni, negli ampliamenti e/o nelle ristrutturazioni ovvero in tutti gli interventi comportanti aumento del carico urbanistico, compreso il cambio d'uso anche senza opere ad esso finalizzate, in cui siano previste attività commerciali e/o direzionali aperte al pubblico (negozi - uffici - mense – ristoranti, etc.) si devono individuare all'interno della superficie fondiaria, in rapporto alle nuove volumetrie (e corrispondenti superfici) o alle nuove destinazioni di progetto, superfici coperte e scoperte per parcheggi di uso pubblico, fermo restando le quantità di cui alla Legge 122/1989 (1 mq per ogni 3 mq di Snp), in ragione di:
- almeno 0,8 mq di parcheggio per ogni mq di nuova superficie lorda di pavimento a negozio, ufficio, studio professionale e simili attività di interesse collettivo.

PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI EDILIZI DI SANATORIA SULL'ESISTENTE

8. Negli interventi di sanatoria edilizia relativi a fabbricati residenziali, il requisito del posto auto coperto si intende soddisfatto qualora presente all'atto della legittimazione del fabbricato e le eventuali modifiche da sanare non ne compromettano l'utilizzo a posto auto coperto.
Resta fatta salva la verifica del rispetto della L. 122/1989.

Articolo 25 - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

1. I beni interessati da progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità previsti nel PI operativo sono sottoposti, ai sensi di legge, a vincolo preordinato all'esproprio; tale vincolo decorre dalla data di efficacia del PI.

2. Il Comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, definire forme alternative all'espropriazione. Tali forme seguono i criteri definiti nelle norme programmatiche, ovvero possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti e mediante accordi di compensazione urbanistica ai sensi del successivo articolo 70.

3. Le risorse finanziarie occorrenti per l'espropriazione degli immobili vincolati dal PI sono reperite nell'ambito dei proventi derivanti dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi diretti, dalle monetizzazioni sostitutive della cessione o realizzazione di standard e/o opere di urbanizzazione ed infine dai contributi di sostenibilità connessi alla realizzazione degli interventi di trasformazione previsti dagli accordi del PI operativo ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004.

CAPO II - CATEGORIE DI INTERVENTO

Articolo 26 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE E CULTURALE - CATEGORIE DI INTERVENTO

1. Nelle tavole di PI sono individuati gli edifici, i gruppi di edifici e le costruzioni da considerare quali beni ambientali e culturali del territorio comunale ai della legislazione vigente in materia. Con la stessa metodologia valutativa sono individuati dal PRG gli edifici ricadenti all'interno dei centri o nuclei storici. Tali edifici sono sottoposti a differenti gradi di tutela, in relazione al pregio ambientale, formale ovvero all'interesse storico paesaggistico e sono assoggettati a specifiche norme di intervento ed utilizzo.

2. Le categorie d'intervento edilizio ammissibili sono disciplinate dalle presenti NTO in relazione alle diverse ZTO. In assenza di indicazioni sono ammesse tutte le categorie d'intervento previste nel presente articolo.

3. Per tali edifici si applicano le norme del successivo articolo 27, in relazione allo specifico grado di protezione. Vengono distinti i seguenti gradi di protezione:

Grado di protezione 1 — Edifici di valore storico-artistico assoluto di cui interessi la conservazione integrale delle caratteristiche tipologiche ovvero di elementi sia interni sia esterni e costituenti un tutto organico. In tale categoria si riscontrano quei manufatti edilizi che per caratteristiche formali, motivi architettonici, opere di finitura e decorazione sono esempi significativi dell'espressione artistica di ogni epoca.

Grado di protezione 2 — Edifici antichi in continuità con le tradizioni del luogo di cui interessi la conservazione ed il ripristino di tutti gli elementi esterni e di parziali elementi interni. Si identificano in questa categoria gli edifici che per attributi tipologici, costanti strutturali ed elementi architettonici, riferiscono la continuità di una tradizione, di un costume o esprimono anche solo parzialmente (a causa di alterazioni o modifiche) un esempio significativo della "cura edilizia" tipica del territorio.

Grado di protezione 3a — Edifici di valore storico e/o paesistico, anche parzialmente compromessi, di cui interessi la conservazione /ripristino dei caratteri originari. Sono classificati in questo modo gli edifici che pur non possedendo attributi architettonici o culturali significativi e/o assoluti tuttavia esprimono un esempio significativo della "cultura edilizia" del territorio e ne seguono comunque le tradizioni.

Grado di protezione 3b — Edifici di valore storico e/o ambientale quasi totalmente compromessi, di cui interessi il recupero /ripristino almeno delle parti esterne originarie residue. All'interno dei nuclei storici o negli interventi edilizi di recupero dell'esistente in sede di rilascio di titolo abilitativo vanno identificati e valutati anche i volumi accessori pertinenti o collegati/collegabili al fabbricato oggetto di intervento, secondo i seguenti gradi di intervento:

Grado di intervento 4a — Edifici di nessun carattere o parti di nessun pregio, di un complesso edilizio, di cui non si possa escludere la demolizione e la ricostruzione anche su sedime parzialmente diverso per essere coordinato ai caratteri della tipologia storica di riferimento.

Grado di intervento 4b — Edifici o parti di complesso edilizio di valore ritenuti di nessun valore storico/ artistico /ambientale, con evidenti caratteristiche di superfetazione e di cui è implicita la demolizione.

Articolo 27 - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE E RELATIVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. I tipi di intervento sull'edilizia esistente sono definiti dalla legge. Eventuali limitazioni per talune tipologie di intervento conseguenti all'assegnazione di gradi di protezione, sono regolate dal presente articolo.

2. **Grado di protezione 1** - ***Restauro filologico***

E' preordinato a mantenere o riportare allo stato originale il fabbricato, valorizzandolo in funzione delle attuali esigenze ma nel rispetto della "lettura" delle forme, funzioni e sistemi originali.
Le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali tipici non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate.
Gli interventi potranno prevedere:

- interventi sulle strutture al fine di consolidarle;
- ricomposizione attuata con elementi originari e sulla base di documentazione attendibile al fine di riportare il manufatto allo stato originario;
- possibilità di eliminazione di alterazioni o aggiunte per riportare l'edificio alla sua struttura originaria.

3. **Grado di protezione 2** - ***Risanamento conservativo***

Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al mantenimento dell'immobile, con l'eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti (struttura portante originaria e modello distributivo), nonché dei materiali e delle tecnologie costruttive originarie. Gli interventi possono prevedere le seguenti operazioni:

- murature portanti: rifacimento con identico materiale e tecniche costruttive se a vista oppure rifacimento con materiali diversi se le murature portanti sono intonacate. La posizione di tali murature deve essere mantenuta; è in ogni caso consentito aprire fori interni secondo le modalità previste. E' consentito il consolidamento delle murature portanti esterne ed interne Tali operazioni di consolidamento devono essere eseguite mantenendo posizioni, quote e dimensioni originarie; sono ammesse anche per le murature esterne parziali sostituzioni di parti non più recuperabili purché si usino materiali e tecniche uguali a quelle originarie. Le operazioni di consolidamento statico possono essere eseguite solo se ve ne sia la necessità, anche per le fondazioni delle murature stesse e previa espressa autorizzazione;
- solai: per quanto riguarda i solai anche la quota, nei casi di demolizione e rifacimento, deve essere riconfermata. Sono perciò consentite anche lievi modifiche di quota qualora l'altezza netta interna sia inferiore a m. 2.4 o abbia un'altezza massima superiore a m. 3.Tale spostamento di quota è consentito, purché non comporti modifiche o spostamento di fori o altri componenti esterni. Qualora si reputi necessaria per ragioni statiche la sostituzione dei solai in legno, oltre all'utilizzo dei materiali tradizionali, è consentito il rafforzamento degli stessi mediante travi metalliche;
- collegamenti verticali interni: demolizioni e rifacimento con materiali e tecniche originarie se in pietra o legno (o ferro per le ringhiere);
- sporti: demolizione e rifacimento con materiali e tecniche originarie;
  - porte e portoni: limitate modifiche indispensabili per nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata;
  - manto di copertura: rifacimento con materiali e tecniche tradizionali mantenendo pendenza ed andamento originali;
  - non è ammesso aumento di volume;
  - non è consentita la demolizione e successiva ricostruzione.

4. **Grado di protezione 3a** - ***Ristrutturazione***

Sono consentite tutte le operazioni atte a mantenere parte degli organismi principali interni ed esterni, con la modifica parziale dell'impianto dei fori, degli elementi costruttivi, in modo da adeguare l'edificio alle nuove esigenze. Oltre alle opere previste nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nel risanamento, l'intervento di ristrutturazione può comportare:

- murature interne portanti: demolizione completa e rifacimento anche in posizione diversa e con materiali diversi;
- murature esterne portanti: demolizione parziale e rifacimento con tecniche e materiali originari;

- solai: demolizione completa e rifacimento con quote e materiali conformi a quelli originari;
- collegamenti verticali interni: demolizione e rifacimento con quote, materiali e posizioni diverse da quelle originari;
- sporti: demolizione e rifacimento con quote, materiali e posizioni diverse da quelle originari;
- porte e portoni: creazione di nuovi fori purché le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata;
- finestre: spostamento di quota e posizione, creazione di nuove finestre, purché siano compatibili con l'unitarietà del prospetto nella distribuzione dei fori;
- copertura: non è ammessa la modifica della quota di gronda; essa dovrà essere realizzata con materiali tradizionali (travi in legno e manto di coppi in cotto) e con la pendenza originaria; per migliorare l'illuminazione e l'aerazione dei locali si possono installare aperture a raso in falda.

5. **Grado di protezione quattro 3b** - ***Ristrutturazione integrale***

Sono consentite tutte le operazioni atte a mantenere le caratteristiche originarie esterne, con la modifica parziale dell'impianto dei fori e degli elementi costruttivi in modo da adeguare l'edificio alle nuove esigenze.
Oltre alle opere previste nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nel risanamento, l'intervento di ristrutturazione può comportare:

- murature interne portanti: demolizione completa e rifacimento in posizione diversa e con materiali diversi;
- murature esterne portanti: demolizione totale e ricostruzione anche con tecniche e materiali nuovi ma che garantiscano eguale resa estetica;
- solai: demolizione completa e rifacimento con quote e materiali anche diversi da quelli originari ma comunque in linea con la tradizione locale;
- collegamenti verticali interni: demolizione e rifacimento con quote, materiali e posizioni diverse da quelle originari;
- sporti: demolizione ed eventuale rifacimento solo se originari;
- porte e portoni: creazione di nuovi fori purché le modifiche rispettino la partitura dei fori della facciata;
- finestre: spostamento di quota e posizione, creazione di nuove finestre, purché siano compatibili con l'unitarietà del prospetto nella distribuzione dei fori;
- copertura: è ammessa la modifica della quota di copertura nei limiti del 5% dell'altezza della fronte qualora imposta da esigenze igienico sanitarie; essa dovrà essere realizzata con la pendenza originaria, manto di coppi in cotto e preferibilmente con materiali tradizionali; per migliorare l'illuminazione e l'aerazione dei locali si possono installare aperture a raso in falda o abbaini su fronti secondari;
- Eventuali volumi accessori vanno possibilmente accorpati;
- E' consentito l'intervento di ristrutturazione mediante completa demolizione e successiva fedele ricostruzione solo per motivi di sicurezza statica legata al luogo di inserimento.

6. Muri di recinzione, capitelli ed altri manufatti caratteristici.

E' vietato l'abbattimento dei muri residui di recinzione in sasso e/o in cotto, dei capitelli e di altri manufatti caratteristici e propri del paesaggio locale. Ogni intervento su di essi non potrà che essere finalizzato al restauro conservativo e, per i muri, al rifacimento di eventuali tratti mancanti.

7. Mutamento della destinazione d'uso

Tutti gli edifici soggetti a tutela con grado di protezione potranno essere recuperati a fini residenziali, anche con aumento del numero delle unità immobiliari. Gli edifici con grado di protezione 1 potranno modificare la loro destinazione d'uso con la sola destinazione residenziale.
Al fine del recupero degli edifici con grado di protezione è consentito mantenere la destinazione residenziale anche per locali di altezza inferiore a ml 2,70; qualora i locali risultino di altezza inferiore a ml 2.40 dovranno essere utilizzati come vani accessori alla residenza stessa (magazzino, disbrigo ecc.). Per le destinazioni commerciali l'altezza minima non può essere inferiore a ml 2.70.
Le aree di pertinenza degli edifici di valore contrassegnati col grado di protezione 1 e 2 sono soggette a vincolo in funzione della tutela del fabbricato a cui si riferiscono.
Le indicazioni dimensionali contenute nelle schede di censimento sono da ritenersi indicative; i dati reali saranno quelli derivanti dal rilievo dello stato di fatto.

Con la presentazione del progetto per il recupero dell'immobile dovrà essere presentato anche il progetto per la sistemazione definitiva dell'area scoperta di pertinenza cioè dell'ambito minimo di tutela e degli eventuali volumi accessori collegati.
Le destinazioni d'uso ammissibili oltre a quella residenziale sono le seguenti:

- magazzini e depositi purché non vi sia deposito di materiali sullo scoperto;
- laboratori per l'artigianato di servizio e artistico nei limiti sotto specificati;
- uffici, studi professionali, ecc.;
- ristoranti e trattorie;
- sedi di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro;
- tutte le attività di supporto dell'agricoltura (per i soli edifici in zona agricola);
- attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

Sono ammesse le variazioni d'uso finalizzate alla realizzazione di attività per la somministrazione di alimenti e bevande (trattorie con massimo di 50 coperti) fatta eccezione nelle E/css, E/pd, E/gp, purché sia garantita la presenza di idonei spazi ad uso pubblico nella misura di almeno 5,00 mq a verde e 5,00 mq a parcheggio per ogni mq di Snp; la superficie del parcheggio non potrà essere asfaltata e dovrà essere posta in posizione secondaria rispetto alla veduta principale.
Per insediarvi laboratori ed attività artigianali, il volume lordo pertinente l'attività non deve superare i 1.000 mc, la Snp non deve essere maggiore di 250 mq e non vi deve essere deposito di merci all'aperto.
Sono escluse:

- attività produttive moleste od inquinanti;
- attività industriali salvo che non si tratti della parte direzionale di un'azienda locale;
- depositi all'aperto non connessi all'attività agricola;
- discoteche, sale da ballo, ecc.;
- tutte le destinazioni che, a giudizio del Comune, possono comportare molestia od essere in contrasto con il carattere della zona di appartenenza;
- le attività insalubri di prima classe.

8. Sono manufatti di valore storico, architettonico, ambientale, riconducibili a grado di protezione 1 anche i capitelli, le fontane, gli elementi di memoria storica collettiva - anche qualora non identificati con specifica scheda di segnalazione - per questi manufatti l'intervento consentito è il solo restauro.

9. Indipendentemente dal grado di protezione assegnato dal PI, il Consiglio Comunale su conforme parere favorevole della C.E. e sulla base di una documentazione particolareggiata (rilievo strumentale rappresentato almeno in scala 1/50 in piante, sezioni, prospetti-documentazione fotografica estesa ai 4 fronti) può assegnare al singolo edificio o alle parti che lo compongono - che possono rappresentare un caratteristico ambiente di valore culturale, estetico e tradizionale anche in relazione all'ambiente circostante - un grado di protezione o modificare quello assegnato e che ne possa maggiormente garantire la salvaguardia e la possibilità di recupero. La procedura prevista è quella di cui al successivo art. 77.

10. In caso di recupero di edifici storici siti in zona agricola, debitamente schedati ed individuati, aventi grado di protezione, è possibile realizzare un massimo di due alloggi per piano, nel rispetto della tipologia storica dell'edificio, della normativa igienico-sanitaria e di quella di vincolo del bene. Inoltre, per ciò che concerne i posti auto per gli alloggi, essi devono essere reperiti: o coperti, anche utilizzando annessi rustici esistenti, oppure scoperti.

CAPO III - ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 28 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

VINCOLI DI NATURA URBANISTICA E STANDARD

1. In attuazione della LR 31 dicembre 2012, n. 50 il PI provvede alla individuazione delle ZTO nelle quali sono ammesse le destinazioni d'uso commerciali, ovvero le ZTO nelle quali sono previsti nuovi insediamenti commerciali, appartenenti alle seguenti tipologie:
Esercizio di Vicinato (articolo 17 LR 50/2012);
Media Struttura di Vendita - Medio Centro Commerciale (articolo 18 LR 50/2012);
Grande Struttura di Vendita - Grande Centro Commerciale - Parco Commerciale (articolo 19 LR 50/2012).

2. Gli esercizi di vicinato sono ammessi nelle seguenti ZTO: A, B, C, D (nei limiti indicati dalla specifica normativa di zona), e nelle aree per impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. Eventuali esclusioni sono specificate nelle Tabelle di dimensionamento contenute nel Repertorio normativo.

3. Le medie strutture di vendita, sono ammesse nelle seguenti ZTO:
- A, B, C1, C2 e parzialmente lungo via Dei Colli come specificato al successivo art. 46 comma 5 delle NTO, con limite di mq 1.500 di superficie di vendita. Sono individuate nel PI, con apposita grafia (lettera **"C"**), le aree entro le quali possono essere insediate le destinazioni commerciali relative alle medie strutture di vendita superiori ai 1.500 mq e fino ai 2.500 mq di superficie di vendita e per le quali il PI predispone anche azioni di riqualificazione, riconversione da industria e artigianato ad attività commerciali, direzionali e di servizio;
- Dc con limite di mq 2.500 di Superficie di Vendita, sempre nel rispetto della dotazione minima di aree libere e parcheggi effettivi previsti dall'art. 24 delle NTO.

4. Le Grandi Strutture di Vendita, possono essere localizzate esclusivamente nelle vigenti ZTO Dc appositamente individuate dal PI e nell'ambito di "localizzazione delle grandi strutture di vendita" riportato nella Tavola 4 del PAT disciplinato dall'art. 15 comma 35. In tali aree si applicano le disposizioni specifiche di cui alla LR 50/2012, oltre alle norme specifiche di ciascuna zona e al reperimento di aree libere e parcheggi effettivi nella misura indicata al precedente articolo 24 delle presenti NTO.

5. Nella Tavola 1 del PI vengono individuate le aree o strutture dismesse e degradate destinate alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita in conformità alla LR 50/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2013. L'attuazione di tale previsione strategica è possibile mediante puntuale istanza e successiva procedura di Variante Urbanistica.

6. Per le Medie Strutture di Vendita superiori ai 1.500 mq e per le Grandi Strutture di Vendita, valgono le modalità definite "approccio sequenziale" di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 21 giugno 2013. Le autorizzazioni commerciali dovranno pertanto essere accompagnate dalla Valutazione integrata degli impatti, così come previsto dall'articolo 4 del citato Regolamento Regionale n. 1.

DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:

A) ZONE SOGGETTE A INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO

7. Per le ZTO la cui attuazione è subordinata alla preventiva approvazione di PUA, il reperimento di aree libere e parcheggi effettivi finalizzati all'insediamento, e gli altri requisiti, vanno previsti secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 della LR 50/2012.

B) ZONE SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

8. Nelle ZTO in cui il PI prevede l'ID, l'insediamento di medie strutture di vendita, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 21 e 22 della LR 50/2012, è subordinato, oltre al rispetto delle norme specifiche di ciascuna zona, al reperimento di aree libere e parcheggi effettivi nella misura indicata all'articolo 24 delle presenti NTO.

NORME PARTICOLARI - ATTIVITA' COMPATIBILI

9. Non costituiscono cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare, gli insediamenti in unità immobiliari agibili ad uso commerciale di attività artigianali di prestazione di servizio alla residenza

che, per tipologia del servizio prestato alla clientela, per caratteristiche dei locali di cui abbisognano, per parcheggio effettivamente necessario all'attività, sono similari al commercio ("bottega" di gastronomia, di lavasecco, di parrucchiere, di estetista, di gelateria artigianale, ecc.).

10. Gli insediamenti in unità immobiliari agibili ad uso commerciale, di attività artigianali di prestazione di servizio alla residenza, come sopra descritte, sono comunque subordinati all'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi e/o sanitari previsti dalle normative di settore vigenti, ed al loro perfezionamento.

11. Gli interventi anzidetti dovranno comunque ottenere, anche se non è richiesto alcun provvedimento edilizio comunale, gli eventuali pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia ambientale, paesaggistica, archeologica, di sicurezza antincendi, impiantistica, ecc.

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

CAPO I - RETE ECOLOGICA

Articolo 29 - RETE ECOLOGICA LOCALE

1. Con riferimento ai contenuti del PAT sono riportati in grafia di PI i seguenti elementi che compongono la rete ecologica locale:
   - *aree nucleo;*
   - *aree di completamento del nucleo;*
   - *aree di connessione naturalistica* (buffer zones);
   - *isole ad elevata naturalità* (stepping stone);
   - aree boscate.

2. Ogni progetto ed intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto, è soggetto a (comma 16 art. 21 delle NT del PAT):
   - VIncA nelle *aree nucleo* e *di completamento del nucleo*;
   - ad analisi di compatibilità ambientale nelle *isole ad elevata naturalità*, salvo che il responsabile del procedimento disponga la VIncA in relazione alla prossimità ai siti NATURA 2000.

3. I progetti e gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere valutati in conformità alle seguenti prescrizioni (comma 17 art. 21 delle NT del PAT):
   a) La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa vigente, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.
   b) Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.
   c) Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
   d) Durante l'esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici.
   e) Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
   f) La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.
   g) Sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Articolo 30 - AREE NUCLEO

1. Sono ammessi gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 39 delle Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Treviso (comma 17 art. 9 NT del PAT).

2. L'eventuale realizzazione di infrastrutture dovrà essere subordinata a misure di mitigazione mirata alla continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità.

3. Gli interventi relativi all'attività agricola dovranno garantire il mantenimento della biodiversità complessiva;

4. In generale, le misure di mitigazione e compensazione dovranno essere concentrate prioritariamente nelle aree critiche.

5. Ogni progetto ed intervento esterno alle zone residenziali che modifichi usi, funzioni, attività in atto, è soggetto a VIncA (comma 16 art. 21 delle NT del PAT) secondo le prescrizioni riportate al comma 3 del precedente art. 29.

6. Nelle zone agricole classificate come *Aree Nucleo* ricadenti all'interno dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT, valgono inoltre le disposizioni prescrittive contenute al successivo art. 51 delle NTO.

Articolo 31 - AREE DI COMPLETAMENTO DEL NUCLEO

1. Ai fini della tutela delle caratteristiche di tali ambiti territoriali devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi (comma 7 art. 8 NT del PAT):
- la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
- l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale ed interpoderale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
- le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua;
- le formazioni boscate puntuali;
- le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
- le steli, le edicole, i capitelli e simili;
- i grandi alberi, le alberate formali ed informali.

2. Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8 commi 8, 9 e 11 delle NT del PAT nonché la disciplina di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche del PTCP 2010 della Provincia di Treviso (comma 7 art. 9 NT del PAT).

3. L'eventuale edificazione ricadente all'interno delle aree di completamento del nucleo dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 ml. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente per collocazione, esposizione, ecc. (comma 8 art. 9 NT del PAT).

4. Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere (comma 9 art. 9 NT del PAT).

5. Ogni progetto ed intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto, è soggetto a VIncA (comma 16 art. 21 delle NT del PAT) secondo le prescrizioni riportate al comma 3 del precedente art. 29.

6. Nelle zone agricole classificate come *Aree di Completamento del Nucleo* ricadenti all'interno dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT, valgono inoltre le disposizioni prescrittive contenute al successivo art. 51 delle NTO.

Articolo 32 - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES)

1. Nelle buffer zones sono ammesse:
   a) attività di agricoltura non intensiva;
   b) attività agrituristiche;
   c) centri di didattica ambientale;
   d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.

2. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti (comma 13 art. 9 NT del PAT).

3. Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8 commi 8, 9 e 11 delle NT del PAT (comma 14 art. 9 NT del PAT).

4. L'eventuale edificazione ricadente all'interno delle aree di completamento del nucleo dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 ml. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente per collocazione, esposizione, ecc. (comma 14 art. 9 NT del PAT).

5. Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere (comma 14 art. 9 NT del PAT).

6. Nelle zone agricole classificate come *Aree di Connessione Naturalistica* ricadenti all'interno dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT, valgono inoltre le disposizioni prescrittive contenute al successivo art. 51 delle NTO.

Articolo 33 - ISOLE AD ELEVATA NATURALITA' (STEPPING ZONES)

1. Si applica la disciplina di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche del PTCP 2010 della Provincia di Treviso (comma 19 art. 9 NT del PAT).

2. Ogni progetto ed intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto, è soggetto ad analisi di compatibilità ambientale (comma 16 art. 21 delle NT del PAT) secondo le prescrizioni riportate al comma 3 del precedente art. 29.

Articolo 34 - AREE BOSCATE

1. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti (comma 22 art.9 NT del PAT).

CAPO II - AZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO

Articolo 35 - SIEPI E FILARI ALBERATI

1. Gli elementi naturalistici individuati in grafia di PI quali filari di siepi e di alberi, sono soggetti a tutela. Per essi vige l'obbligo di conservazione, di manutenzione, nonché di reimpianto e di sostituzione delle piante prive di vita con altre della stessa specie o scelte tra quelle di specie locali.

2. Sono individuate in grafia di PI, in via non esaustiva, alcune zone e alcuni ambiti nei quali è prevista la messa a dimora di filari alberati e di siepi, con funzioni di arredo e decoro e/o di mascheratura di elementi detrattori del paesaggio. Nell'ambito dei PUA, particolare attenzione sarà riservata alla progettazione delle aree a verde.

Articolo 36 - CONI VISUALI, PUNTI PANORAMICI E STRADE PANORAMICHE

1. Negli elaborati cartografici di PI sono individuati i principali coni visuali, i punti panoramici e le strade panoramiche appartenenti ai contesti figurativi e alla rete degli itinerari di interesse storico-testimoniale e paesaggistico.

2. Nelle more dell'applicazione delle categorie di valore previste dal comma 21 art. 8 NT del PAT, i coni visuali riportati in cartografia sono assimilati alla "categoria 1" per la quale si applica la disciplina di cui al successivo comma.

3. Per un tratto di 20 ml. in corrispondenza dei coni visuali e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolatura del cono ottico, non sono ammesse nuove costruzioni. Vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del paesaggio considerato (comma 22 art. 8 NT del PAT).

4. È vietato qualsiasi intervento che comporti l'alterazione o modifica dei caratteri percettivi del punto panoramico. Deve essere altresì garantita la conservazione e la sua accessibilità (comma 27 art. 8 NT del PAT).

5. Lungo le strade panoramiche per una profondità di 50 ml. ricadente all'interno delle zone E, E/css E/pd ed Ep, non è ammesso alcun tipo di nuova costruzione (esclusi gli ampliamenti) che alteri od ostacoli le visuali panoramiche (comma 30 art. 8 NT del PAT).

6. In cartografia di PI, ai sensi dell'art. 2.8 del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle NTO) del comma 5 dell'art. 32 delle NTA del PAT, sono individuate all'interno delle "*commitment zone*" le aree a elevata frequentazione pubblica che offrono particolari visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto nel Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni presenti nella Buffer Zone. Su tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.

Articolo 37 - AREE A VERDE PRIVATO (VP) - AREE PERTINENZIALI VINCOLATE (APV)

AREE A VERDE PRIVATO - VP

1. Il PI individua alcune aree che per la loro localizzazione, per l'uso e il contesto ambientale e paesaggistico sono definite *"aree a verde privato"* e sono destinate al mantenimento ed al rispetto del verde esistente.

2. Qualsiasi intervento all'interno di dette aree deve essere preceduto dall'approvazione di un progetto contenente il rilievo dello stato di fatto vegetazionale, le opere di giardinaggio, i percorsi, i camminamenti ed ogni altro elemento costituente l'insieme.

3. In queste aree sono consentiti:
- ampliamenti dell'esistente e nuove costruzioni nei limiti del 20% della volumetria esistente, purché gli interventi non comportino asportazione di alberi ed arbusti di valore d'impianto aventi altezza superiore a ml 5.00 e diametro > 40 cm;
- la realizzazione di strutture accessorie di giardinaggio e di arredo (serre, pergolati, caminetti, berceaux, barbecue, etc.) fino alla concorrenza massima di mq 20 di superficie coperta, quelle sportive ad uso privato prive di copertura;
- la conservazione ed eventuale nuovo impianto di siepi e di specie arboree rigorosamente locali appartenenti all'orizzonte vegetale del "piano basale" delle latifoglie eliofile con vegetazione sub-mediterranea e sub-montana con formazioni potenziali prevalentemente di latifoglie eliofile decidue; Si rinvia al PQAMA l'elenco delle specie vegetali consigliate.
- le colture di vigneto e frutteto esclusivamente legate all'autoconsumo familiare; sono vietati i nuovi impianti e reimpianti di vigneto/frutteto connessi a specifica attività agricolo-produttiva. È ammessa l'attività agricola nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Rurale e/o dal Regolamento sull'Uso dei Prodotti Fitosanitari per le eventuali colture (vigneto/frutteto) esistenti alla data di adozione della Variante n.1 al PI.

AREE PERTINENZIALI VINCOLATE - APV

4. Il PI individua alcune aree pertinenziali prive di capacità edificatoria ai sensi dell'art.7 della LR 4/2015.

5. In queste aree è solo consentita la realizzazione di strutture accessorie di giardinaggio e di arredo (serre, pergolati, caminetti, berceaux, barbecue, etc.) fino alla concorrenza massima di mq 20 di superficie coperta, nonché quelle sportive ad uso privato prive di copertura.

6. Sono ammesse le colture di vigneto e frutteto esclusivamente legate all'autoconsumo familiare; sono vietati i nuovi impianti e reimpianti di vigneto/frutteto connessi a specifica attività agricolo-produttiva. È ammessa l'attività agricola nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Rurale e/o dal Regolamento sull'Uso dei Prodotti Fitosanitari per le eventuali colture (vigneto/frutteto) esistenti alla data di adozione della Variante n.2 al PI.

TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO E RELATIVI SERVIZI

CAPO I - COORDINAMENTO URBANISTICO

Articolo 38 - ZONIZZAZIONE FUNZIONALE

1. Le componenti del sistema insediativo, riportate in grafia di PI, sono:

a) la struttura insediativa e residenziale storica comprendente le:
- ZTO A - zone di centro storico di Susegana, Castello di San Salvatore e di Collalto;
- ZTO A1 - zone di interesse storico e ambientale, Barco di Ponte della Priula e Cantina della Azienda Collalto di Susegana.

b) la struttura insediativa residenziale, nelle sue componenti costituite dalle:
- ZTO B - zone residenziali consolidate e di ristrutturazione;
- ZTO C1 - zone residenziali di completamento;
- ZTO C2 - zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi.

c) la struttura insediativa produttiva comprendente le:
- ZTO D - zone per insediamenti produttivi;
- ZTO Dc - zone per insediamenti produttivi terziari e commerciali;
- ZTO Dpl - zone per insediamenti produttivi per lavorazioni lapidee;
- ZTO Dt - zone per insediamenti turistico-ricettivi.

d) l'ambito agricolo comprende il territorio aperto e gli insediamenti diffusi:
- E - territorio agricolo;
- ZTO E/css - ambito agricolo di pregio del castello di San Salvatore;
- ZTO E/pd - ambito agricolo di pregio del Pedrè-Doline;
- ZTO E/gp - ambito a rischio idrogeologico della Golena del Piave;
- ZTO Ep - territorio agricolo periurbano caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario;
- ZTO Er - territorio agricolo caratterizzato dalla presenza di tessuto insediativo diffuso con funzione prevalentemente residenziale;
- ZTO Es - territorio agricolo da riqualificare e riconvertire, con presenza di degrado, elementi impropri e detrattori.

e) le zone destinate ad attrezzature e ad impianti di interesse pubblico, generale e di pubblica utilità comprende le:
- ZTO Fa - aree per l'istruzione;
- ZTO Fb - aree per attrezzature di interesse comune;
- ZTO Fc - aree a verde, attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;
- ZTO Fd - aree per parcheggi;
- ZTO Fe - aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di interesse pubblico e generale.

2. Per le zonizzazioni indicate in tavola a diversa scala, fa testo sempre la tavola a scala maggiore (a denominatore minore), posto che nelle tavole di PI alla scala 1:2.000 e 1:1.000, gli spessori dei segni che delimitano le ZTO e le UMI sono compresi negli ambiti stessi.

3. 3. Le case funerarie, così disciplinate dalla LR 18/2010 artt. 15 - 16 - 17, sono ammesse all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata AUC a condizione che siano rispettate le seguenti distanze: - 50 ml da strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

Articolo 39 - AZIONI STRATEGICHE

AREE IDONEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA

1. Con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 15 delle NT del PAT, il PI, ai fini di migliorare la qualità delle parti di territorio urbano e periurbano, individua le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana sia in relazione allo stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione alla localizzazione di servizi pubblici di interesse pubblico.
2. Il PI potrà individuare degli ambiti da assoggettare a Progettazione Unitarie e/o PUA, ai fini del miglioramento della qualità della struttura insediativa conformemente ai contenuti di cui al comma 18 art. 15 NT del PAT.

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, cambi di destinazione d'uso con o senza opere che aggravino il carico urbanistico, riqualificazione ambientale o che comunque interessino ambiti di particolare degrado che necessitano di una complessiva riorganizzazione e/o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, il Comune potrà richiedere la presentazione di un PUA e/o di una PU, definendo l'area di intervento con apposita deliberazione, da approvare secondo le quantità di cui al successivo articolo 67 e le modalità di cui al successivo articolo 77.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

4. Il PI individua le parti di territorio che necessitano di interventi finalizzati alla rigenerazione di parti dell'insediamento che saranno oggetto di processi di dismissione o riconversione come definiti al comma 19 art. 15 NT del PAT.

5. L'attuazione degli interventi è disciplinata dal PI, secondo le modalità previste per le singole ZTO (Ds e Fb).

6. Gli interventi di riqualificazione e riconversione, di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 15 delle NT del PAT, devono perseguire le seguenti finalità:
- verificare lo stato delle opere di urbanizzazione primaria e proporre i necessari interventi di adeguamento e potenziamento;
- incrementare la dotazione di spazi pubblici, in particolare parcheggi e verde, utilizzando a tale scopo gli interventi di ristrutturazione urbanistica, in particolare la riconversione di edifici produttivi obsoleti o dismessi;
- migliorare la qualità ambientale degli insediamenti, sia per quanto riguarda la sistemazione degli spazi pubblici che il coordinamento degli interventi privati.

CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

7. Il PI individua il seguente contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi "Area a sud di Via Colonna compresa tra il greto del Fiume ed il primo argine".
Gli obiettivi per il contesto sono i seguenti:
- Riduzione del rischio idraulico con il rinforzo ed il prolungamento dell'argine verso il Piave;
- Riorganizzazione e miglioramento dell'attività produttiva esistente finalizzata prioritariamente alla riduzione degli impatti verso l'ambito fluviale;
- Riduzione della pressione dovuta traffico pesante sulla viabilità locale e sul sistema insediativo con la realizzazione di una nuova bretella stradale che colleghi l'area produttiva con la SP34;
- Valorizzazione ai fini collettivi delle strutture militari dismesse.

8. Si richiamano altresì le disposizioni di cui all'art. 15 commi 54 e 55 delle NT del PAT.

COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DI RICONVERSIONE

9. In caso di interventi con cambio di destinazione urbanistica a fini residenziali o di utilizzo pubblico e/o collettivo, dovrà essere predisposta preventivamente un'indagine ambientale finalizzata alla verifica della compatibilità dell'intervento di riconversione.

CAPO II - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Articolo 40 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. Salvo diverse e specifiche disposizioni date nelle singole ZTO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
   a. residenza;
   b. uffici, sportelli bancari e assicurativi, agenzie, ambulatori medici e veterinari;
   c. attività commerciali, preferibilmente al piano terra degli edifici, nel rispetto delle disposizioni per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita di cui alla LR 31 dicembre 2012, n. 50 e s.m.i;
   d. attrezzature pubbliche, attività e servizi sociali, assistenziali, culturali e per il benessere e la cura delle persone;
   e. alberghi, pensioni, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
   f. teatri, cinematografi e attività di svago e di intrattenimento;
   g. attività artigianali di servizio con Snp fino ad un massimo di mq 100 per unità, con esclusione delle lavorazioni fonte di emissioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;
   h. autorimesse collettive pubbliche e/o private;
   i. officine di riparazione per veicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 3 volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di impianti di abbattimento delle emissioni;
   l. impianti sportivi privati e palestre, con Snp fino ad un massimo di mq 100;
   m. attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali.

2. Dalle zone residenziali sono esclusi edifici con le seguenti destinazioni:
   a. industrie e attività artigianali diverse da quelle compatibili, definite al precedente comma 1°, lettera g.;
   b. discoteche o sale da ballo;
   c. ospedali e case di cura;
   d. istituti di pena;
   e. mattatoi e laboratori di lavorazione delle carni vive;
   f. stalle, porcilaie, pollai e allevamenti in generale, pensioni per animali da affezione;
   g. le attività insalubri di 1^ e 2^ classe di cui agli elenchi emanati in applicazione dell'articolo 216 del RD. 1265/1934 e s.m.i.;
   h. nuove aperture e ampliamenti di sale da gioco ed esercizi alle stesse assimilati (LR 30/2016).

3. Per gli immobili esistenti e non soggetti a specifica disciplina, sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001.

4. Per gli immobili esistenti o loro porzioni ove vengano esercitate attività che risultino incompatibili ai sensi del presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di cui alle lettere a) e b) del DPR 380/2001.

5. In tutte le zone residenziali A, A1, B, C1 e C2 sono vietate le colture di vigneto e frutteto legate a specifica attività agricolo-produttiva. Sono ammessi i vigneti e frutteti o colture similari finalizzati all'autoconsumo familiare.

Articolo 41 - ZTO A - ZONE DI CENTRO STORICO

1. Il PI riconosce come luoghi a forte carattere identitario per l'intera comunità il Centro Storico di Susegana e i due siti storici del Castello di San Salvatore e del Castello di Collalto e prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti di interesse culturale presenti e delle aree contermini a detti siti. Tutti gli interventi devono essere diretti alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili e del paesaggio e devono essere realizzati con modalità di intervento, materiali e finiture coerenti con i valori da tutelare.

2. In assenza di strumento urbanistico attuativo approvato in queste zone non è consentita alcuna nuova edificazione, ma potranno essere ammessi gli interventi singoli previsti nel rispetto del grado di protezione assegnato dal PI. La progettazione delle zone di nuova formazione e/o di completamento limitrofe ai Centri Storici medesimi, dovrà prevedere viabilità, servizi e sedimi in sintonia con il tessuto originario, ed inoltre:

- nel caso di opere di risanamento e di ristrutturazione, i volumi edilizi non debbono superare quelli preesistenti, computati senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente, prive di valore storico-artistico; non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, senza tener conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per eventuali ristrutturazioni l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;
- le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico-artistico o ambientale;
- è vietata la demolizione per ricostruire.

CENTRO STORICO DI SUSEGANA

3. All'interno del centro storico così come determinato dalle tavole di PI sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo comunque finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, recupero e godimento ai fini residenziali del patrimonio edilizio.

4. Inoltre valgono le seguenti disposizioni:

Destinazioni d'uso:	Quelle previste al precedente articolo 40. Per gli edifici con particolare valore di storico - architettonico - ambientale vale quanto specificato al precedente articolo 26, ulteriori indicazioni o limitazioni possono essere contenute nella relativa scheda «B» di segnalazione e nelle sue eventuali Prescrizioni Minime di Intervento.
Interventi ammessi:	Tutti quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, compatibili con le eventuali limitazioni indicate dalle schede «B» di segnalazione e/o dalle "Prescrizioni minime di Intervento" relative a ciascuna unità edilizia, ovvero nei Piani Particolareggiati vigenti.
Modalità d'intervento:	Con intervento diretto o previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Nel caso di intervento su aree soggette a PUA approvato, in regime di attuazione del Piano prevalgono le norme di dettaglio in esso contenute anche qualora qui non integralmente riportate.
Altezza massima:	Per la nuova edificazione massimo viene fatto riferimento all'altezza massima indicata nell'eventuale strumento attuativo o nella tavola specifica del PI. Qualora si tratti di intervento in attuazione diretta delle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui al Repertorio del Centro Storico di Susegana, l'altezza non può essere maggiore di quella prevista e comunque mai superiore a quanto previsto all'art. 8 del D.M. 1444/68 ovvero la maggiore tra i fabbricati storici contermini, fatto salvo specifiche indicazioni diverse riportate nei repertori normativi.
Distanza dalle strade:	Per la nuova edificazione vige l'allineamento precostituito ovvero l'eventuale indicazione del PI ovvero del relativo PUA.
Distanze dai confini:	Per la nuova edificazione minimo ml 5.00 o distanze diverse previo accordo tra le parti opportunamente registrato. E' consentita l'edificazione in aderenza.
Distanze dai fabbricati:	Per la nuova edificazione ml 10 tra pareti finestrate; in caso di pareti non finestrate secondo accordo tra le parti per distanze diverse con un minimo di ml 6,00.
Edificazione esistente:	Mantiene i parametri esistenti salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.

Superficie scoperta:	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a verde inerbito ed arborato o a cortile pavimentato con materiali appartenenti alla tradizione locale

CENTRO STORICO DI COLLALTO

5. La Normativa Tecnica di Attuazione propria del Piano Particolareggiato di Collalto, nonostante la conclusione della vigenza di legge, viene fatta propria dal presente PI e mantiene la propria efficacia nel disciplinare gli interventi edilizi ed urbanistici all'interno di questo compendio storico del Comune di Susegana. Pertanto di seguito, sono riportate le regole dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano Particolareggiato di Recupero Ambientale del Centro Storico di Collalto".

Ai fini delle norme valgono le seguenti definizioni:

- inviluppo: è la sagoma esterna definita dalle sezioni tipo;
- sagoma limite: è il limite in pianta e sezione entro cui devono sorgere gli edifici all'interno del PP;
- allineamento: è il limite fisso su cui devono sorgere nella loro consistenza prevalente, i fronti degli edifici (è ammesso un avanzamento non superiore a 2 ml);
- fronte dei servizi: è il fronte dell'accesso principale al piano terreno delle attività commerciali, direzionali, artigianali di servizio e degli uffici pubblici;
- progetto unitario: è l'ambito entro cui è previsto l'obbligo di realizzazione di un unico progetto che definisca l'unità formale dell'intervento, prima del rilascio (delle singole concessioni) dei singoli permessi;
- comparto: è definito, ai sensi dell'art. 21 della LR 11/2004, come l'ambito che comprende edifici e aree da trasformare che costituiscono unità minima per un intervento unitario da attuare attraverso un'unica istanza di procedimento edilizio.

Procedure edilizie ed urbanistiche:
nei progetti, per tutti gli interventi architettonici è prevista la progettazione in scala 1:50, con indicazioni di dettaglio. Il progetto dovrà riguardare anche le aree di pertinenza e dovrà dimostrare la corrispondenza con il PP. L'eventuale progetto unitario previsto dal PP, dovrà essere esteso, ove previsto, all'intero comparto.

Materiali da impiegare:

a) per le coperture è prescritto l'impiego di coppi in laterizio e/o rame;
b) sporti dei tetti in legno con travi a vista;
c) grondaie in rame a sezione tonda;
d) per i paramenti esterni, nella realizzazione degli edifici, è prescritto l'impiego di mattoni a faccia vista, o lastre di pietra naturale, o intonaci esterni a base di calce con colori in pasta costituiti da polvere di mattoni o pietre naturali (marmo) macinate;
e) serramenti del piano terra in ferro e/o legno;
f) serramenti degli altri piani in ferro e/o legno, con ante d'oscuro in legno dipinte a smalto;
g) solai in legno con travi a vista (per le abitazioni restaurate, ristrutturate parzialmente o globalmente);
h) muri di recinzione in mattoni faccia a vista, pietra, sasso;
i) pavimentazioni esterne con sestino in cotto o in gres, pietra, ciottoli di fiume.

Verde naturalistico:
è costituito da aree verdi private di interesse pubblico per il carattere di pregio ambientale.
Per l'area è ammesso l'uso pubblico a fini ricreativi.
Per l'area può essere approvato dal Consiglio Comunale un progetto di attrezzatura di servizio ai visitatori. Il progetto può essere di iniziativa privata, pubblica o convenzionato per l'equo riparto degli oneri di attrezzatura, uso e manutenzione.
Il Comune, al fine di assicurare il mantenimento e la funzione sia ambientale che di uso pubblico, può espropriare l'area.
Ogni opera di modificazione ambientale deve essere autorizzata.
Gli interventi sulle essenze vegetali, nel rispetto delle indicazioni del PP, devono essere informati alle migliori regole forestali.
Le eventuali attrezzature di servizio ai visitatori devono essere correttamente inserite nell'ambiente e funzionalmente collegate ai sentieri.
I materiali delle attrezzature devono essere di tipo naturale, è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumetrie.

Zona agricola:
è costituita da aree verdi private di interesse pubblico per il carattere di pregio ambientale.
L'uso dell'area è esclusivamente agricolo.
Il Comune, al fine di assicurare la funzione ambientale di interesse pubblico, può espropriare l'area.
Ogni opera di modificazione ambientale deve essere autorizzata.
L'uso agricolo deve tenere conto delle indicazioni del PP.

L'area è in edificabile, ma può essere computata ai fini dell'edificabilità delle aree agricole esterne al PP.

Verde privato:
è costituito da aree verdi private.
L'uso dell'area è di pertinenza della funzione residenziale.
Il Comune al fine di assicurare il corretto uso, vigila ed eventualmente rilevasse la realizzazione di opere ed usi senza titolo, ordina ed esegue il ripristino ai sensi dell'articolo 91 della LR 61/1985.
L'area va mantenuta a tappeto erboso come indicato dal PP.
Sono esclusi depositi di ogni genere, arredi, strutture anche precarie, opere edilizie e movimenti di terreno.

Ambito Monumentale, Mura e Manufatti Fortificati:
costituiscono aree e manufatti di valore storico e monumentale.
L'uso degli stessi è di pertinenza delle funzioni previste dal PP.
Il Comune al fine di assicurarne il mantenimento e l'uso collettivo di tipo culturale, può espropriarli.
Ogni intervento deve essere autorizzato sulla base di un'indagine e rilievo particolareggiati.
Gli interventi devono essere informati alla vigente "carta del restauro" ed alle più recenti istruzioni e raccomandazioni ministeriali.

Insediamenti:
sono gli edifici privati e pubblici esistenti e previsti con le rispettive pertinenze ed opere di urbanizzazione, gli usi, i modi di intervento, i tipi d'intervento ed i parametri sono di seguito specificati:

le destinazioni indicate dal PP sono le seguenti:

- R (residenziale): sono ammessi alloggi, sono escluse le destinazioni complementari terziario commerciali, terziario direzionali, i servizi pubblici e di interesse collettivo e l'artigianato di servizio;
- RS (residenziale e servizi): sono ammessi alloggi e al piano terra, le destinazioni complementari di cui al precedente alinea;
- B (bar e ristoro): sono ammesse le destinazioni a bar e ristorante al piano terra e l'affitto di camere al piano superiore. E' inoltre ammesso un alloggio di servizio all'attività;
- T (ricettivo alberghiero): sono ammessi gli usi propriamente alberghieri e le destinazioni complementari come ad esempio: sala riunioni, esposizioni, conferenze, ristorante, spettacoli e manifestazioni; inoltre sono ammesse attrezzatura ricreative e sportive;
- I (istruzione), C (interesse comune), P (parcheggi), Viabilità, Reti tecnologiche: sono le attrezzature ed opere di urbanizzazione di cui alla L. 847/1964 e del D.M. 1444/1968.

Gli specifici usi del suolo sono indicati nella relativa tavola del PP; in particolare il Sindaco vigila sul decoro delle pertinenze indicate a giardino, orto e prato.

Gli insediamenti devono essere attuati previo rilascio di permesso di costruire se privati, o sulla base di un progetto esecutivo se comunali, come previsto dalla normativa vigente. La progettazione dovrà avere gli elaborati ed i contenuti indicati dalla presente normativa. Relativamente alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione, il Comune, in luogo della realizzazione diretta, può demandare l'esecuzione ai privati, garantendo, con apposita convenzione, il perseguimento delle finalità pubbliche.

I tipi di intervento sono riferiti alle essenze vegetali ed agli edifici. I tipi di intervento sulle essenze vegetali sono indicati dal PP e di seguito specificati:

1. Conservare: mantenimento dell'area a verde con leggeri interventi di eliminazione delle piante morte, deperenti, sottomesse e valorizzazione delle essenze naturali e dell'eventuale innovazione presente.
2. Diradare: eliminazione delle piante morte o malformate non in grado di garantire un regolare sviluppo nel tempo e introduzione per nuclei, di specie a carattere arboreo e arbustivo autoctone.
3. Selezionare: eliminazione delle specie estranee all'ambiente ed infestanti.
4. Eliminare totalmente: eliminazione dei soggetti che versano in precarie condizioni vegetative con notevoli segni di deperimento, insecchimento e ingiallimento della chioma.
5. Sostituire: eliminazione e sostituzione delle specie fuori area con caratteristiche vegetazionali e tecnologiche del legname non in grado di garantire una stabilità e continuità nel tempo.

I tipi di intervento previsti dal PP e riferiti agli edifici sono di conservazione dei fabbricati esistenti o di nuova edificazione (compresa la riedificazione).

Tutti i nuovi edifici vanno adeguati alle norme sismiche; per gli edifici conservati va perseguito il miglioramento statico nei limiti degli interventi sottoelencati.

Gli interventi conservativi sono indicati nell'apposita tavola del PP e di seguito specificati:

1. Restauro: opere di conservazione e valorizzazione dell'organismo e ripristino dei caratteri tipologici, mediante ripristino delle parti alterate; consolidamento, anche con sostituzione delle parti non recuperabili, qualora compatibile, degli impianti essenziali. Sulla base di idonea documentazione storica e tipologica, comprovante l'ammissibilità di un intervento di risanamento conservativo, sono ammesse

opere di conservazione e valorizzazione dell'organismo, ripristino dei caratteri tipologici, inserimento di elementi ed impianti richiesti per consentire destinazioni d'uso compatibili;
2. Ristrutturazione parziale: opere di conservazione e valorizzazione dei muri perimetrali e della copertura; ripristino dei caratteri tipologici e degli elementi interni di particolare valore, diversamente gli elementi interni possono essere modificati.
3. Ristrutturazione globale: opere di conservazione e ripristino dei caratteri tipologici anche mediante sostituzione di parti strutturali.

Sono provvisoriamente ammesse, prima dell'attuazione del PP, se compatibili con le previsioni del piano stesso, le opere di risanamento conservativo degli edifici esistenti.

Le soluzioni progettuali formali sono indicate dalle relative tavole del PP.

I dati dimensionali per gli edifici nuovi e conservati sono quelli risultanti dalle rispettive tavole del PP e dalle sezioni tipo, per ogni edificio dal n. 1 al n. 27.

Per gli edifici conservati le misure di progetto vanno verificate con le attuali, in fase di progetto esecutivo.

Per gli edifici esistenti e conservati è ammesso, ai sensi dell'art. 80 della LR 61/1985, ultimo comma, il superamento del volume di progetto per rivestimenti esterni di spessore non superiore a 5 cm, consolidamenti di murature e/o adeguamenti alla L. 373/76 e successive modificazioni.

La soluzione formale, indicata nel PP, per gli edifici, è di massima vincolante; ai fini di una migliore e più puntuale definizione architettonica, possono essere proposte soluzioni alternative, con progetto esteso all'intero fabbricato o cortina o schiera di fabbricati, nel rispetto dei tipi di intervento per gli edifici esistenti; dell'allineamento; del carico volumetrico definito dalle piante e dalle sezioni tipo (è ammessa una riduzione volumetrica massima del 10%); della superficie coperta definita dalle piante (è ammesso un incremento della superficie coperta massimo del 10%).

Dove è indicata la sagoma limite, in sezione, sono ammesse modificazioni entro tale limite; ove non è indicata la sagoma limite in sezione è vincolante l'inviluppo della sezione tipo (in tal caso sono possibili modifiche interne nel rispetto dell'inviluppo, del numero dei piani e dell'ordine delle aperture in facciata).

Le sezioni in tal modo definite possono variare collocazione all'interno della sagoma limite definita in pianta, mantenendo l'orientamento.

Tali progetti, qualora ritenuti migliorativi, a giudizio della Commissione appositamente istituita dal Comune per l'esame dei progetti di attuazione del PP, vengono assunti come direttive comunali e sono vincolanti per i successivi interventi.

La soluzione progettuale per le opere di urbanizzazione primaria è indicata nelle apposite tavole del PP.

6. Fatte salve le disposizioni relative agli immobili oggetto di tutela (gradi di protezione 1, 2 e 3a), in caso di interventi di ampliamento di edifici o di nuova edificazione è ammesso l'utilizzo del Credito Edilizio (C.E. o C.E.R.) di cui all'art.69 esclusivamente mediante Accordo Pubblico Privato ex art.6 LR 11/2004.

Articolo 42 - ZTO A1 - ZONE DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE

1. Le ZTO A1 comprendono le parti del territorio consolidato per le quali il PI prevede la tutela ed il mantenimento degli edifici e delle pertinenze architettoniche e dei manufatti di archeologia industriale di grande rilevanza e unicità storico testimoniale.

2. Nello specifico gli ambiti ricadenti in tale classificazione sono:
- Aree delle Cantine Collalto;
- Chiesa di S. Maria Annunziata;
- Ex Filanda complesso Barco

3. Per gli edifici esistenti e legittimi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto degli obiettivi di tutela, della specifica disciplina dei gradi di protezione e del vincolo monumentale. Ai fini della conservazione e valorizzazione dei luoghi dovrà essere presentato un progetto unitario di sistemazione delle aree a verde e di arredo, con particolare riferimento alla definizione dei materiali e dei colori ammessi.

4. Particolare cura va prestata alla tutela e alla salvaguardia del verde privato e pertinenziale, a parco e a giardino.

5. Per i fabbricati ricadenti all'interno della ZTO A1.01 (Cantine Collalto) è ammesso il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso.

6. Vanno altresì rispettate le disposizioni contenute nelle eventuali Schede Normative di cui al Repertorio Normativo e i criteri per gli interventi nelle aree di valore ambientale di cui al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

7. Fatte salve le disposizioni relative agli immobili oggetto di tutela (gradi di protezione 1, 2 e 3a), l'eventuale nuova edificazione, oltre a quanto già previsto dalle eventuali Schede Normative, è ammessa solamente con l'utilizzo del Credito Edilizio (C.E. o C.E.R.) di cui all'art. 69 esclusivamente mediante Accordo Pubblico Privato ex art.6 LR 11/2004.

Articolo 43 - ZTO B - ZONE RESIDENZIALI CONSOLIDATE E DI RISTRUTTURAZIONE

1. Comprendono le parti del territorio consolidato, diverse dalle ZTO A e A1, per le quali il PI prevede la conferma del tessuto urbano, la ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici e/o di complessi e insiemi edilizi anche mediante interventi di riabilitazione e rigenerazione urbana, oltre al completamento dell'edificazione di eventuali lotti inedificati.

2. Possono inoltre comprendere alcune parti di territorio già destinate ad attività produttive e altre funzioni non più compatibili con i caratteri prevalentemente urbani e per le quali si prevede la riconversione e la riqualificazione mediante interventi di rigenerazione urbana, ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

3. In queste zone il PI si attua mediante ID, salvo il caso in cui non sia richiesta la Progettazione Unitaria (PU) o la formazione di un PUA.

4. Per gli edifici esistenti e non sottoposti a grado di protezione, sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'articolo 3 del DPR 380/2001. E' consentito l'ampliamento sino al raggiungimento degli indici o delle quantità di Snp stabilite per la ZTO.

5. L'edificazione nelle ZTO "B" è regolata dalle seguenti norme:
   If (Snp) = variabile da 0,40 a 0,55 mq/mq; valgono comunque gli indici riportati nel cartiglio di zona delle Tavole 3;
   L'indice If è aumentato del 15% in caso di utilizzo di Crediti Edilizi (C.E.) e del 25% in caso di utilizzo di Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (C.E.R), fermo restando il rispetto dei seguenti parametri;
   P = 3;
   H = 9,50 ml;
   Dc = 5,00 ml;
   Ds = 5,00 ml;
   Df = 10,00 ml;
   IP = 20% di Sf;

Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti, che alla data di adozione del presente PI abbiano completamente saturato l'indice di utilizzazione fondiaria, è altresì ammesso l'ampliamento fino al limite di 50 mq di Snp per alloggio. Dovranno comunque essere sempre rispettati i restanti parametri di zona di cui al presente comma.
Tali parametri possono variare in relazione a specifici contenuti riportati in cartografia, nelle tabelle del dimensionamento, nelle Schede Normative del Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

8. Gli specifici e puntuali indici e parametri di PUA vigenti prevalgono sui quelli generali di zona.

Articolo 44 - ZTO C1 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Comprendono le parti del territorio consolidato, totalmente o parzialmente edificate, in ambito urbano e/o periurbano, diverse dalle zone A e dalle zone B, per le quali il PI prevede il completamento dell'edificazione e l'eventuale ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici o di insiemi edilizi.

2. In queste zone il PI si attua mediante ID, salvo il caso in cui non sia richiesta la Progettazione Unitaria (PU) o la formazione di un PUA.

3. Per gli edifici esistenti e non sottoposti a grado di protezione, sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'articolo 3 del DPR 380/2001.

4. L'edificazione nelle ZTO "C1" è regolata dalle seguenti norme:
   If = variabile da 0,15 a 0,30 mq/mq di Snp;
   L'indice If è aumentato del 10% in caso di utilizzo di Crediti Edilizi (C.E.) e del 20% in caso di utilizzo di Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (C.E.R), fermo restando il rispetto dei seguenti parametri;
   P = 2;
   H = 7,50 ml;
   Dc = 5,00 ml;
   Ds = 5,00 ml;
   Df = 10,00 ml;
   IP = 30% di Sf;

Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti, che alla data di adozione del presente PI abbiano completamente saturato l'indice di utilizzazione fondiaria, è altresì ammesso l'ampliamento fino al limite di 50 mq di Snp per alloggio. Dovranno comunque essere sempre rispettati i restanti parametri di zona di cui al presente comma.
Tali parametri possono variare in relazione a specifici contenuti riportati in cartografia, nelle tabelle del dimensionamento, nelle Schede Normative del Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

5. Gli specifici e puntuali indici e parametri di PUA vigenti, prevalgono sui quelli generali di zona.

6. Per le ZTO C1/201, C1/25, C1/47, C1/50 e C1/65 dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali contenute rispettivamente nelle schede n. 03, 18, 42, 23 e 45 Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.

Articolo 45 - ZTO C2 - ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI

1. Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale in fregio ai nuclei e ai centri urbani.

2. In queste zone il PI si attua attraverso PUA e, nel caso di aree che per caratteristiche insediative, dimensioni e collocazione territoriale, mediante la formazione di PU. In ogni caso la dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista nel PUA o nel PU, deve rispettare i valori storico culturali e testimoniali eventualmente presenti nelle aree circostanti, di cui al precedente art. 26 e le altre eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche Schede Normative di cui al Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

3. Ai fini dell'edificazione, nelle ZTO "C2" valgono le seguenti norme:
   It = variabile da 0,10 a 0,35 mq/mq di Snp come puntualmente indicato nel cartiglio di zona;
   L'indice It di cui sopra è aumentato del 30% in caso di utilizzo di Crediti Edilizi (C.E.);
   P = 2;
   H = 7,50 ml;
   Dc = 5,00 ml;
   Ds = 5,00 ml;
   Df = 10,00 ml;
   IP = 30% di St;
   DA = 2 alberi/100 mq Snp;
   DAr = 2 arbusti/100 mq Snp.

Nel caso non sia possibile rispettare il parametro della densità arborea e arbustiva la quota mancante sarà monetizzata e realizzata dal Comune nell'implementazione delle aree verdi.

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

4. Sono classificate ZTO C2 anche le aree già sottoposte a Piano di Lottizzazione, identificate in grafia di PI con l'acronimo "v/PUA", per le quali si applicano le norme originarie di ciascun Piano, in relazione al precedente articolo 19. La verifica dei parametri edilizi dovrà rispettare i contenuti dell'art. 5 del Regolamento Edilizio comunale.

5. Per il sub-ambito A1 indicato in cartografia di PI ricadente all'interno della ZTO C2/27 si applicano le carature urbanistico-edilizie del relativo PUA ad esclusione dell'obbligo di realizzazione del porticato e della tipologia edilizia.

CAPO III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - IMPIANTI PRODUTTIVI IN ZONA IMPROPRIA

Articolo 46 - ZTO D - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Le ZTO D comprendono le aree destinate all'insediamento delle attività produttive, agli impianti industriali, artigianali e per la lavorazione e la produzione di beni e servizi.

2. Rientrano tra le attività e gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi alle attività agroindustriali, esercizi di vicinato, direzionali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, logistica, centri di stoccaggio e i servizi di telecomunicazioni.

3. Nelle ZTO D sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
   a. attività produttive, industriali, artigianali e di servizio alle imprese;
   b. attività fieristiche, mostre, impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini;
   c. impianti ed attività a servizio del traffico (rimessaggi, garage, autofficine, laboratori, distributori di carburante, ecc.);
   d. attività per la spedizione di merci, deposito di automezzi, corrieri, logistica, ecc.;
   e. attività commerciali all'ingrosso, depositi e stoccaggi;
   f. attività di ristorazione-somministrazione alimenti e bevande, esercizi di vicinato, nella misura massima del 20% della superficie lorda di pavimento della singola unità immobiliare e comunque per una quantità massima non superiore a 250 mq di superficie di vendita;
   g. impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate;
   h. palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto;
   i. insediamenti di tipo agro-industriale;
   l. uffici pubblici e privati;
   m. abitazioni per il titolare dell'impresa o il personale di custodia, nella misura massima di 100 mq di SNP per edificio produttivo, da realizzare in aderenza o in adiacenza al corpo di fabbrica principale o in esso compreso, nonché di edifici di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti, mense, spogliatoi, uffici e mostre connessi alle attività di produzione;
   n. nuove sale da gioco ed esercizi alle stesse assimilati (art.54 LR 30/2016).

Sono inoltre ammesse riconversioni produttive ai sensi del DPR 160/2010 e Legge Regionale n. 55/2012, limitatamente alle aree coperte e ai volumi esistenti;
Viene ammessa l'attività di stoccaggio gomme purché ciò avvenga in condizioni protette, non sul fronte strada e sempre in limitata quantità su specifico parere dell'autorità preposta al rilascio del titolo abilitativo, dell'ULSS, dell'ARPAV e della Provincia.
E' consentito il mantenimento delle attività commerciali esistenti purché legittime senza modifica delle superfici e del numero delle unità immobiliari. In caso di modifica del numero delle unità immobiliari esistenti la cui fusione o divisione determina la creazione di una media struttura deve essere prevista, ove consentita, la variazione in zona Dc come disciplinato dalle presenti NTO.

4. Nelle ZTO D sono ammesse altresì le seguenti destinazioni qualora indicate puntualmente in specifica scheda normativa:
   a. attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, laboratori scientifici, clinici, farmaceutici, centri medico-sanitari e simili;

b. centri direzionali e centri polifunzionali per la cura della persona, palestre, centri benessere, sale riunioni, centri convegni e congressi, attività di intrattenimento, sale cinematografiche, ecc..

5. In coerenza con quanto definito all'art. 15 delle NTO del PAT, il PI individua un ambito a potenziale destinazione commerciale lungo il fronte posto su via Dei Colli con accesso diretto dalla stessa. all'interno del quale è possibile insediare attività commerciali di media struttura di vendita fino al limite di 1.500 mq, attività di ristorazione, pubblici esercizi, fatto salvo il rispetto della dotazione di standard previsti dall'art. 24 delle NTO.

6. Ai fini dell'edificazione, nelle ZTO "D" valgono le seguenti norme:
If o It (Sc) = 0,60 mq/mq;
H = 10,00 ml, con esclusione di volumi tecnici ed impianti tecnologici (maggiori altezze possono essere ammesse per documentate esigenze di carattere tecnico);
Ds = 12,00 ml dalle strade comunali, 20,00 ml dalle strade provinciali e statali ovvero su allineamento precostituito salvo diversa indicazione contenuta nelle tavole del PI;
Dc = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml;
parcheggi: vedi articolo 24 delle NTO;
verde = 10% della Sf.
IP = 30% di Sf;
DA = 1 alberi/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;
DAr = 1 arbusti/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;
Nel caso non sia possibile rispettare il parametro della densità arborea e arbustiva la quota mancante sarà monetizzata e realizzata dal Comune nell'implementazione delle aree verdi.
Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

7. Sono classificate ZTO D anche le aree già sottoposte a Piano di Lottizzazione, identificate in grafia di PI con l'acronimo "v/PUA", per le quali si applicano le norme originarie di ciascun Piano, in relazione al precedente articolo 19. La verifica dei parametri edilizi dovrà rispettare i contenuti dell'art. 5 del Regolamento Edilizio comunale.

8. Gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all'articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al RD.1265/1934 e successive modifiche sono consentiti esclusivamente nelle ZTO D specificatamente individuate dal PI.

9. Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001. In presenza di edifici con destinazione residenziale è ammessa la riconversione d'uso come locali accessori di superfici esistenti poste in aderenza, nella misura massima del 25% della SNP esistente destinata ad abitazione.

10. In coerenza con le prescrizioni contenute al comma 6 dell'art. 15 "Azioni strategiche" delle NT del PAT, nelle aree ricadenti all'interno delle zone di urbanizzazione consolidata "Ambiti di localizzazione di grandi strutture di vendita esistenti (S)" è consentita la riclassificazione in ZTO Dc di cui al successivo articolo, mediante puntuale istanza e successiva procedura di Variante Urbanistica.

11. Per le ZTO D/28 e D/43 dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali contenute rispettivamente nelle schede n. 33 e 36 della Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.

12. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, con superficie utile superiore a 500 mq, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è fatto obbligo l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto.

13. All'interno dell'ambito "S" individuato in tavola b04 del PAT è ammesso l'insediamento di attività commerciali (senza limitazioni di superficie), attività di ristorazione, pubblici esercizi, fatto salvo il rispetto della dotazione di standard previsti dall'art. 24 delle NTO.

Articolo 47 - ZTO Dc - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TERZIARI E COMMERCIALI

1. Il PI disciplina e individua le ZTO Dc destinate agli insediamenti a specifica destinazione commerciale, atte ad ospitare le medie e grandi strutture di vendita, i parchi commerciali, le attività commerciali a grande fabbisogno di superficie scoperta, per l'esposizione di macchine, attrezzature e per lo stoccaggio di prodotti, materiali e merci all'aperto.

2. Per le parti di territorio comprendente parti di tessuto consolidato e parti di tessuto di trasformazione, ricadenti negli "Ambiti di localizzazione di grandi strutture di vendita esistenti (S)" del PAT, è consentita la nuova conformazione in ZTO Dc, mediante puntuale istanza e successiva procedura di Variante Urbanistica, fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e delle direttive di cui all'articolo 15, commi 36 e 37 delle NT del PAT.

3. All'interno delle ZTO Dc valgono le seguenti disposizioni:
If o It (Sc) = 0,30 mq/mq;
H = 10,00 ml, con esclusione di volumi tecnici ed impianti tecnologici
Ds = 10,00 ml dalle strade comunali;
Ds = 20,00 ml dalle strade provinciali e statali;
Dc = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml;
parcheggi: vedi articolo 24 delle NTO e L.R. 50/2012;
verde = 10% della Sf.
IP = 30% di Sf;
DA = 1 alberi/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;
DAr = 1 arbusti/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;
Nel caso non sia possibile rispettare il parametro della densità arborea e arbustiva la quota mancante sarà monetizzata e realizzata dal Comune nell'implementazione delle aree verdi.
Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

4. Nelle aree ricadenti all'interno di parco commerciale classificate in ZTO Dc/07-08, si applica la speciale normativa regionale. Ogni intervento, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, può avvenire previo PUA che si estende a tutto l'ambito. Tale piano attuativo dovrà prevedere interventi di razionalizzazione della viabilità contermine.

5. Limitatamente alle attività produttive non commerciali già esistenti in questa zona, è consentito il raggiungimento del rapporto di copertura fino ad un massimo del 60%.

6. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, con superficie utile superiore a 500 mq, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è fatto obbligo l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spezio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto.

7. Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001. In presenza di edifici con destinazione residenziale è ammessa la riconversione d'uso come locali accessori di superfici esistenti poste in aderenza, nella misura massima del 25% della SNP esistente destinata ad abitazione.

Articolo 48 - ZTO Dpl - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER LAVORAZIONI LAPIDEE

1. Il PI individua le zone per insediamenti produttivi per la lavorazione di lapidei su particolari ambiti produttivi pertinenti ad attività esistenti consolidate nel tempo.

2. Si tratta di ambiti di riqualificazione e riconversione, con specifica classificazione di "aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto" e per le quali valgono le direttive di cui all'art. 15 comma 20 delle NT del PAT.

3. Per localizzazione, morfologia e tipologia produttiva, queste zone, di particolare fragilità ambientale e paesaggistica, in quanto ricadenti nell'alveo fluviale del fiume Piave e sottoposta a vincolo PAI (zona F = area fluviale), in cui valgono le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle Norme di Attuazione di cui al DLgs 152/2006, allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012, non sarebbero edificabili. Pur tuttavia, in considerazione della loro importanza economica ed occupazionale e dell'assoluta necessità di non delocalizzarle sul territorio, queste aree possono mantenere l'attuale destinazione, fatti salvi i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 3 del dPR 380/2001 e smi.

4. Per le ZTO Dpl/1 e Dpl/2 gli eventuali interventi di cui alle lettere d), e), f) dell'articolo 3 del dPR 380/2001 e smi, sono subordinati alla formazione di un PUA da approvare in seguito alla sottoscrizione di un Accordo ex art. 6 LR 11/2004.

5. Le aree ricadenti all'interno dei "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi", di cui all'art. 39 delle NTO e comprendenti:
- a nord-ovest l'area di urbanizzazione consolidata ZTO Dpl/3, Dpl/4 (lavorazioni lapidee Grigolin), ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili;
- nella parte centrale e lungo i margini nord-est: territorio agricolo;
- nella parte sud-est un "ambito di riqualificazione e riconversione Fb/32 (quest'ultimo investito anche da "aree nucleo" della Rete ecologica),

sono assoggettate alla sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 7 LR 11/2004.

Articolo 49 - ZTO Dt - ZONE PER INSEDIAMENTI TURISTICO-RICETTIVI

1. Il PI individua le zone per insediamenti produttivi con specifica destinazione per attività turistico-ricettive, di cui alla LR 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico in materia di turismo" e della LR 14 giugno, 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" n. 11, che, per quanto attiene la specifica tipologia di attività, si richiamano gli artt. 23, 24, 25, 26, 27 di quest'ultima.

2. La attività turistico-ricettive sono compatibili sia all'interno del tessuto consolidato, sia in ambiti insediativi diffusi e/o isolati, sul territorio agricolo e collinare.

3. Sono ammesse anche le seguenti attività complementari quali: la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i centri servizi, le attrezzature commerciali.

4. All'interno delle ZTO Dt valgono le seguenti disposizioni:
If (Snp) = 0,20 mq/mq;
C = 50% di Sf
H = 8,50 ml con con esclusione di volumi tecnici ed impianti tecnologici
Ds =10,00 ml dalle strade comunali;
Ds = 20,00 ml dalle strade provinciali e statali;
Dc = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml;
parcheggi:
a) privati vedi articolo 24 delle NTO e L.R 11/2013;
b) pubblici = 1 mq su 1 mq di S lorda di pavimento
verde = 10% della Sf.
IP = 30% di Sf;
DA = 1 alberi/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;
DAr = 1 arbusti/100 mq Sc; tale parametro si applica nei comparti con obbligo di PUA;
Nel caso non sia possibile rispettare il parametro della densità arborea e arbustiva la quota mancante sarà monetizzata e realizzata dal Comune nell'implementazione delle aree verdi.
Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni riportate nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

5. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizione delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali e delle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto paesaggistico.

6. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, con superficie utile superiore a 500 mq, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è fatto obbligo l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spezio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto.

7. In presenza di edifici con destinazione residenziale è ammessa la riconversione d'uso come locali accessori di superfici esistenti poste in aderenza, nella misura massima del 25% della SNP esistente destinata ad abitazione.

Articolo 50 - ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

1. Il PI disciplina gli interventi edilizi sugli insediamenti industriali, artigianali e localizzati in difformità dalle destinazioni di zona.

2. Il PI individua le attività produttive ubicate in zona impropria, recependo le Schede puntuali redatte ai sensi della LR 11/1987 e dell'articolo 30 della LR 61/1985, che assegnano alle stesse una potenzialità edificatoria secondo criteri di compatibilità localizzativa, igienico-sanitaria e ambientale approvate con il previgente PRG.

3. Per le strutture di attività esistenti in zona impropria, comprese quelle da bloccare e da trasferire, sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, lett. a), b), c) del D.P.R. 380/2001 e le disposizioni degli articoli 6, 36 e 37 della LR 11/2004 e della LR 31 dicembre 2012, n. 55.

4. Gli interventi di ampliamento e di sistemazione degli spazi, sia coperti che scoperti, dovranno essere oggetto di progetto unitario per l'intero ambito di pertinenza dell'attività. In tale caso l'intervento dovrà essere assoggetto a convenzionamento ovvero accompagnato da apposito atto d'obbligo.

5. In coerenza con il comma 2 dell'art. 17 della LR 11/2004 e in conformità con il PAT e con la pianificazione sovraordinata, l'Amministrazione Comunale può procedere a specifiche varianti finalizzate all'individuazione di nuove schede di "attività produttiva in zona impropria", mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 77 delle NTO. La nuova schedatura dovrà essere corredata da una specifica convenzione/atto d'obbligo comprensiva degli impegni perequativi e compensativi necessari. La procedura semplificata di cui al successivo articolo 77 delle NTO potrà essere eseguita solo in assenza di capacità edificatoria aggiuntiva rispetto al PI vigente.

CAPO IV - TERRITORIO AGRICOLO

Articolo 51 - TERRITORIO AGRICOLO DESTINATO ALLA FUNZIONE PRODUTTIVA PRIMARIA

1. Il territorio agricolo è destinato all'insediamento ed all'esercizio dell'attività agricola, alla conservazione dei valori naturalistici ed ambientali ed al contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano.

2. Il PI, sulla base degli obiettivi strategici del PAT e con riferimento all'art. 17 delle NT del PAT medesimo, promuove le azioni trasformazioni del territorio agricolo, disciplina gli interventi edilizi, urbanistici, sull'ambiente e sul paesaggio, in conformità ai contenuti degli articoli 43, 44 e 45 della LR 11/2004, nonché del D.Lgs 227/2001, della DGR 2495/2006, della legge 29 dicembre 2003, n° 378 e del DM 6 ottobre 2005.

3. Il territorio agricolo è così articolato e suddiviso:
- E – "Territorio agricolo";
  - E/css – "ambito di pregio del Castello San Salvatore";
  - E/pd – "ambito di pregio del Pedrè Doline";
  - E/gp – "ambito a rischio idrogeologico della Golena del Piave";
- Ep – "Territorio agricolo periurbano caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario";

- Er – “Territorio agricolo caratterizzato dalla presenza di tessuto insediativo diffuso con funzione prevalentemente residenziale;
- Es – “Territorio agricolo da riqualificare e riconvertire, con presenza di degrado, elementi impropri e detrattori”

4. DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITA’ AGRICOLA

4.1 Salvo specifiche norme previste ai precedenti articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 riguardanti la Rete Ecologica e specifiche prescrizioni delle Zone E/css, E/pd, Egp, sono sempre consentite le sistemazioni agrarie che comprendano movimenti di terra purché con limitate alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm).). Le sistemazioni agrarie che comportino movimenti di terra superiori ai 50 cm, per appezzamenti di qualsiasi entità e superficie, sono assoggettate al rilascio di idoneo titolo abilitativo.

4.2 In tutte le zone agricole, in conformità con l’art.3.14 e punto B2 del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO), le categorie di intervento funzionali all’attività agricola e relativo titolo abilitativo sono le seguenti:

a) Interventi di *Trasformazione Strutturale e permanente del suolo* elencati al punto B2.1 lettera a): Permesso di Costruire;
b) Interventi di *Recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale* elencati al punto B2.1 lettera b): SCIA;
c) Interventi di *Manutenzione Straordinaria* elencati al punto B2.1 lettera c): SCIA

Gli interventi di *Gestione e Miglioramento Fondiario* di cui al punto B2.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico sono soggetti ad attività libera.
La documentazione tecnica da presentare per il rilascio del titolo abilitativo dovrà rispettare le disposizioni di cui al punto B2.3 delle Linee Guida.

4.3 Nell’impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nel caso di movimenti terra deve essere ripristinato lo strato superficiale con terreno vegetale naturale presente nel sito stesso;
- oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo;
- le aree non piantumate devono essere inerbite;
- sono vietati tutori in cls ordinario nelle aree a vincolo.

4.3bis Nelle zone agricole all’interno delle aree dell’ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), come previsto dall’art. 3.17 del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO), non sono consentiti:

a) movimenti di terra che determinino un’alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l’eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi;
b) la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l’asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;
c) l’eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;
d) la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);
e) l’eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954, (IDT-RV2.0) riportato a titolo ricognitivo nella tavola 5 del PI;
f) il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;
g) il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l’utilizzo di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;
h) l’uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;
i) l’eliminazione delle “unità colturali originarie”, compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d’interesse storico;

j) paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;
k) movimenti terra con sterri e riporti superiori a 1,00 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;
l) la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità;
m) l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.

4.3ter Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio (punto B1.1.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico - Appendice n.1 alle presenti NTO). I contenuti dei relativi progetti dovranno essere conformi alle disposizioni del punto B1.1.2 delle Linee Guida.
I movimenti terra devono rispettare la morfologia originale dei terreni e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione (punto B1.2.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).
Con riferimento a quanto previsto al comma precedente alla lettera k), la profondità massima così come definita rispetto alla quota dello stato di fatto, è intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto. Sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2.000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a girapoggio (punto B1.2.1 lett. a) e b) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).
Si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto B1.2.1 dalla lettera c) alla lettera j) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO).

4.3quater Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati) forma e dimensioni dell'"unità colturali", intesa come appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato, sono definite al punto B1.3 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO).
Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare, come definito al B1.4.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Sistemazioni diverse (ritocchino, cavalcapoggio, a traverso) sono tollerate nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui al B1.4.2 e B1.4.3 delle Linee Guida.

Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, devono essere dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali (punto B1.4.4 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

4.4 In tutte le zone E valgono le seguenti distanze:

D colturale = ml 10,00 dal confine delle ZTO A, A1, B, C1, C2, Er ed F, dalle strade pubbliche, dalle piste ciclabili, dai percorsi pedonali e dagli itinerari ambientali.
I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree devono essere posti a una distanza non inferiore a:
- 5,00 m dai confini di proprietà;
- 10,00 d dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale.

D sicurezza = ml 30,00 dal confine delle ZTO A, A1, B, C1, C2, Er ed F. In questa fascia sono possibili solo coltivazioni di tipo "biologico" o comunque con sistemi di conduzione e trattamento riconosciuti sicuramente non dannosi per la salute e per l'ambiente.

4.5 Al fine di mantenere e implementare la dotazione a verde, i corridoi ecologici e la qualità paesaggistica ambientale del territorio comunale, in caso di nuovo impianto e/o reimpianto di vigneto o di altra coltivazione arborea di superficie maggiore o uguale a 5 ettari, il 5% della superficie interessata dall'intervento fondiario dovrà essere destinata alla realizzazione di formazioni boscate e/o siepi arboree arbustive.

4.6 Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati) si applicano le disposizioni in materia di sostegni vivi e tutori contenute al punto B1.6 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO).

4.7 Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), la viabilità minore interpoderale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque. (artt. 2.12 e 2.13 del Disciplinare Tecnico - Appendice n.1 alle presenti NTO)

Per altre specifiche prescrizioni si rinvia al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.

5. EDIFICAZIONE IN TERRITORIO AGRICOLO E

5.1 Nel territorio agricolo sono ammessi gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, destinati alla residenza e a strutture agricolo-produttive, così come definite dagli Atti di Indirizzo regionali, sulla base di un Piano Aziendale, esclusivamente riferiti all'imprenditore agricolo, con i seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della LR 12 dicembre 2003, n° 40;
b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla LR 3 luglio 1992, n° 19;
c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati negli Atti di Indirizzo.
La capacità edificatoria dovrà essere calcolata in conformità all'art. 44 della LR 11/2004.

5.2 Il Piano Aziendale di cui al presente articolo, completo di tutta la documentazione richiesta, redatto da tecnico abilitato, secondo gli Atti di Indirizzo, è approvato dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

5.3. Le nuove costruzioni, da realizzare entro o a margine degli aggregati abitativi eventualmente esistenti sul fondo, dovranno rispettare la tipologia e la morfologia degli edifici rurali del luogo. Ove l'azienda agricola sia dotata di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni abitative dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più vicini a nuclei o centri rurali.

5.4. Gli edifici destinati a case di abitazione devono rispettare i seguenti parametri:

Altezza H massima = ml 8,00. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente anche se di altezza maggiore; se l'altezza di quest'ultimo è minore, il nuovo edificio può comunque raggiungere l'altezza qui stabilita fatta salva la coerenza architettonica.

Distanze:

Dc = ml 5,00;
Df = ml 10,00.
Ds = ml 10,00.

Modalità di calcolo della capacità edificatoria: come da art. 44 della LR 11/2004.

5.5 Valgono altresì le seguenti specifiche tipologiche formali:

- le coperture dovranno essere a due o quattro falde; per edifici in adiacenza le falde potranno essere due o tre. In ogni caso le coperture dovranno avere una pendenza tradizionale (30 - 40%) e il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi in cotto;

- salvo che non si tratti di fabbricati soggetti alla tutela, le grondaie dovranno essere esclusivamente a sezione semicircolare, a meno che nei fabbricati adiacenti abbiano altra sezione e forma;
- sono ammessi sporti di dimensioni comprese tra 30 e 60 cm nelle falde principali e inferiori a 30 cm nei prospetti laterali;
- le finiture esterne dovranno essere di tipo tradizionale: in particolare gli intonaci esterni dovranno essere del tipo a civile;
- i serramenti e scuri dovranno essere in legno o materiale simile con tipologia tradizionale; non è consentita l'installazione di persiane avvolgibili, di controfinestre esterne e di serramenti metallici in genere;
- non possono essere realizzate nuove scale esterne;
- nel caso di ampliamento ci si dovrà adeguare alla tipologia dell'edificio esistente;
- negli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti dovranno essere eliminate le superfetazioni;
- sugli edifici a schiera con più unità abitative (alloggi) , appartenenti a più proprietari, è consentito l'ampliamento ai sensi della legislazione regionale vigente in materia previa presentazione di un progetto unitario esteso a tutta l'unità;
- l'ampliamento per la dotazione di servizi igienici in deroga alla vigente normativa regionale, non potrà eccedere il limite massimo di 25 mq di Snp.

5.6 Per l'ampliamento di edifici esistenti, valgono le seguenti norme:

a. l'ampliamento fino a mq 200 di Snp (800 mc) è ammesso, per una sola volta, comprendendo in tale limite anche eventuali ampliamenti già autorizzati ai sensi della previgente legislazione regionale in materia, per tutte le "residenze" esistenti e legittime, con ricavo di un numero massimo consentito di due alloggi. Per "residenza" devesi intendere l'unità residenziale corrispondente alla singola porzione di fabbricato effettivamente destinato ad uso residenziale e non il fabbricato omogeneamente inteso. Qualora le caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificio da ampliare o l'entità degli ampliamenti ammessi siano tali da non consentire un corretto inserimento con la preesistenza, potrà essere considerata la possibilità di sviluppare l'ampliamento su corpo staccato, utilizzando ed integrando eventuali parti rustiche esistenti nell'aggregato.
b. nei casi di demolizione e ricostruzione "in loco" per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, la ricostruzione potrà avvenire su sedime leggermente discostato dall'esistente al fine di consentire il rispetto delle distanze dai confini, dei distacchi tra fabbricati, delle distanze da stalle e concimaie;
c. nei casi di demolizione e ricostruzione su area "adiacente", la stessa è intesa come "vicina" e non necessariamente confinante, e comunque appartenente allo stesso aggregato abitativo. Andranno in ogni caso privilegiate le soluzioni che concorrono a garantire maggiore integrità del suolo agricolo;
d. il progetto deve contenere un elaborato planimetrico dell'insieme del fondo di pertinenza che definisca correttamente l'inserimento dei corpi di fabbrica, delle aree di pertinenza e confinanti, degli accessi e degli spazi di sosta e di manovra. L'eventuale apertura di nuovi accessi carrai dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.

5.7 All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura e spese del richiedente, un vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza. L'ampiezza del fondo di pertinenza è determinato sulla base degli Atti di Indirizzo, lettera d), punto 7.

5.8 Il Comune su apposito registro fondiario provvede alla trascrizione dei dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi del presente articolo e di una planimetria su cui risultano individuate le aree vincolate di edifici costruiti sul proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

5.8bis All'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), il riutilizzo di immobili d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, oggetto di recupero e riqualificazione, anche in condizioni ruderali, è ammesso nella seguente modalità ai sensi dell'art. 2.10 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco "le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Appendice n.1 alle presenti NTO):

- ***destinazioni funzionali alla conduzione agricola****, qualora siano presenti idonee condizioni di accessibilità ai mezzi agricoli;*
- ***destinazioni residenziali e di servizio alla residenza*** *a condizione siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per le dotazioni di servizi necessari all'agibilità degli immobili;*
- ***destinazioni turistiche e forme di turismo diffuso****, qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone, in condizioni di sicurezza e idoneità igienico – sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta/ricovero dei veicoli di servizio.*

Gli adeguamenti necessari dei servizi e delle infrastrutture non dovranno in ogni caso comportare la compromissione dei valori accertati e pregiudizio per la stabilità dei versanti e non costituire ostacolo le attività agricole.

5.8ter Come previsto dall'art. 2.11 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco e limitatamente alle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), *la ricostruzione di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata a un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibile dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida* del Disciplinare stesso.

5.9 La costruzione di strutture agricolo-produttive e l'ampliamento delle esistenti sono ammesse solo se previste dal Piano Aziendale, di cui al precedente comma 5.2 dovranno essere realizzate preferibilmente entro l'ambito dell'aggregato abitativo dell'azienda di cui sono pertinenza. In tutto il *territorio agricolo* valgono le seguenti disposizioni:

- gli annessi rustici non potranno svilupparsi su più di due piani (piano terra e primo piano) e non potranno avere un'altezza superiore a ml 7.50 misurata alla linea di gronda; Sono ammesse altezze maggiori solo nel caso in cui esse risultino indispensabili per l'introduzione di tecnologie finalizzate ad una migliore conduzione aziendale; l'indispensabilità è certificata da idonea documentazione tecnica che illustri le caratteristiche tecniche del manufatto in relazione alla dimensione dell'azienda, alle colture e alle tecniche colturali praticate;
- le strutture edilizie di tamponamento potranno essere costruite in muratura con finiture esterne ad intonaco, in mattoni a faccia vista, in pietra a faccia vista, in blocchi di argilla espansa di colore ocra con esclusione del cemento a faccia vista; la tinteggiatura esterna dovrà avere i colori tipici dei fabbricati collaltini (tonalità dell'ocra);
- le coperture dovranno essere normalmente a due falde, eccezionalmente a quattro; per edifici in adiacenza le falde potranno essere due o tre. In ogni caso le coperture dovranno avere una pendenza tradizionale (30 - 40%) e il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi;
- non sono ammessi aggetti di oltre cm 60 sui fronti principali e cm. 30 sui fronti laterali;
- i serramenti potranno essere in legno, ferro, alluminio; gli scuri, se presenti, dovranno essere in legno o simil legno;
- tutti i progetti dovranno prevedere una sistemazione dell'area di pertinenza con eventuali mascherature arboree o arbustive di essenze locali al fine di attenuare l'impatto visivo, in modo da integrarsi con l'ambiente circostante;
- gli annessi rustici dovranno essere realizzati o in aderenza agli edifici già esistenti o comunque entro il perimetro dell'aggregato abitativo (raggio metri 100, considerando il baricentro dell'aggregato esistente quale centro del sistema) del quale dovranno venire a far parte, a prescindere dall'orografia del territorio;

5.9bis All'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), per le strutture agricolo-produttive e in particolar modo per le strutture di servizio all'attività agricola (es. silos e vasi vinari) si applicano le seguenti disposizioni prescrittive contenute all'art. 2 commi 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17 del Disciplinare Tecnico del Sito Unesco (Appendice n.1 alle presenti NTO):

2.14 Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e agroindustriali (qualora previste dallo strumento urbanistico) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico.

2.15 Le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.

2.16 Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al successivo punto 2.17, per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.
2.17 Per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, che dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurne l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo

5.10 Devono essere rispettate le seguenti distanze:
Dc = ml 5,00 da elevarsi a 10,00 ml per le stalle e/o ricoveri di animali in genere;
Df = ml 10,00 o in aderenza, da elevarsi a 30,00 ml per le distanze delle nuove stalle dalle abitazioni non comprese nell'aggregato abitativo aziendale e 15,00 ml dalle abitazioni comprese nell'aggregato abitativo. Sono consentite deroghe a tali parametri qualora per particolari condizioni territoriali, il rispetto delle distanze renda non realizzabile il manufatto;
Ds = ml 10,00.

5.11 Gli insediamenti e gli impianti di tipo agro-industriale sono destinati alle attività di deposito, stoccaggio, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e destinati all'agricoltura e a servizio dell'agricoltura, ricadenti all'interno del territorio agricolo. Questi insediamenti e impianti potranno essere disciplinate dal PI mediante apposite Schede normative (AG), contenenti le carature urbanistiche ed edilizie, le direttive e le prescrizioni specifiche e riportate nel Repertorio allegato alle presenti NTO.

5.12 Con particolare riferimento alle disposizioni di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito Unesco "*Le Colline del Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene*" sono fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive previste all'art.52 delle NTO per le Aree Agricole di Pregio.

5.13 In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma 5 e precedente comma 4 derivanti dall'adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito Unesco si applicano le sanzioni previste all'art. 35 del PAT e all'art. 6 delle Norme del Disciplinare Tecnico.

6. SERRE

6.1 La realizzazione di sere fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'art. 43, comma2, lettera e) della L.R. 11/2004. Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. Per la realizzazione di serre valgono le disposizioni di cui alla DGR 172/2010 e alla DGR 315/2014 e nel rispetto delle modalità costruttive stabilite nel PQAMA. E' comunque fatto salvo quanto prescritto per gli elementi della rete ecologica di cui agli art. 29 e successivi.

7 ALLEVAMENTI

7.1. Per allevamento zootecnico s'intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale e anche non collegati con nesso funzionale ad un'azienda agricola. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4 della LR 11/2004.

7.2. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto

della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 delle LR 11/2004.

7.3. Gli allevamenti zootecnici, per i quali valgono le norme del DLgs 3 aprile 2006, n° 152 e quelle derivanti dalla Direttiva Comunitaria 91/676/CEE, dal DM 7 aprile 2006, nonché dalle DGR 2495/2006 e 2439/2007, 329/2010, 856/2012 e s.m.i., si distinguono in:

A - Piccoli allevamenti di tipo familiare
Peso vivo complessivo massimo fino a ton. 5
Distanze da rispettare pari a quelle delle strutture agricolo - produttive

B - Allevamenti aziendali				
Sussistenza di nesso aziendale tra allevamento e azienda agricola				
Distanze in ml da rispettare secondo la seguente tabella				
Specie	**Classe**	**Distanze dai Tessuti insediativi**	**Distanze da residenza di proprietà**	**Distanze da residenze sparse non di proprietà**
Bovini	Fino a 20 UCGB	30	20	30
Equini	Fino a 100 UCGB	70	30	40
Ovicaprini	Fino a 150 UCGB	100	30	50
Avicunicoli	Fino a 3 ton. p.v.	50	20	40
	Fino a 10 ton. p.v.	100	30	60
	Fino al limite della classe 1 DGR 329/2010 per singole specie allevate	150	30	75
Suini	Fino a 30 UCGS	60	30	50
	Fino a 150 UCGS	120	30	70
	Oltre a 150 UCGS	250	30	100

C - Allevamenti intensivi
Mancanza di nesso funzionale
Si applicano le distanze previste dalla DGR n. 3178/2004 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 50 della LR 11/2004

7.4 Il PI riporta in cartografia gli allevamenti zootecnici esistenti, per i quali si applicano le norme del Regolamento d'Igiene e del Regolamento di Polizia Rurale. Si applicano altresì le norme del DLgs 3 aprile 2006, n° 152 e quelle derivanti dalla Direttiva Comunitaria 91/676/CEE, dal DM 7 aprile 2006, nonché dalle DGR 2495/2006, 2439/2007 e 856/2012.
Per gli allevamenti zootecnici in zona impropria sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria e comunque gli interventi necessari e sufficienti per adeguare gli stessi alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 52 - E/css e E/pd - AMBITI AGRICOLI DI PREGIO

1. In tali sottozone trova applicazione la disciplina generale prevista per la zona E con le ulteriori specifiche limitazioni di zona imposte dalla presente normativa a difesa degli aspetti paesaggistici, ambientali, geologici, agronomici.

2. In questi ambiti si devono osservare le seguenti prescrizioni:
   a. gli interventi dovranno essere compatibili con le tipologie edilizie tipiche del luogo, nel rispetto degli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati;
   b. gli ampliamenti, da realizzarsi senza soluzione di continuità con la preesistenza, dovranno comporsi armonicamente con le strutture originarie in modo tale da costituire un unico edificio;
   c. eventuali nuove strade poderali ed accessi carrai necessari dovranno preferibilmente utilizzare i tracciati esistenti: viottoli, capezzagne, sentieri, ecc.. I nuovi tracciati potranno essere realizzati nel caso di sistemazioni fondiarie anche parziali o per un adeguato allontanamento dall'edificato esistente quando lo stesso sia in fregio alla strada stessa. In ogni caso si dovrà presentare il

progetto della strada con indicate le modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale e la stabilità geo-morfologica;

d. i filari di alberi e le siepi esistenti, lungo fiumi, fossi di scolo e canali irrigui, dovranno essere mantenuti e potenziati fatti salvi gli interventi di ceduazione, sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate e le potature necessarie alla normale manutenzione;
e. i fossi devono mantenere la sezione originaria, ne è vietata la loro tombinatura, salvo per i tratti indispensabili al passaggio dei mezzi che dovranno essere di larghezza massima di ml 6 e con sezione adeguata alla portata idraulica massima; per questi interventi vale quanto previsto dall'art. 3 dPR 380/2001;
f. non sono consentiti allevamenti intensivi e le attività agro-industriali.

3. E/css - AMBITO AGRICOLO DI PREGIO DEL CASTELLO SAN SALVATORE

3.1. In tale ambito trova applicazione la disciplina generale prevista nel presente articolo, con le ulteriori limitazioni imposte dalla particolarità ambientale, a difesa degli aspetti paesaggistici, geologici, agronomici.

L'area e gli interventi trasformativi, ovvero tutti gli interventi sul territorio e l'edificazione in genere, compresi i cambi di destinazione d'uso dovranno risultare rispettosi della collocazione prospiciente il castello di San Salvatore e il castello di Collalto.

La valorizzazione del sito si sostanzia in una rigorosa attenzione nei confronti di ogni elemento potenzialmente mortificante le emergenze ambientali e nella sua prevenzione mediante una precisa osservanza dei disposti di legge.

Con riferimento al territorio sito lungo il lato occidentale della Strada Statale n. 13, in prospettiva del citato Castello San Salvatore, come individuata dalle planimetrie di PRC, si prescrive che in tale area non possano essere realizzate, né poste in opera edificazioni, né strutture emergenti rispetto al piano di campagna, intercettanti la visuale del sito di particolare rilevanza storica, paesaggistica e ambientale.

Per quanto riguarda il territorio posto ad Est della Strade Statale n. 13 non sono ammesse nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolare accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti.

4. E/pd - AMBITO AGRICOLO DI PREGIO DEL PEDRÈ DOLINE

4.1. Norme generali dell'ambito

In tale ambito trova applicazione la disciplina generale prevista per il *territorio agricolo E* con le ulteriori specifiche limitazioni di zona imposte dalla presente normativa a difesa degli aspetti paesaggistici, ambientali, geologici, agronomici, nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni previste per le aree interessate dalla rete ecologica locale di cui all'art. 29 e seguenti delle NTO.

La presente normativa disciplina, attraverso i Progetti Norma e le Schede aziendali, l'ambito e i possibili interventi trasformativi puntuali, compresi i cambi di destinazione d'uso.

La realizzazione di interventi edilizi è ammessa unicamente su esplicita indicazione puntuale contenuta nei Progetti Norma.

La valorizzazione del sito (ad es. risorse naturalistiche ed elementi puntuali, elementi fondamentali del paesaggio agrario, il verde privato e/o pubblico, le vie di accesso, i percorsi, aree attrezzate, etc.) è attuata mediante l'applicazione delle seguenti disposizioni in ossequio alle indicazioni di cui alle tavole 13.3.12 e 13.3.13 del previgente PRG.

Rispetto alle Norme Generali del *territorio agricolo E* valgono le limitazioni di seguito specificate.

4.2. Case di abitazione

La realizzazione di nuove case di abitazione è consentita qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa regionale e, se regolata, dai Progetti Norma e dalle Schede Aziendali secondo le modalità attuative ed i limiti ivi indicati.

Le unità immobiliari residenziali di nuova costituzione a seguito degli interventi previsti dai Progetti Norma e dalle Schede Aziendali non sono alienabili nei primi 10 anni dalla loro costruzione e rimangono vincolate al fondo pertinente sino alla variazione dello strumento urbanistico. A tal fine, allegata alla domanda di intervento, va depositata una mappa catastale di data recente con indicate tutte le aree agricole di proprietà, a qualsiasi titolo possedute.

4.3. Annessi rustici esistenti

La ristrutturazione, l'eventuale ampliamento ed il cambio di destinazione d'uso degli annessi rustici esistenti può avvenire solo nel rispetto contestuale della normativa regionale e del Progetto-Norma.

4.4. Nuovi annessi rustici
I nuovi annessi rustici, se consentiti dalla normativa regionale vigente, sono edificabili solo entro gli aggregati abitativi esistenti (considerando al massimo 100 m di distanza da uno degli edifici esistenti nell'aggregato) e secondo la tipologia di zona indicata dalle Norme; se il fondo rustico è sprovvisto di edifici esistenti si può edificare solo in prossimità (100 m) di aggregati di altra proprietà, ciò al fine di preservare il territorio dall'edificazione sparsa.

4.5. Viabilità carraia
E' vietata l'apertura di nuovi tracciati di viabilità carraia. La manutenzione e l'adeguamento delle sedi attuali devono essere limitati alla messa in sicurezza dei tracciati. Vanno conservate le eventuali pavimentazioni attuali in selciato e/o ciottolato. È vietata la chiusura dei fossi di guardia al reticolo dei percorsi nonché l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva. Ove necessario, va favorito il mantenimento e/o ripristino del fondo stradale con materiali tradizionali

4.6. Strade poderali ed interpoderali di accesso all'azienda
Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento nella morfologia del luogo e nel contesto paesaggistico di riferimento.
Non è consentita la pavimentazione in asfalto o calcestruzzo della viabilità interpoderale. Limitatamente alle rampe e alle confluenze con altre strade, ove la pendenza sia tale da determinare pericolo per la circolazione sulla strada pubblica, è consentito l'utilizzo di calcestruzzo lavato e di asfalto ecologico.
La quota della strada dovrà essere mantenuta pari alla quota del punto d'innesto per una lunghezza di almeno 3 ml; l'accesso all'aggregato abitativo dovrà essere unico.
La realizzazione di tali opere è subordinata alla presentazione di idoneo titolo abilitativo.

4.7. Doline
Fatto riferimento alle doline indicate in tavola 13.3.12 del previgente PRG è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio nel raggio di ml. 30 dal limite della conoide indicata, ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi, ad eccezione dei miglioramenti fondiari come definiti nelle Norme generali del *territorio agricolo*.
E' vietato il riempimento o il deposito – a qualsiasi titolo, anche provvisorio - delle cavità carsiche naturali (doline, lame, valli secche).

4.8. Aree con accidentalità orografica diffusa
Fatto riferimento alle aree con accidentalità diffusa indicati in tavola 13.3.12 del previgente PRG è vietata qualsiasi nuova edificazione ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi ad eccezione dei miglioramenti fondiari strettamente necessari alla produttività dei suoli, limitatamente a quelle aree prive di rilevanti caratteristiche morfologiche.

4.9. Orli di scarpata
Fatto riferimento agli orli di scarpata indicati in tavola 13.3.12 del previgente PRG è vietata qualsiasi nuova edificazione nel limite dei 50 ml ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi ad eccezione dei miglioramenti fondiari come definiti dalle Norme Generali del *territorio agricolo* e degli interventi di eventuale adeguamento previsti dai Progetti Norma richiamati dalle presenti Norme Tecniche Operative.
Lungo gli orli di scarpata vanno previsti unicamente interventi di bio-ingegneria forestale finalizzati alla stabilità e alla messa in sicurezza dei luoghi.
E' vietato il deposito, anche provvisorio, di qualsiasi materiale nella fascia sopra indicata.

4.10. Vigneti
E' sempre ammessa la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente al fine di destinarlo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la produzione vitivinicola, purché l'intervento avvenga nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della locale tradizione edilizia, senza alterazione del paesaggio e dei profili collinari.

4.11. Zone e macchie boscate
Le aree boscate vanno tutelate e mantenute: è sempre possibile migliorare i boschi e le siepi secondo le norme previste dalla legislazione. Gli interventi edilizi di restauro, ristrutturazione, ampliamento

dell'edificazione esistente all'interno delle zone/macchie boscate (produttiva e residenziale) sono soggetti a specifiche limitazioni in funzione della tutela ambientale e dendrologica.

4.12. Sorgenti naturali e pozzi
Le sorgenti naturali ed i pozzi di cui alla Tav. 13.3.13 del previgente PRG dovranno essere conservati e salvaguardati provvedendo alla loro manutenzione ed al regolare deflusso delle acque. Si richiamano le disposizioni contenute all'art. 7 comma 25, 26 NT del PAT.

4.13. Corsi d'acqua naturali
Il Comune, d'intesa con gli Enti di livello superiore, provvede alla tutela, valorizzazione e riqualificazione paesaggistico - ambientale del sistema dei corsi d'acqua, sia perenni sia stagionali, mediante misure finalizzate al mantenimento o ripristino dell'ambiente naturale.
Sono vietati tutti quegli interventi che possono alterare il regime dei corsi d'acqua indicati.
4.14. Zone umide - zone potenzialmente esondabili
In queste zone indicate nella tavola 13.3.13 del previgente PRG, sono vietate le nuove edificazioni, mentre eventuali ampliamenti dell'edificato esistente vanno attentamente valutati anche dal punto di vista della tutela ambientale e della salvaguardia della vita umana.

4.15. Percorsi pedonali e ciclo-turistici
Sono definiti percorsi quelli indicati nella Tav.13.3.12 e 13.3.13 del previgente PRG; essi sono finalizzati ad aumentare la conoscenza, la fruibilità e godibilità del paesaggio del Pedrè - Doline.
I percorsi indicati, qualora non ricadenti su tracciati poderali esistenti, sono indicativi; la loro realizzazione va realizzata con specifico progetto esecutivo pubblico possibilmente da concordarsi con le proprietà interessate in maniera da minimizzare la servitù ed il danno nei confronti del privato.
Lungo detti percorsi possono essere previsti punti panoramici attrezzati per il turismo di visitazione, opportunamente sistemati con nuclei di vegetazione arbustiva e floreale tipica dei luoghi.
E' vietato modificare con detti tracciati l'assetto viario interpoderale ove questo abbia conservato le caratteristiche originarie.

4.16. Edifici o parti di edifici da destinare ad agriturismo
I requisiti dei soggetti richiedenti ed i presupposti per l'esercizio dell'attività di agriturismo dovranno risultare dall'applicazione della legislazione vigente in materia.
I fabbricati esistenti potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti, se consentito dalla normativa regionale vigente, e purché gli interventi di adeguamento necessari non compromettano le caratteristiche rurali dell'edificio; l'area di pertinenza del fabbricato dovrà mantenere le caratteristiche di ruralità ed integrarsi nel paesaggio.

4.17. Edifici o parti di edificio da destinare a strutture ricettive extralberghiere
Gli ampliamenti per gli edifici da destinare a strutture ricettive extralberghiere in residenze rurali sono concedibili solo qualora ricadenti unicamente all'interno degli *"ambiti di identificazione dei borghi rurali*" di cui alla Tav. 13.3.12 del previgente PRG.

Articolo 53 - E/gp - AMBITO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA GOLENA DEL PIAVE

1. Nell'ambito a rischio idrogeologico della Golena del Piave, come individuata nel PI e sottoposta a tutela paesaggistica - è vietata qualsiasi nuova edificazione; sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) del dPR 380/2001, ai soli fini del mantenimento e dell'eventuale adeguamento tecnologico di costruzioni isolate a scopo produttivo addette alla lavorazione o estrazione e/o trattamento dei materiali lapidei, purché non alterino il regime naturale del deflusso delle acque.

2. L'area Piave è soggetta alle prescrizioni e vincoli posti dal Progetto di Piano di Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del fiume Piave adottato dalla Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza Piave e Brenta Bacchiglione (Alto Adriatico) e confermati nel Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico adottato dalla stessa Autorità di Bacino su parere favorevole del competente ufficio e autorità.

Articolo 54 - Ep - TERRITORIO AGRICOLO PERIURBANO CARATTERIZZATO DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO

1. Il PI individua il *territorio agricolo Ep*, di transizione e armonizzazione, comprendendo gli ambiti posti tra il tessuto insediativo consolidato e il territorio rurale, spesso caratterizzati da un elevato frazionamento fondiario e che sono contemporaneamente utilizzabili per funzioni agricolo-produttive, per scopi residenziali e per altre destinazioni compatibili.

2. Le Ep rappresentano anche le parti di territorio potenzialmente destinate alla trasformazione per usi urbani, secondo gli indirizzi strategici del PAT, pertanto vanno contemperate sia la salvaguardia ecologica e ambientale dei tessuti insediativi, sia la protezione dei caratteri rurali dei contesti periurbani. Per tale motivo nelle zone Ep non sono ammessi nuovi impianti colturali intensivi.

3. Gli interventi sono diretti alla definizione morfologica e ambientale dei margini urbani dei tessuti insediativi, alla valorizzazione del paesaggio rurale periurbano vietando nuovi annessi e allevamenti agricoli e favorendo la ricollocazione di quelli eventualmente esistenti.

4. Per l'edificabilità e la trasformabilità delle Ep valgono le disposizioni generali di cui all'art. 51 delle NTO. Possono altresì costituire porzioni di territorio in fregio ai tessuti insediativi consolidati e diffusi entro i quali possono essere *atterrati* eventuali crediti edilizi, di cui al successivo articolo 69 delle NTO. Tale utilizzo del credito edilizio non si applica nella porzione Ep a Susegana posta tra Via Vigna e Via Zanchetta.

5. L'atterraggio del credito edilizio all'interno dell'ambito Ep sarà assoggettato a specifica variante puntuale mediante la procedura semplificata di cui all'art. 77 delle NTO.

Articolo 55 - Er - TERRITORIO AGRICOLO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI TESSUTO INSEDIATIVO DIFFUSO CON FUNZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

1. Comprendono quelle parti di territorio, totalmente o parzialmente edificate, in ambito agricolo e/o di insediativo diffuso, costituenti dei nuclei rurali/residenziali, per le quali il PI ne prevede il riconoscimento mediante la ristrutturazione o la sostituzione di singoli edifici o di insiemi edilizi e l'eventuale completamento dell'edificazione.

2. E' ammessa la riconversione ad uso residenziale dei fabbricati esistenti legittimi. In ogni caso tale riconversione è consentita fino al raggiungimento della capacità edificatoria massima, comprensiva dell'esistente, di 0,30 mq/mq di Snp. Tale indice può essere aumentato fino a 0,40 mq/mq di Snp con l'utilizzo di C.E. o C.E.R., se la zona è ricompresa all'interno degli ambiti A.U.C.. I Crediti Edilizi non devono essere generati dagli stessi fabbricati compresi all'interno del compendio immobiliare della zona. Valgono le norme sulle destinazioni d'uso previste alle lettere a), g), m) del precedente articolo 40 comma 1, oltre alle abitazioni agricole e agli annessi rustici destinati a magazzino e/o deposito. Sono escluse le nuove stalle e gli ampliamenti di quelle esistenti, gli allevamenti, le funzioni incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona. Sono vietate le colture di vigneto e frutteto legate a specifica attività agricolo-produttiva. Sono ammessi i vigneti e frutteti o colture similari finalizzati all'autoconsumo familiare.

3. E' ammesso l'ampliamento nel limite del 30% fino ad un massimo di 50 mq di Snp per alloggio, nel rispetto della Df, della Dc e della Ds.

4. La nuova edificazione è ammessa solo entro le aree individuate come "lotto libero" in grafia di PI, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- gli ampliamenti, da realizzarsi in aderenza all'esistente, dovranno integrarsi armoniosamente con la struttura originaria;
- qualora la ristrutturazione edilizia sia eseguita con demolizione integrale delle superfetazioni, oltre al volume esistente, è concesso il recupero dei volumi di tali superfetazioni che dovranno essere accorpate coerentemente all'edificio principale;
- nel caso in cui l'edificio principale sia soggetto a grado di protezione il recupero delle parti superfetative, qualora legittime, potrà avvenire anche mediante nuove costruzioni staccate dal corpo principale e comunque nel rispetto dei coni di visuale, delle fronti principali e con altezza di gronda pari o inferiore a quella dell'edificio tutelato.

5. Entro le aree individuate dal PI e classificate Er, in cui si interviene mediante ID, si applicano le seguenti norme specifiche:

la nuova edificazione è ammessa esclusivamente entro le aree individuate come “Lotti Liberi”, nelle tavole di PI alla scala 1:2.000, con capacità edificatoria delle seguenti quantità di Snp:
lettera A = 100 mq, lettera B = 150 mq, lettera C = 200 mq;
P = 2;
H = 7,50 ml;
Dc = 5,00 ml;
Ds = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml;
IP = 50% di Sf;
- obbligo di progettazione unitaria, come da indicazione grafica di PI, nella quale saranno definite puntualmente le aree fondiarie, le eventuali aree da cedere ai fini dello standard e della sostenibilità ambientale;
- obbligo di osservare eventuali “allineamenti” e/o arretramenti di edifici e recinzioni e di cessione al Comune delle fasce di terreno necessarie alla realizzazione di infrastrutture e sottoservizi;
- realizzazione e cessione al Comune di eventuali aree a standard nelle quantità e con le modalità definite dal PI;
- sono ammesse tipologie edilizie appartenenti alle classi 2 e 3 dell’abaco dei tipi edilizi: case singole, case binate o bifamiliari.

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO del PI.

6. All’interno della Er /53 in località Crevada il recupero dei fabbricati agroindustriali esistenti ai fini residenziali è assoggettata a PUA mediante le modalità previste dall’art. 19 comma 14 delle NT del PAT e dovrà rispettare i parametri di riconversione riportati al successivo art. 69 delle NTO.

7. L’individuazione di eventuali nuovi “Lotti Liberi” entro le Er può avvenire mediante presentazione al Comune di una specifica istanza contenente le motivazioni tecniche atte a supportare la richiesta del nuovo insediamento, corredata dagli elaborati progettuali che ne dimostrino la fattibilità e la sostenibilità, nonché da una specifica convenzione contenente gli impegni perequativi e compensativi necessari. Dopo la verifica della congruità tecnica dell’istanza l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla specifica variante che individua il nuovo “Lotto Libero” mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 77 delle NTO.

8. Per le Er/16 e Er/56 dovranno essere rispettate le prescrizioni idrauliche generali e puntuali contenute rispettivamente nelle schede n. 39 e 12 della Valutazione di Compatibilità idraulica redatta per la variante generale al PRG.

Articolo 56 - Es - TERRITORIO AGRICOLO DA RIQUALIFICARE E RICONVERTIRE, CON PRESENZA DI DEGRADO, ELEMENTI IMPROPRI E DETRATTORI

1. Il PI individua le parti di territorio che necessitano di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’ambiente, degli insediamenti, alla dotazione di standard e dei servizi infrastrutturali e a rete, al riordino della viabilità e al potenziamento delle dotazioni ecologiche.

2. Possono comprendere: aree dismesse a destinazione prevalentemente produttiva, aree libere urbane e periurbane, ambiti con problematiche di compatibilità insediativa ed ambientale, oppure non congruenti rispetto ad ipotizzabili scenari urbanistici ed ancora, opere incongrue ed elementi di degrado, con l’obiettivo primario della loro restituzione all’agricoltura, ovvero del loro recupero ad usi compatibili, secondo le destinazioni e le modalità di intervento previsto per il *territorio agricolo E* e disciplinate al precedente articolo 51.

3. Queste aree possono comprendere anche parti di territorio agricolo trasformabile che, sulla base delle verifiche di sostenibilità, risultano maggiormente idonee allo sviluppo degli insediamenti e oltre le quali non si ritiene opportuno prevedere interventi di espansione urbana, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Articolo 57 - ANNESSI RUSTICI ED EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO

1. Il PI ammette il recupero alla residenza o ad attività turistico/ricettive e di agriturismo o di altra funzione compatibile con la zona agricola, di fabbricati esistenti legittimi; in particolare degli annessi rustici che non abbiano più funzione agricola.

2. Considerato che la funzionalità di un fabbricato alle esigenze del fondo agricolo di pertinenza è un elemento dinamico, il PI individua quelli attualmente non funzionali, ma prevede la possibilità che vi siano altri edifici per i quali gli interessati chiedano al Comune una dichiarazione di non funzionalità.

3. A tal fine gli interessati dovranno inoltrare domanda, corredata da una relazione a firma di tecnico abilitato, che dimostri i motivi e asseveri le condizioni per cui il fabbricato è ritenuto non più funzionale alle esigenze del fondo agricolo.

4. Sulle caratteristiche di non funzionalità, dopo la verifica della congruità tecnica della richiesta, da parte dell'Ufficio Tecnico, si esprime il Consiglio Comunale, che provvederà all'approvazione di una specifica variante di aggiornamento puntuale al PI, mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 77 per disciplinarne il cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali o per attività compatibili con la residenza di cui all'articolo 40 delle presenti NTO.

5. Gli edifici che hanno già ottenuto la riconversione da annessi rustici alle altre destinazioni d'uso compatibili sono elencati, con richiamo alla disciplina contenuta nella relativa Scheda, nello specifico Allegato del Repertorio alle presenti NTO.

6. Il recupero di tali fabbricati, fino alla concorrenza massima di 150 mq di Snp, per il ricavo di un numero massimo consentito di due alloggi, deve avvenire nel rispetto della tipologia rurale locale e delle caratteristiche peculiari del fabbricato esistente, secondo le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici in zona agricola.

CAPO V - ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Articolo 58 - ZTO F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

1. Il PI individua le zone e gli immobili destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ed in particolare:
   - ZTO Fa - aree per l'istruzione;
   - ZTO Fb - aree per attrezzature di interesse comune;
   - ZTO Fc - aree a verde, attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;
   - ZTO Fd - aree a parcheggio;
   - ZTO Fe - aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di interesse pubblico e generale.

2. In tali zone si applica la disciplina posta dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare dall'articolo 4 della L. 847/1964 e del DM 2 aprile 1968, n. 1444, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Tutte queste aree rientrano nel computo delle dotazioni minime di legge, di cui all'articolo 31 della LR 11/2004 e sono di uso pubblico per la loro utilizzazione non limitata a categorie specifiche e definite di utenti.

4. Tali zone sono preordinate alla espropriazione per pubblica utilità, in vista della esecuzione delle opere da parte del Comune, di enti e amministrazioni pubbliche e di altri enti istituzionalmente competenti. L'Amministrazione Comunale può consentire l'esecuzione delle opere di cui si tratta da parte di privati e di loro associazioni, a condizione che sia adeguatamente garantito, mediante convenzionamento, il perseguimento delle finalità proprie della zona.

5. All'interno delle suddette zone sono ammesse funzioni residenziali per finalità accessorie a quelle specifiche della zona e nella misura necessaria a garantire la custodia delle attrezzature e degli impianti. La disciplina delle funzioni e dei parametri di intervento è definita, con riferimento al livello e al tipo di servizio erogato. Sono vietate le colture di vigneto e frutteto legate a specifica attività agricolo-produttiva.

6. Nelle ZTO F si interviene, di norma, mediante intervento diretto ovvero mediante PUA ove previsto dal PI nelle Tavole e nelle Schede Normative allegate.

7. Le destinazioni d'uso delle singole zone Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, riportate nei grafici di PI sono indicative e andranno determinate precisamente in sede di attuazione mediante l'approvazione del progetto o del PUA.

8. Tra le attrezzature ed i servizi previsti dal presente articolo, possono essere compresi anche quelli che, previa convenzione con il Comune, possono essere realizzati, in concessione temporanea del diritto di superficie, da cooperative, enti, società o privati che si impegnano a costruire - secondo un progetto conforme alle esigenze comunali - a loro cura e spese, l'edificio o gli impianti e ne assumano la gestione del servizio per il periodo convenzionato rispettandone le finalità sociali; è ammessa, inoltre, la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i criteri e i parametri qui indicati. Tali attrezzature sono individuate dal PI con lettera “p”, nella fattispecie Fcp.
Per le costruzioni valgono le seguenti norme:

- Altezza massima m. 4,50 salvo specifiche esigenze dovute al tipo di attrezzatura;
- Distanza minima dai confini ml. 10,00;
- Distanza minima tra fabbricati ml. 10,00 qualora finestrati;
- Indice di utilizzazione fondiaria non superiore a 0,3 mc/mq;
- Indice di copertura: max. 15% della Sf.

Articolo 59 - ZTO Fa - AREE PER L’ISTRUZIONE

1. Queste aree sono destinate agli edifici scolastici, secondo la grafia del PI ed in base alla vigente normativa in materia ed in particolare del DM 18 dicembre 1975.

2. Valgono i seguenti parametri e indici:
If (Sc) = 0,50 mq/mq;
H = 8,50 ml;
Ds = 10,00 ml;
Dc = 10,00 ml;
Df = 10,00 ml;
Almeno il 50% della Sf deve essere destinata a verde e a parcheggio.
Detti parametri ed indici possono essere modificati in relazione alla tipologia dell’area e del servizio mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 77 delle presenti NTO.
Sono fatte salve eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Normative che contengono parametri e indici che prevalgono su quelli previsti dal presente comma.

Articolo 60 - ZTO Fb - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

1. Queste aree sono destinate agli edifici di pubblico interesse, secondo la grafia del PI, nonché agli insediamenti di rilevanza sociale.

2. Valgono le prescrizioni e i parametri di cui al precedente articolo 59.

Articolo 61 - ZTO Fc - AREE A VERDE, ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT

1. Queste aree sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani, di parchi di quartiere ed alle attrezzature sportive e ricreative.

2. Sono consentite in esse le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per il gioco e il tempo libero.

3. Per le costruzioni valgono i parametri e gli indici di cui al precedente articolo 59, con le seguenti ulteriori disposizioni:
- Altezza massima: in relazione all'opera sportiva pubblica da costruire e comunque adeguatamente ambientata e motivata;
- Sono consentite le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per lo sport e il tempo libero ed i chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, servizi igienici, ecc;
- Nei fabbricati sono ammesse anche le destinazioni d'uso per attività collettive connesse agli impianti (bar, ristoranti, sale di riunioni, ecc.) e/o giustificabili con l'economia di una corretta gestione finanziaria;
- Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di alberi di alto fusto, secondo quanto previsto dal PQAMA, percorsi pedonali, fontane, ecc.

4. Detti parametri ed indici possono essere modificati in relazione alla tipologia dell'area e del servizio mediante la procedura semplificata di cui al successivo articolo 77 delle presenti NTO.
Sono fatte salve eventuali prescrizioni contenute nelle Schede Normative che contengono parametri e indici che prevalgono su quelli previsti dal presente comma.

5. Le zone destinate a verde pubblico attrezzato devono essere concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del PUA o del PU. Tali aree devono essere progettate, sistemate ed attrezzate in modo tale da essere effettivamente utilizzabili per il parco, il gioco e lo sport; le fasce verdi lungo le strade possono rientrare solo se effettivamente fruibili quali viali urbani attrezzati. Dette aree devono essere adeguatamente arborate, seguendo le indicazioni contenute nel Prontuario e secondo un progetto specifico, da concordare con il Comune.

Articolo 62 - ZTO Fd - AREE A PARCHEGGIO

1. Queste aree sono destinate ai parcheggi pubblici.

2. I parcheggi sono da realizzarsi, di norma, ad un unico livello, corrispondente al piano di campagna; è ammesso che nel contesto di zone residenziali e/o produttive, possano essere realizzati anche a diversi livelli.

3. Nel caso di costruzioni per il ricovero degli autoveicoli, esclusivamente nelle aree indicate come Parcheggio multipiano, i parametri per la loro edificazione sono i seguenti:
H = ml 15,00;
Dc = ml 10,00;
Df = ml 10,00;
Indice di copertura max = 60% dell'ambito.

4. Non viene considerato multipiano e non ha parametri l'intervento in interrato.

5. Lo spazio effettivo di sosta dei parcheggi scoperti dovrà essere pavimentato con pavimentazione autoportante che permetta la crescita di un idoneo manto erboso.

6. I parcheggi scoperti dovranno essere completati ponendo a dimora piante di alto fusto nella misura di almeno 1 ogni 40 mq di parcheggio.

Articolo 63 - ZTO Fe - AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E PER IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

1. Il PI classifica ZTO Fe le aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di interesse pubblico quali centrali elettriche, centrali di depurazione, ecc.

2. Nelle ZTO Fe si interviene, di norma, in forma diretta, previa predisposizione di adeguati progetti.

3. Le ZTO Fe dovranno essere adeguatamente protette e dotate delle necessarie aree per la sosta, il parcheggio e a verde.

TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA RELAZIONALE

Articolo 64 - INFRASTRUTTURE VIARIE

1. Le zone per la viabilità sono destinate alla creazione, alla conservazione, alla protezione e all'ampliamento di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare; nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il PI può indicare:
   a. la sede viaria di progetto;
   b. le tratte stradali e da adeguare e ristrutturare;
   c. le intersezioni da mettere in sicurezza.

2. Le aree interessate da eventuali opere di adeguamento viario di cui al comma precedente potranno essere oggetto di accordi compensativi, così come previsto dal successivo articolo 70.

3. La riqualificazione delle sedi viarie deve considerare gli aspetti funzionali e ambientali prevedendo la razionalizzazione delle sedi, la realizzazione delle piste ciclabili, dei marciapiedi e spazi pedonali possibilmente alberati, escludendo le barriere architettoniche e garantendo una adeguata illuminazione.

4. Il tracciato viario di progetto riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al PI. L'indicazione di viabilità di progetto riportata in cartografia di PI priva di fascia di rispetto stradale ha solo valore indicativo e non conformativo. I tracciati, derivati dal vigente PAT, sono da considerarsi "preferenziali per la definizione di tratti di viabilità di nuova realizzazione, finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità/criticità nella rete di distribuzione locale". A tal fine dovrà essere garantita la funzione ad essi attribuita.

5. Le aree comprese entro 5 ml dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle fasce di rispetto, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili. Entro tale fascia vanno favorite e perseguite tutte le possibili intese tra il Comune e le proprietà delle aree finitime ai fini dell'ottenimento delle superfici necessarie all'adeguamento geometrico della strada, alla realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili.

6. Il progetto di nuove opere stradali deve assicurare il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni e riducendo, per quanto possibile, i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi.

7. L'eventuale indicazione di *accesso viario* obbligatorio riportata nelle tavole di PI individua la possibile posizione dell'accesso, la cui esatta collocazione sarà precisata nella progettazione della zona, con la possibilità di apportare gli adeguamenti necessari, senza che ciò costituisca variante al PI.

8. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia RTE, ristrutturazione urbanistica RTU, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre particolari distanze o allineamenti dei fabbricato o delle recinzioni.

9. I ponti, le passerelle e simili, devono avere dimensioni ed ingombro congrui con le caratteristiche della viabilità afferente. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. I manufatti di arredo stradale devono essere di norma realizzati in legno, ferro, mattoni e comunque inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale (sia per forme che per uso di materiali e colori). Gli elementi posti a barriera, difesa o protezione delle reti viarie devono di norma essere realizzati, o sostituiti, con siepi ovvero con alberature. Le pavimentazioni, l'illuminazione, gli elementi di arredo, gli impianti tecnologici di servizio, la cartellonistica, ecc., delle infrastrutture viarie, devono essere coerenti con il carattere storico - ambientale dei luoghi.

10. La carreggiata stradale deve avere le seguenti caratteristiche geometriche progettuali:
    - per le strade residenziali a fondo cieco, la sezione minima della carreggiata non può essere inferiore a ml 7,50 (ml 6,00 (carreggiata) +1x1,50 (marciapiede)) ed al termine di dette strade deve essere prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 12,00;
    - per le strade residenziali non a fondo cieco, la sezione minima complessiva, da recinzione a recinzione, deve essere di ml 9,00 (6,00+2x1,50);
    - nelle altre aree produttive, la larghezza della carreggiata nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a m 8,00 riducibile a m 6,00 in caso di unica direzione di marcia; per le strade comprese entro le zone produttive D, assoggettate a PUA, la sezione minima deve essere di ml 10,50 (7,50+2x1,50), nel caso di pista ciclabile 11,50 (7,50+1,50+2,50); in ogni caso in presenza di strade a fondo cieco, dovrà essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi nel quale sia inseribile un cerchio di diametro non dovrà essere inferiore a m 25,00;.

11. Misure diverse da quelle indicate al comma 10 potranno essere autorizzate in relazione alle dimensioni dell'area da lottizzare, nonché per documentati condizionamenti oggettivi, salvo in ogni caso il pronunciamento dell'Amministrazione Comunale.

12. I parcheggi pubblici scoperti devono essere realizzati:
    a) utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta;
    b) limitatamente alle corsie principali di manovra, utilizzando manto di asfalto;
    c) ponendo a dimora alberi di alto fusto, appartenenti a specie locali;
    d) destinando, qualora possibile, una superficie per la sosta di cicli e motocicli, ponendo in opera opportune rastrelliere.

Articolo 65 - PERCORSI PEDONALI, PISTE CICLABILI, PERCORSI AMBIENTALI, STRADE PANORAMICHE, MOBILITA' SOSTENIBILE

1. Il PI determina, in via indicativa e non esaustiva, i tracciati delle piste ciclabili di progetto. I nuovi tracciati stradali dovranno prevedere, in relazione alle loro caratteristiche e alle loro funzioni, opportuni percorsi laterali attrezzati a piste pedonali o ciclabili.

2. Le piste ciclabili di cui al comma precedente saranno realizzate in conformità alle specifiche disposizioni di legge in materia. Si richiamano, in particolare, il NCDS e le direttive e i criteri tecnici per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili che sono state emanate dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n° 8018 e smi.

3. La rete di piste ciclabili e pedonali, esistenti e di nuova realizzazione che collegano le parti della città consolidata ed il restante territorio con la finalità di integrare la rete viaria auto veicolare, deve soddisfare requisiti di sicurezza, autonomia, qualità del vivere e dell'abitare, eliminazione delle barriere architettoniche e costituire, ove possibile, una rete continua tra i centri e i nuclei urbani e i luoghi di interesse storico, ambientale.

4. I tracciati di piste ciclabili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, dovendosi perciò, di norma, recuperare tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. Nella realizzazione di piste ciclabili, al di fuori del territorio consolidato, che comportano il tombamento di canali, collettori, fossi e simili, dovrà essere garantita l'invarianza idraulica. La deliberazione del C.C. che individua tali infrastrutture, seguirà la procedura semplificata di cui al successivo articolo 77.

5. Per i percorsi pedonali, ove richiesti i marciapiedi, essi devono avere una larghezza minima di ml 2,00 se alberati o dotati di impianti di illuminazione e di ml 1,50 se non alberati o privi di impianti di illuminazione.

6. Le piste ciclabili dovranno avere le seguenti caratteristiche geometriche e dotazioni:
    - larghezza minima di ml 2,50 ove sia previsto il doppio senso di marcia, ovvero di ml 1,50 ove sia previsto un unico senso di marcia;
    - la separazione fisica dalle sedi stradali carrabili eventualmente attigue mediante siepi semplici od associate ad altro tipo di barriere;

- attrezzatura con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale;
- realizzazione di punti di sosta per i cicli;
- eventuale integrazione con attrezzature accessorie per la riparazione ed il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con altri mezzi di trasporto.

Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell'area.

7. Il PI individua altresì i "percorsi ambientali", intesi come percorsi extraurbani, su tracciati propri, esistenti o di nuova previsione, in ambiti dalle peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali quali ad esempio i corsi d'acqua; tali percorsi dovranno essere adeguatamente pavimentati e attrezzati, nel rispetto dei suoli e in coerenza con gli usi a cui sono adibiti.

8. I percorsi ambientali saranno adeguatamente segnalati, protetti e/o contrassegnati da elementi vegetazionali appartenenti a specie locali; essi possono essere, in taluni tratti, attrezzati per la pratica sportiva, configurandosi come "*percorsi vita*" ed altresì, in specifici punti, con piazzole per la sosta adeguatamente attrezzate in corrispondenza dei "Coni di visuale" e del "Punti panoramici".

9. Rientrano tra i percorsi ambientali anche le "strade panoramiche" e la "Rete degli itinerari di interesse storico-testimoniale e paesaggistico".

Articolo 66 - ATTREZZATURE PER LA MOBILITA' - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia (LR 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della Rete Distributiva di Carburanti", in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001 e smi) e da quanto previsto dalle presenti NTO.

2. I nuovi impianti, in fregio alle strade, devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'erogazione dei prodotti benzine e gasolio e, dove possibile, di gpl e metano; devono inoltre essere dotati di apparecchiature per la ricarica dei veicoli elettrici, self-service pre e post pagamento, nonché di servizi all'auto e all'automobilista e di autonome attività commerciali su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato.

3. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 Regolamento), e la loro localizzazione deve essere tale da non costituire pericolo ovvero di impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; gli impianti non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

4. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione e la ricarica, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers, impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto ed a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. Tale impianto costituisce struttura precaria e deve essere conforme alle vigenti normative ambientali ed in modo particolare a quelle inerenti all'acustica e all'inquinamento da acque sospese (nebulizzazione) e tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente.

5. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione e i relativi servizi, possono essere realizzati edifici da destinare a commercio di vicinato, a pubblico esercizio, e a strutture ricettive, secondo i seguenti parametri:

- Rapporto di copertura massimo = 20%;
- Altezza massima dei fabbricati = ml 10,00 esclusi i volumi tecnici;
- Ds, Dc e Df: come per le ZTO D;
- almeno il 10% della superficie del lotto deve essere destinata a verde alberato;
- almeno il 20% della superficie del lotto deve essere destinato a parcheggio.

6. Sono ammessi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione entro le D (D, Dc, Dt) ed Ep. Eventuali impianti presenti entro le restanti zone sono da considerarsi “attività produttive in zona impropria”, valgono per essi le disposizioni di cui al precedente articolo 50 delle presenti NTO.

7. Sugli impianti esistenti e localizzati entro il territorio agricolo E, possono essere eseguite:
   a. le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
   b. le modifiche di cui all’art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23;
   c. le ristrutturazioni di cui all’art. 7, comma 1, della DGR n. 1562/2004, nel rispetto delle normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto dalle presenti NTO.

8. In caso di riconversione di aree destinate alla distribuzione di carburanti dismesse o da dismettere, sia ad uso privato che pubblico, dovrà essere predisposta un’indagine ambientale finalizzata alla verifica della compatibilità dell’intervento di riqualificazione.

PARTE TERZA

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI OPERATIVE, MONITORAGGIO E NORME PARTICOLARI

CAPO I - INDIRIZZI OPERATIVI DEL PI

Articolo 67 - SCHEDE NORMATIVE E INDIRIZZI OPERATIVI DEL PI

1. Per alcune zone territoriali omogenee ed alcuni ambiti definiti di riconversione urbana, degradati o ritenuti particolarmente importanti e significativi nel contesto urbanistico comunale, ovvero per le aree interessate da “azioni strategiche” individuate ai sensi del precedente articolo 39 ai fini di una corretta attuazione del PI, sono predisposte le Schede Normative che hanno lo scopo di guidare la pianificazione attuativa, la progettazione unitaria, l’organizzazione infrastrutturale e gli interventi edilizi.

2. Le Schede Normative contengono i parametri e gli indici specifici della zona, che possono anche discostarsi da quelli generali previsti dal PI, ma che si rendono necessari al fine di indirizzare la progettazione attuativa, unitaria, ed edilizia, coerentemente con gli obiettivi specifici previsti per il sito.

3. In sede di redazione dei PUA o dei PU, sono ammesse limitate correzioni e modifiche, purché nel rispetto sostanziale delle Schede Normative di riferimento, se motivate a seguito di rilievi dettagliati dell'ambito territoriale interessato e di quello adiacente, da particolari situazioni ambientali, per una migliore organizzazione e funzionalità dell'intervento e comunque nei limiti della legislazione urbanistica vigente.

4. Per alcune zone, assoggettate a Schede Normative, la dotazione di aree per soddisfare gli standard, può essere superiore rispetto ai minimi di legge, ciò al fine di recuperare, almeno in parte, il fabbisogno pregresso, per garantire la sostenibilità degli interventi e per migliorare, nella specificità di ogni singolo ambito, la qualità dell'intervento in relazione alla soluzione urbanistica, paesaggistica e ambientale prevista.

5. Per alcune zone assoggettate a Scheda Normativa il PI può prevedere la cessione pubblica di una quota della capacità insediativa, mediante convenzionamento ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e a fini della perequazione urbanistica, così come disciplinato al successivo articolo 68.

Articolo 68 - PEREQUAZIONE URBANISTICA - CONTRIBUTO PEREQUATIVO

1. La perequazione urbanistica persegue l’equa ripartizione dei diritti edificatori, riconosciuti dalla pianificazione urbanistica, e degli oneri, derivanti dalle dotazioni territoriali, tra i proprietari degli immobili e delle aree interessati dagli interventi, indipendentemente dalle specifiche destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree.

2. Il PI attua la perequazione urbanistica con atti di programmazione negoziata tra l’Amministrazione Comunale ed i privati proponenti, ai sensi dell’articolo 6 della LR 11/2004, che si traducono nella redazione e realizzazione di un PUA, eventualmente anche per comparti, ovvero per ambiti sottoposti a PU, attraverso il coordinamento unitario degli interventi di trasformazione.

3. La perequazione si attua attraverso le seguenti forme:

a. cessione al Comune per ogni singolo intervento di trasformazione, al netto delle aree a standard primario, di una porzione della superficie territoriale o di una quota della capacità edificatoria del totale di ogni area;
b. realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico di valore equivalente alla perequazione;
c. monetizzazione (*contributo perequativo*) del valore economico della perequazione da destinare alla realizzazione di un'opera pubblica individuata dall'Amministrazione Comunale da inserire in appositi capitoli di bilancio o inserita nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.R. 11/2004;

4. Sono altresì assoggettati a perequazione, e in alternativa alla corresponsione di un contributo perequativo, tutti gli interventi di trasformazione di tipo diretto o sottoposti a progettazione unitaria che prevedono una capacità edificatoria aggiuntiva rispetto a quella già contenuta nella strumentazione urbanistica vigente e al carico insediativo esistente.

5. Il Consiglio Comunale con specifica deliberazione, stabilisce i valori parametrici non discriminanti per la determinazione del *contributo perequativo,* in funzione al tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale), alla localizzazione e alle caratteristiche dello stesso (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva ed ambientale, destinazione d'uso, etc.). La Giunta delibera l'iter procedurale e le modalità di applicazione dei criteri/valori perequativi.

6. Il contributo non si applica ai crediti edilizi aventi natura compensativa a norma dell'art. 36 della LR 11/2004 ed in particolare a quelli riconosciuti dal PI per far fronte agli oneri da sostenere da parte dei privati per l'eliminazione dei detrattori paesaggistico - ambientali.

Articolo 69 - CREDITO EDILIZIO *E CREDITO EDILIZIO DA RINATURALIZZAZIONE*

1. Il PI individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale del territorio, che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare. Il Consiglio Comunale, tramite specifica Variante, può procedere alla individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. Per credito edilizio (C.E.) si intende ai sensi dell'art. 36, comma 4, della L.R. n. 11/2004, una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di "*demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale"* (art. 36, c. 3), nonché degli interventi "*di riordino delle zone agricole* (art. 36 c. 5bis) *finalizzati alla riqualificazione dell'edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa ed alla restituzione all'uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi"* ovvero a seguito di *compensazioni* di cui all'art. 37 della L.R. n. 11/2004.

3. I Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (C.E.R.), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), della L.R. 14/2019, costituiscono una "*capacità edificatoria riconosciuta dalla strumentazione urbanistica comunale"* in attuazione della riqualificazione edilizia ed ambientale prevista dall'art. 5[1] della L.R. 14/2017 *"a seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo, secondo quanto previsto dall'art. 4"* della L.R. n. 14/2019. Trattasi di una sottocategoria di Crediti Edilizi (C.E.).

4. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

[1] Tali interventi rientrano tra le azioni di "*riqualificazione edilizia ed ambientale*" previsti all'art. 5, c. 1, lett. a), della L.R. n. 14/2017 e possono riguardare "*la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale (…)*". L'art. 4, c. 2, lett. a) della L.R. n. 14/2019 pone l'attenzione sull'"*interesse pubblico*" attribuito alla demolizione dei "manufatti incongrui" tenendo in considerazione "*il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore (…)*".

ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

5. Possono costituire credito edilizio (C.E.), a giudizio dell'Amministrazione Comunale, le cubature demolite, a cura e spese del proprietario e con l'onere del ripristino dello stato dei luoghi, dei seguenti edificati, previa verifica della loro legittimità:

a) capannoni destinati all'attività di allevamento e annessi rustici, inutilizzati, in zona impropria e/o inagibili;
b) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria;
c) edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte;
d) edifici in disuso, civili, industriali, commerciali, artigianali e produttivi in genere;
e) opere incongrue ed elementi di degrado, edifici in conflitto di cui ai precedenti articoli 39, 56 e al successivo articolo 73;
f) edificato degradante l'ambiente urbano o portatore di pericolo;
g) altri edifici e manufatti in disuso e degradati presenti in *territorio agricolo E* situati all'interno della Rete Ecologica comunale.

6. È consentito l'utilizzo del credito edilizio (C.E.), a giudizio del Comune nel rispetto delle prescrizioni del successivo comma 11:

a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell'applicazione della perequazione urbanistica;
b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee;
c) in ambiti edificabili privati ai quali il PI attribuisca indici di edificabilità differenziati, o riservi quota parte degli indici di edificabilità all'utilizzo, facoltativo od obbligatorio, del credito edilizio come meglio definito nella disciplina delle singole ZTO;
d) nelle aree private soggette a controllo pubblico;
e) all'interno delle territorio agricolo Ep.

7. Le aree di pertinenza delle volumetrie demolite sono automaticamente gravate da vincolo di non edificabilità e devono essere restituite agli usi che saranno definiti volta per volta nel titolo abilitativo e/o nella convenzione o atto d'obbligo allegato allo stesso titolo.

8. In aggiunta alla definizione di cui al precedente comma 2 del presente articolo e in attuazione dell'art. 19 delle NT del PAT, generano Credito Edilizio in coerenza con l'art. 36 della LR 11/2004 i seguenti interventi e destinazioni d'uso specifiche:

- *Interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione*
  L'intera o parziale superficie netta di pavimento legittima all'interno delle aree di riqualificazione e riconversione e che, a seguito degli interventi di trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale, non potrà essere rilocalizzata nelle aree medesime perché eccedente rispetto agli indici di densità territoriale e fondiaria stabiliti dal PI, secondo le modalità definite dal PI ovvero da specifico piano urbanistico attuativo, o da specifico accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004;

- *Vincolo di destinazione d'uso a parco pubblico*
  La superficie prativa su cui è istituito un vincolo di destinazione d'uso a parco pubblico, all'interno degli «*Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali d'interesse comunale*» di cui all'art. art. 9 commi 49, 50, 51, 52 delle NT del PAT nella misura di 800 mc per ettaro. L'utilizzo ai fini edificabili del credito edilizio è consentito a seguito dell'istituzione di un vincolo di destinazione d'uso a parco pubblico e della stipula di specifica convenzione che dovrà contenere le modalità d'uso pubblico dell'area.

- *Interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza storico-monumentale, paesaggistica e ambientale*
  All'interno dei centri storici come individuati dal PAT nella Tav. 2 – Invarianti di natura storico monumentale, il PI può riconoscere al soggetto attuatore un credito edilizio fino al 50% dello *jus ædificandi* oggetto di intervento, in conformità alla disciplina degli interventi ed ai gradi di protezione assegnati dal PI e secondo le modalità stabilite dal PI medesimo, per gli interventi sugli edifici esistenti di valore storico-testimoniale ed ambientale, realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Il credito edilizio non è riconosciuto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È ammessa inoltre la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinate alla demolizione senza ricostruzione. L'utilizzo ai fini edificabili del credito edilizio è consentito previo rilascio del certificato di abitabilità dell'edificio oggetto di intervento di rigenerazione, ovvero certificato di ultimazione dei lavori nel caso di intervento di demolizione senza ricostruzione.
Il PI può individuare ulteriori modalità di formazione del credito edilizio in relazione ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale e storico-monumentale localizzati negli ambiti delle invarianti di cui agli artt. 8, 9 e 10 delle NT del PAT.
Nelle aree agricole classificate come invarianti dal PAT, lo *jus ædificandi* utilizzabile come credito edilizio a fini residenziali può essere incrementato in sede di PI fino al 15%.

- *interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola*
  la demolizione di volumi, e/o superficie lorda di pavimento, legittimi ma che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio (annessi rustici non più funzionali, capannoni già utilizzati per attività produttive in zona impropria o per allevamenti zootecnici intensivi, ecc.) determinano la formazione di credito edilizio a destinazione residenziale, da localizzare nelle zone residenziali o compatibili con la residenza, con le seguenti modalità:

Volume iniziale				Volume utilizzabile
fino a mc	600			100%
da mc	600	a mc	1200	70%
da mc	1200	a mc	2400	60%
da mc	2400	a mc	4800	50%
da mc	4800	a mc	9600	40%
oltre mc	9600			30%

Ai fini residenziali il valore dovrà essere convertito in Snp mediante l'indice di conversione definito all'art. 7 delle NTO. Ai fini della formazione del credito edilizio utilizzabile nelle zone produttive o assimilate a quelle produttive è ammesso l'utilizzo del parametro della superficie lorda di pavimento in luogo della S.n.p.

9. Sono consentite deroghe applicative sulla determinazione dell'entità del credito edilizio tenuto conto:
   - della tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
   - del valore venale e/o di mercato dell'immobile;
   - dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

10. Per quanto concerne i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (C.E.R.), la quantificazione della capacità edificatoria è calcolata in conformità e attuazione delle linee guida applicative contenute nella D.G.R. 263/2020 allegato A. Valgono e si richiamano a tal fine le disposizioni in materia di C.E.R. contenute nel RECRED (appendice 1 e 2).

11. Coerentemente con le disposizioni regionali (L.R. 14/2017 e s.m.i.) non sono ammessi trasferimenti/atterraggi di Crediti Edilizi da zone ricadenti nel tessuto consolidato "A.U.C." (es. ZTO C1) a zona agricola (ZTO E).

Esclusivamente per i crediti edilizi (C.E.) generati prima dell'entrata in vigore della L.R. 14/2017 e registrati nel RECRED è ammesso l'atterraggio in zona agricola a condizione che venga dimostrato un "miglioramento" di localizzazione territoriale tra decollo/atterraggio (assenza di vincoli e di criticità ambientali, prossimità con l'edificato esistente, ecc.).

Le ZTO C2 non possono essere ambiti di "decollo" per altre zone del tessuto consolidato (A.U.C.) bensì solamente "aree di atterraggio" dei C.E. in quanto vocate all'espansione residenziale e pertanto all'urbanizzazione.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2019, l'utilizzo dei C.E.R. in zona agricola è vietato.

Articolo 70 - COMPENSAZIONE URBANISTICA

1. Nella forma del credito edilizio di cui al precedente articolo 69, il Comune può compensare la cessione gratuita di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio con adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del Credito Edilizio.

2. L'atto di cessione specifica le modalità di utilizzo e di attuazione di tale capacità edificatoria.

3. La compensazione urbanistica si applica nelle seguenti aree:
   a) nelle zone consolidate e di riqualificazione e/o riconversione, attraverso puntuali incrementi di capacità edificatoria;
   b) nelle zone di trasformazione e di nuova previsione con l'individuazione di quote aggiuntive di capacità edificatoria da destinare alla compensazione dei crediti edilizi;
   c) entro le altre parti di territorio non sottoposte a vincolo e/o a invarianza, secondo le modalità attuative e i parametri urbanistici fissati dal PI.

4. Le modalità e l'entità dei valori dei beni oggetto di compensazione e di quelli dei diritti edificatori ricevuti o dati a titolo di indennizzo, al fine di una loro equivalenza, sono determinate dal Consiglio Comunale.

Articolo 71 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ARTICOLO 6 LR 11/2004 E ACCORDI DI PROGRAMMA ARTICOLO 7 LR 11/2004

1. Il PI identifica gli ambiti oggetto di accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004, o accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della LR 11/2004.

2. Il contenuto degli accordi pubblico-privato e degli accordi di programma, di cui al precedente comma è parte integrante del PI.

3. Il PI recepisce gli accordi tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati, sottoscritti ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004, volti al perseguimento di rilevanti interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche.

4. Nel Repertorio normativo allegato alle presenti norme è riportato l'elenco degli accordi già previsti dal PAT e quelli previsti dal PI che va aggiornato periodicamente a cura del Comune.

5. In caso di interventi con cambio di destinazione urbanistica a fini residenziali o di utilizzo pubblico e/o collettivo, dovrà essere predisposta preventivamente un'indagine ambientale finalizzata alla verifica della compatibilità dell'intervento di riconversione.

CAPO II - MONITORAGGIO DEL PI

Articolo 72 - MONITORAGGIO DEL PI

1. Il Comune, ai fini del coordinamento del monitoraggio degli interventi pubblici e privati di attuazione del Piano Regolatore Comunale finalizzato alla formazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi e successive loro varianti, dispone le verifiche necessarie ai fini del Monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla VAS;

2. In sede di attuazione del PI dovranno essere verificati gli Indicatori del monitoraggio definiti ai commi 9-10-11-12-13-14-15 dell'art. 21 delle NT del PAT, così come riportati al Capo V del Repertorio Normativo allegato alle presenti NTO.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 73 - EDIFICI IN CONFLITTO

1. Il PI classifica ed individua con apposita simbologia alcuni edifici o parti di edifici, definiti *"edifici in conflitto"*, che costituiscono, in relazione alle caratteristiche di localizzazione, conservazione e destinazione, ubicazione dell'area di riferimento, pericolo o intralcio alla sicurezza e alla pubblica incolumità e che possono costituire oggetto di credito edilizio ai sensi dell'articolo 69 delle presenti NTO.

2. Per tali edifici, fermo restando la possibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino mutamento di destinazione, di cui alle lettere a) e b) comma 1, art. 3 del dPR n. 380/2001, è ammessa la demolizione con possibilità di ricostruzione su diverso sedime, ricadente anche in ambiti di tessuto consolidato e/o diffuso, purché diverse dalle aree nelle ZTO F, mediante la procedura di cui al successivo art. 77.

3. Nelle ipotesi in cui gli *"edifici in conflitto"* vengano assoggettati ad esproprio per pubblica utilità, il Comune potrà, su richiesta, concedere all'espropriando in luogo della corresponsione della prevista indennità di espropriazione, la possibilità di ricostruire l'edificio in altra area di proprietà del richiedente, con le modalità di cui al precedente comma 2. In tali casi, all'espropriando può essere concesso il beneficio di un ulteriore incremento della capacità edificatoria rispetto a quanto previsto al precedente comma, di 50 mq di Snp.

4. Gli interventi previsti nel presente articolo dovranno essere regolati con apposita convenzione debitamente registrata e trascritta nei registri immobiliari che dovrà altresì disciplinare la destinazione d'uso e determinare il numero delle unità immobiliari ammesse.

Articolo 74 - POMPEIANE, CASETTE, RECINZIONI E OPERE PROVVISIONALI

1. E' ammessa la realizzazione di *strutture ombreggianti e pompeiane e casette in legno* nei limiti e con le caratteristiche costruttive e dimensionali definite dall'art. 76 del REC.

2. Entrambe le tipologie di manufatti non sono computabili ai fini della Snp o della superficie coperta.

3. Allo scopo di favorire l'eliminazione di costruzioni accessorie, annessi e manufatti impropri, è obbligatorio, nel rispetto delle norme relative alla specifica ZTO, la demolizione e l'accorpamento di volumi esistenti legittimi.

4. Per le *recinzioni* degli spazi privati valgono le prescrizioni riportate all'art. 74 del REC:

5. L'installazione di cisterne/serbatoi per l'attività vitivinicola è ammessa previa realizzazione di adeguate opere di mitigazione, quali siepi ad alto fusto e quinte arboree.

6. In tutte le zone agricole, con esclusione delle sottozone E/gp ed Ep, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 44 della LR 11/2004, è consentita l'installazione di box e recinzione per il ricovero di cavalli previa presentazione al comune di comunicazione asseverata.
Il box dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere rimovibile e privo di qualsiasi fondazione stabile,
- avere dimensione massima di 30 mq,
- rispettare le seguenti distanze:
  a) dai confini di zona: 70 ml e comunque al di fuori delle fasce di rispetto stradale,
  b) dalla residenza di proprietà: 30 ml,
  c) dalle residenze sparse non di proprietà: 40 ml.

La recinzione dovrà rispettare i dettami previsti dall'art. 74 del REC.

7. In tutte le zone agricole, con esclusione delle sottozone E/gp ed Ep, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 44 della LR 11/2004, è consentita l'installazione box e recinzioni

per addestramento/allevamento cani, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità. Dovranno avere una di superficie coperta (SC) non superiore a mq. 30,00 con altezza in gronda non superiore a m 3,00. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di m 20 da confini e m 150 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l'attività va classificata come "allevamento zootecnico intensivo" ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate come previsto dalla DGRV n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla LR n. 60/1993.

Articolo 75 - RECUPERO DI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI

1. E' ammesso il recupero dei locali sottotetto degli edifici ad uso residenziale esistenti, così come definiti dall'articolo 1 comma 2° della LR n°51/2019, il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato entro il 06.04.2019, esclusivamente per le destinazioni d'uso residenziali. Tali locali sono computati nel calcolo della Snp, ma possono essere recuperati anche nel caso venga superato l'indice di zona. Non potranno in alcun caso essere apportate modificazioni alla sagoma dell'edificio esistente, alle altezze di colmo e di gronda, nonché alle linee di pendenza delle falde, fatta salva la necessità di inspessire verso l'esterno le falde di copertura per garantire i requisiti di rendimento energetico.

Articolo 76 - MANUFATTI SPECIALI E DI PUBBLICA UTILITA' - CARTELLI PUBBLICITARI

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari si demanda al "Regolamento Comunale dei mezzi e degli impianti pubblicitari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30 dicembre 2014.

2. In tutte le altre aree sottoposte a tutela paesaggistica e ambientale è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari. Potranno essere rilasciati unicamente permessi per l'installazione di cartelli segnaletici e di interesse pubblico locale e/o di insegne di esercizio, ovvero di altre tipologie di manufatti appositamente previsti dall'Amministrazione Comunale.

3. Sono consentiti i cartelli stradali d'indicazione e le affissioni, anche pubblicitarie, sulle superfici all' uopo destinate dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto del comma precedente.

TITOLO SECONDO - POTERI DI DEROGA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 77 - POTERI DI DEROGA - VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PI

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, previa delibera del Consiglio Comunale, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare dell'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti NTO, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico.

2. Sono soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore iter di approvazione, le varianti al PI non sostanziali riguardanti:
   a) la perimetrazione delle UMI e delle zone soggette a PU;
   b) le Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO, purché senza alterazione della capacità edificatoria e degli standard minimi;
   c) l'assegnazione e modifica dei gradi di protezione previsti dalle presenti norme, con esclusione dei gradi di protezione 1 e 2;
   d) i parametri e le specifiche destinazioni delle zone F;
   e) i contenuti tipologici e morfologici di cui al Repertorio normativo;
   f) le modifiche ai contenuti del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale;
   g) correzioni grafiche e normative ed errori materiali;
   h) riduzione della zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 comma 5 del RD n.1265/1934 e smi, fatta salva l'acquisizione del parere della competente ULSS, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi (art. 41 comma 4bis LR 11/2004);
   i) Schede di Intervento per edifici esistenti ubicati in fascia di rispetto stradale di cui all'articolo 13 comma 7 delle NTO.

3. Sono altresì soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore approvazione superiore, le varianti riguardanti:
   a) le prescrizioni relative alle Classi dell'Abaco dei tipi edilizi, di cui al repertorio normativo allegato alle NTO, senza modifica dei parametri urbanistici previsti dal PI per le singole zone;
   b) le varianti che individuano il "lotto libero" entro le Er;
   c) le varianti di cui ai precedenti articoli 50, 57, 65, 69 e 73;
   d) le varianti ex comma 4°, articolo 50 della LR 61/1985.

4. Sono soggette a sola delibera di Giunta Comunale, le varianti riguardanti le aree sottoposte a PUA, la loro suddivisione in più sottozone sottoposte a PUA, nonché la modifica del perimetro e della superficie, comprese le carature urbanistiche, nel limite del 10%.

Articolo 78 - MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore delle presenti NTO, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie.

2. Il vigente PI (ex PRG) conserva la sua validità fino all'entrata in vigore del PI.

Articolo 79 - NORME ABROGATE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, contrarie od incompatibili con le presenti NTO.

2. In caso di contrasto tra le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale REC e le presenti NTO prevalgono le NTO.

Articolo 80 - SANZIONI

1. Per le contravvenzioni alle presenti NTO si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di edilizia, urbanistica, paesaggio e ambiente.

Articolo 81 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modificano o integrano disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti NTO costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli delle presenti norme.

APPENDICE 1 – DISCIPLINARE TECNICO

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

LINEE GUIDA
Allegati A, B, C, D, E

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

INDICE LINEE GUIDA

Allegato A –	Ambito	28
Allegato B –	Criteri operativi	
	B1 - Criteri operativi per la conduzione delle attività agricole	
	1. Coltivazioni permanenti	30
	2. Movimenti terra	30
	3. Forma e dimensioni delle unità colturali	31
	4. Pendenze e disposizioni delle unità colturali	32
	5. Fasce di rispetto e distanze	34
	6. Sostegni vivi e tutori	35
	7. Elementi costitutivi del mosaico colturale	36
	8. Viabilità interpoderale e recinzioni	39
	B2 - Titolo abilitativo e documentazione tecnica	40
Allegato C –	Scheda "Tipo" per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale	44
Allegato D –	Glossario	52
Allegato E –	Documenti di riferimento della norma	
	Protocollo di Intesa (Regione del Veneto – Comuni)	74
	Altri documenti	79

295c690d

ALLEGATO A
Ambito

La conservazione del sito nel tempo, tanto più quando si tratta di una conservazione "non museale" in quanto riferita ad un paesaggio vitale ed in evoluzione continua, è assicurata dal senso di responsabilità e dalla consapevolezza dei valori di cui il territorio è portatore per le popolazioni interessate.
Tale sensibilità è ribadita dal Protocollo sottoscritto dalle Amministrazioni Locali anche a nome dei cittadini che da esse sono rappresentati.

L'adesione al Protocollo è stata aperta non solo ai Comuni ricadenti nel territorio candidato a patrimonio dell'umanità Unesco, ma anche a tutti i territori comunali appartenenti all'Intesa Programmatica d'Area (IPA) "Terre Alte della Marca Trevigiana", in quanto partecipanti all'iter di candidatura. Nel seguente estratto cartografico s'individuano i diversi Comuni aderenti al Protocollo, classificati in funzione della presenza nel proprio territorio di *Core* o *Buffer Zone*.

Comuni ricadenti in parte nella ***"Core Zone"***:

Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

Comuni ricadenti in parte nella ***"Buffer Zone"***:

Conegliano, San Vendemiano, Susegana.

Comuni ricadenti nella "***Commitment Area***" (limitrofi esterni alla *"Core Zone"* e alla *"Buffer Zone"*, che hanno sottoscritto il protocollo oppure hanno dichiarato l'interesse per la Candidatura):

Cappella Maggiore, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Sarmede, San Fior, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Vazzola.

Nella cartografia sono evidenziati i Comuni che hanno sottoscritto, in data 25 luglio 2016, il Protocollo d'Intesa con la Regione del Veneto, nonché il Comune di Segusino che ha aderito successivamente.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

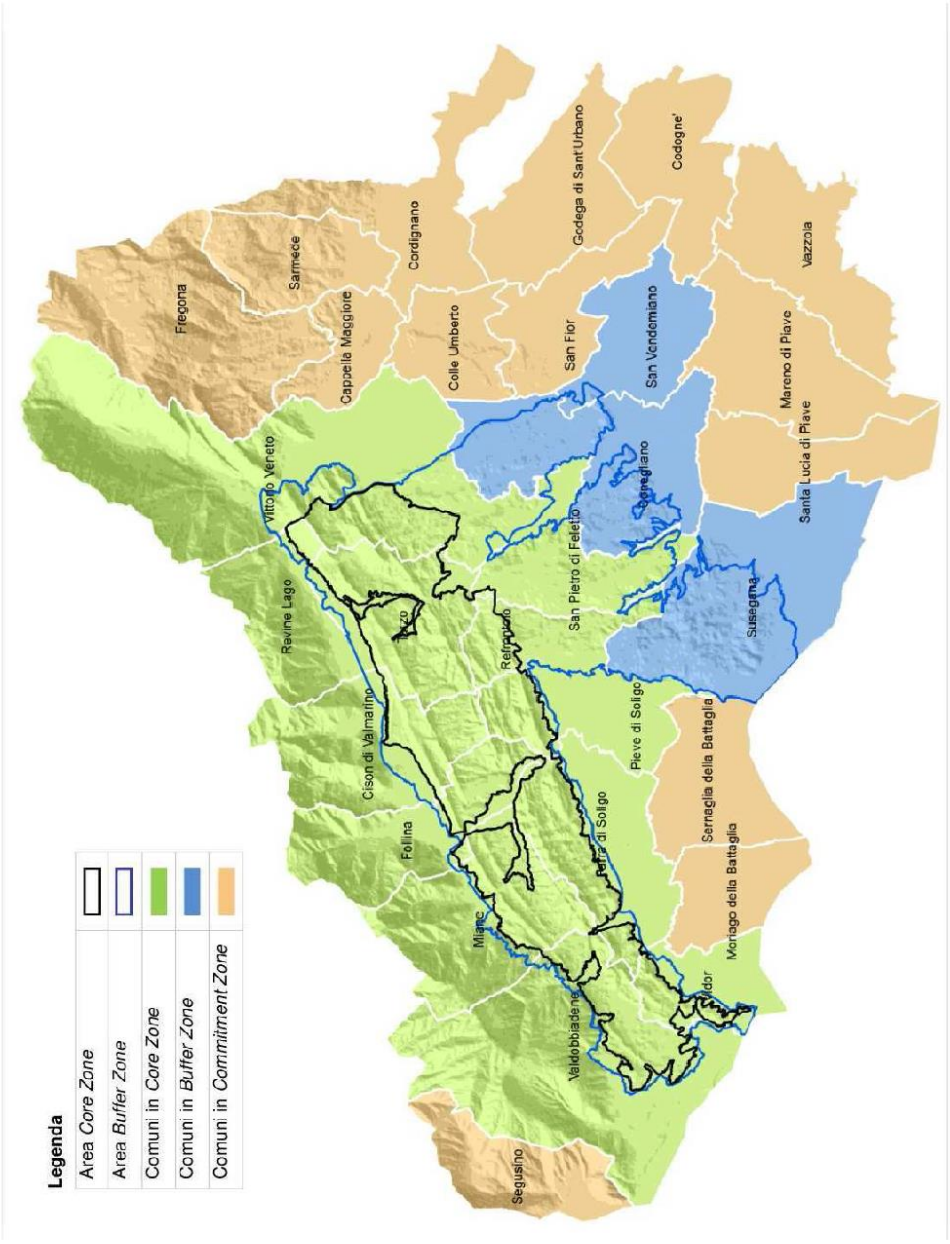

29

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALLEGATO B
Criteri operativi

B1 CRITERI OPERATIVI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

*Con riferimento al punto **1.8** delle Norme i presenti Criteri Operativi, salvo quanto puntualmente indicato, assumono carattere prescrittivo all'interno della Core Zone e carattere indicativo di buona pratica, nelle restanti aree.*

1. *COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti – frutteti – oliveti)*

1.1. L'impianto di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e gli interventi di riconversione colturale ove ammessi, saranno possibili, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario.

1.2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:
- *i modi per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;*
- *i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;*
- *le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione, mantenendo i contributi idraulici a favore dei corpi idrici ricettori;*
- *i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali consolidanti idonei per superare pendenze elevate.*
- *il rispetto delle prescrizioni minime nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.*

2. *MOVIMENTI TERRA*

2.1. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione.

In particolare:
a) saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro la profondità massima di 1 m, rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota

295c690d

di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone;

b) sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;

c) è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti e vigneti;

d) la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione sia in aumento, dovrà essere contenuta nel limite del 5%;

e) le forme di versante, quali: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono possibili le deroghe di cui alla lett. b) limitatamente ai casi di frane e smottamenti;

f) dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per costituire la morfologia finale dei luoghi;

g) non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: *corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio*;

h) nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 70% i movimenti terra saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica e il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate;

i) la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere eseguita preferibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale;

j) i movimenti di terra per l'asporto e il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo" e possibilmente provenire da aree interne alla *Core Zone*.

3. FORMA E DIMENSIONI DELLE UNITÀ COLTURALI[22]

3.1 La sistemazione idraulico-agraria dovrà considerare l'opportunità di mantenere il più possibile le aree prative esistenti, o l'inserimento armonico e diverso di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) storicamente presenti nelle aree coltivate (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Qualora possibile alla testa dei filari o in posizione intermedia, sarà valutata l'opportunità di porre a dimora singoli elementi di specie arboree tipiche, che nel recente passato fungevano da sostegno, quale: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.

[22] Per "unità colturale" s'intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato*, ed è assunta al solo scopo di rendere applicabili le disposizioni del presente disciplinare tecnico.

3.2 Nei casi d'impianti meccanizzati, la messa a dimora degli elementi di cui al punto precedente potrà essere prevista oltre lo spazio della capezzagna, o comunque in posizione che non impedisca le normali operazioni colturali.

3.3 In assenza dell'*analisi storica* prevista al punto "B2.3" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito, le dimensioni di riferimento delle singole unità colturali saranno quelle prossime all'unità di misura del Campo Trevigiano nella *Core Zone* e di 1,00 ha nella *Buffer Zone*.

3.4 Oltre tali dimensioni il progetto avrà cura di prevedere una separazione delle unità colturali, attraverso una fascia inerbita mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile l'eventuale messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1. In alternativa alla fascia inerbita per la separazione tra diverse unità colturali a vigneto, potrà essere previsto l'impianto di siepi o formazioni boscose disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionale. Tali superfici rientrano nella quota da assicurare ai sensi del successivo punto 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo *5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE*.
Sono fatte salve le forme dei vigneti storici.

3.5 Fatte salve le tesature dei vigneti storici, la lunghezza massima dei filari dei nuovi vigneti, è opportuno sia prevista con valori prossimi a:

- 80 m nella *Core Zone*;
- 150 m nella *Buffer Zone*.

È in ogni caso necessario che le nuove unità colturali siano conformate e adattate alla morfologia e all'esposizione dei versanti e al mosaico colturale in cui ricade l'area d'intervento.

3.6 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:

- l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto;
- le scarpate saranno inerbite al momento della loro sistemazione;
- la copertura erbacea dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie perenni a crescita rapida e a forte accestimento, seminate con sistemi d'imbrigliamento, idrosemina, al fine di garantire il contenimento dell'erosione superficiale.

4. PENDENZE E DISPOSIZIONI DELLE UNITÀ COLTURALI

4.1 Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi

particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia d'impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.

4.2 Può essere tollerata una sistemazione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, o altri allineamenti significativi, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento, e riguardo allo stato di fatto dei suoli:

a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: *rittochino, girapoggio, cavalcapoggio*; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;

b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a *girapoggio/cavalcapoggio,* con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;

c) con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a *ciglioni raccordati* o *terrazze raccordate*, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario.
Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;

d) oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti.

4.3 Le sistemazioni *"... di traverso"*, non coerenti con le forme della sistemazione idraulico-agrarie tradizionali, e assunte in alcuni casi per aspetti di maggiore stabilità dei suoli, possono essere tollerate su terreni con pendenze elevate comunque non superiori al 50%, a condizione che la pendenza massima sul filare non superi il 15%. Le sistemazioni di traverso si adatteranno alla morfologia del suolo con interruzioni in corrispondenza dei principali cambi di pendenza (valli e dossi) cui potrà corrispondere un diverso orientamento dei filari.

4.4 Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

5. *FASCE DI RISPETTO E DISTANZE*

5.1 Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno dotate di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose, che potranno comprendere anche le piste di servizio, saranno costituite da specie floristiche tipiche dei prati stabili, e avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:

- *5 m tra le singole unità colturali;*
- *6 m da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscose, e altre formazioni arboree, ancorché non classificabile bosco ai sensi della vigente legislazione;*[23]
- *10 m dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline;*

5.2 I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza non inferiore a:

- *6 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari;*
- *10 m dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale;*
- *10 m da zone ad altra destinazione urbanistica, da zone a diverso livello di compatibilità e/o di elevata sensibilità ambientale;*

Comunque nel rispetto dei requisiti minimi non derogabili approvati con DGR 1082/2019 all'Allegato B, art. 5, punto 4.

5.3 Le dimensioni delle fasce di rispetto sono applicate (in proiezione orizzontale) in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Con terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15%, le dimensioni saranno misurate sulla linea della massima pendenza;

5.4 Gli aspetti di sicurezza e di salute pubblica rispetto alle norme di trattamento di vigneti ed altre colture, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Rurale che potrà stabilire diverse modalità e distanze tenuto conto di quanto approvato con DGR. 1082/2019, nonché:

- *della presenza di siepi o fascia arboreo-arbustiva di almeno 3 m di altezza;*
- *dell'adozione certificata di coltivazioni biologiche;*

[23] Le distanze dalle siepi e formazioni boscate sono misurate dalla parte basale più esterna del tronco.

295c690d

- *di particolari condizioni ambientali (quota, esposizione, ventilazione).*

In ogni caso nel rispetto della disciplina comunitaria, statale e regionale vigente.

6. SOSTEGNI VIVI E TUTORI

6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia e con lunghezze variabili e non dovranno rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti.
Gli interventi di recupero colturale di aree in stato di abbandono, potranno prevedere l'impiego di "sostegni vivi", o affiancando alla paleria di testa, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;

6.2 I sostegni da utilizzare nell'impianto di nuovo arboreto ***Categoria 2*** e ***Categoria 3*** (punto 3.14 delle Norme) dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- sostegni principali e a testa dei filari:
  - pali di legno di castagno o robinia;
- sostegni secondari:
  - pali di legno di castagno o robinia;
  - aste in metallo tipo corten o similari alternati alla paleria di legno principale;

6.3 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti, di ***Categoria 1b)*** (punto 3.14 delle Norme) che comportino interventi straordinari con movimenti di terra, nuovi drenaggi ecc., oltre al rispetto del punto 6.2, sono tenuti a conformarsi anche alle restanti indicazioni delle presenti Linee guida rimuovendo gli elementi incongrui, compresa la cartellonistica pubblicitaria;

6.4 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti di ***Categoria 1a)*** (punto 3.14 delle Norme), rientrando tra le normali pratiche colturali, come previsto al successivo capo B2, punto 2, sono tenuti al solo rispetto Regolamento di Polizia Rurale. Qualora non fosse possibile il rispetto del punto 6.2 sulle caratteristiche dei sostegni, è ammesso il mantenimento di eventuali sostegni secondari in cemento esistenti, opportunamente mitigati con colori neutri prossimi a quelli del legno ossidato e con una sezione massima di 8 x 8 cm;

295c690d

7. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO COLTURALE

7.1 Prati

7.1.1 I prati, i prati stabili e i prati arborati, dovranno essere conservati nella loro integrità di specie e funzionalità ecologica, poichè componenti costitutive del mosaico di colture tradizionali, rappresentative del paesaggio agrario storico.[24] La riduzione e l'alterazione dei prati, prati-pascoli e prati arborati, rappresenta un degrado dei valori d'integrità e autenticità del paesaggio agrario collinare nella *"Core Zone"* e una sostanziale perdita dei valori ecologici presenti nella *Buffer Zone* che dovrà essere compensato;

7.1.2 All'interno della *Core Zone* le superfici prative e le fasce erbose saranno conservate con sfalci periodici e cure colturali tradizionali.
Sono in particolare vietati interventi di alterazione del cotico erboso, l'impiego di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, e l'utilizzo di sementi di specie alloctone, negli eventuali interventi di trasemina;

7.1.3 All'espansione delle colture specializzate all'interno della *Core Zone*, a titolo perequativo come stabilito all'art. 3.16 delle Norme, dovranno essere ricavati e conservati spazi erbosi corrispondenti al 10% dell'area prativa esistente trasformata in vigneto. Tali superfici, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, saranno mantenute regolarmente falciate;

7.1.4 I prati, i prati stabili e i prati arborati, comprese le fasce erbose marginali e le colture, le capezzagne e le piste di servizio, vanno mantenuti con le tradizionali tecniche agronomiche che prevedono:

a) la semina iniziale del prato così come le successive trasemine, dovranno prevedere l'impiego di specie erbacee tipiche, provenienti da prati di prestito di accertato valore floristico, possibilmente presenti in aree limitrofe;
b) l'impianto di singoli soggetti per la ricostituzione di prati arborati, dovranno prevedere la messa a dimora di specie fruttifere (meli, fichi, ciliegi ecc. ...) o produttive (gelsi, ulivi) tipici locali, in forma isolata o a gruppi di pochi

[24] Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.
I1. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi
Salvaguardare l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi prativi, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità e caratteristici dell'identità dei luoghi.
I1a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio su le quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco.
I1b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l'eccessiva concimazione e l'uso di liquami in luogo di letame maturo.
I1c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari.
I1d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

elementi, evitando in assoluto sesti d'impianto regolari o filari non storicamente documentati, e con una densità di copertura inferiore al 20%;

c) lo sfalcio periodico, almeno una volta all'anno delle superfici mantenute a prato dovrà essere eseguita utilizzando preferibilmente strumenti a lama (falci, falcetti, barre falcianti);
d) la sarchiatura superficiale del suolo, funzionali all'areazione e fertilizzazione del prato;
e) il controllo della vegetazione infestante;

Nella gestione ordinaria dei prati si dovrà evitare:

a) l'eccessiva concimazione che provoca riduzione e degrado della biodiversità di specie;
b) l'impiego di liquami al posto del letame maturo.

7.2 Boschi

7.2.1 Il bosco è soggetto a specifica disciplina che tutela gli aspetti selvicolturali, ecologico-ambientali e di difesa idrogeologica, dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, che si applica integralmente in assenza della legge regionale di adeguamento;
Al bosco come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34, è riconosciuto un importante ruolo ecologico-ambientale e un valore culturale legato alle tradizionali attività umane, oltre al ruolo produttivo e di difesa idrogeologica;[25]

7.2.2 Tra le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, si richiamano in particolare quelle riguardanti le lettere a), b) e c), relativamente alla tutela delle foreste nella diversità ecologica e bio-culturale, garantendo le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali, favorendo lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati;

7.2.3 La trasformazione del bosco per la riconversione a coltura è vietata nei "boschi affermati" documentati dalle foto aeree della ripresa GAI 1954-55, disponibile presso l'Aerofototeca regionale (IDT-RV2.0), oltre a quanto già tutelato dal Piano di Riordino Forestale. Interventi localizzati saranno possibili esclusivamente per interventi di difesa idrogeologica e ricomposizione a seguito di frane e smottamenti, cui dovrà conseguire il ripristino del bosco nelle forme originarie;

[25] La rilevanza paesaggistica di una formazione forestale è valutabile in rapporto ai propri caratteri ecologico-ambientali: morfologici, biologici, naturali e storico-culturali: identitari, percettivi, che connotano i rapporti tra il paesaggio forestale, il territorio e i suoi modi d'uso presenti s/o passati, ed è determinabile in funzione del ruolo tuttora svolto dalla formazione forestale stessa. La tendenza del bosco di occupare gli spazi abbandonati dall'agricoltura, che ne ha favorito la recente espansione, ha provocato nella maggior parte dei casi una contrazione dei valori ecologico-ambientali, fino a costituire reali forme di degrado del paesaggio storico, sia agrario che forestale.

7.2.4 La trasformazione del bosco è disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Nell'ambito della *Core Zone* e della *Buffer Zone* la trasformazione del bosco, qualora ammessa, è comunque soggetta al ripristino dei coltivi, con modalità e forme coerenti con l'originario assetto agrario del fondo, e il miglioramento ecologico ambientale del contesto;

7.2.5 È sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, ai sensi *Art. 7 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. (fatto salvo quanto previsto dalle P.M.P.F vigenti).* I margini del bosco limitrofo agli interventi di trasformazione del bosco, dovranno presentare un andamento naturale (non perfettamente rettilineo), ed essere sottoposti a cure colturali e messa a dimora di specie arbustive tipiche, al fine di mitigare l'effetto denudazione conseguente all'interruzione drastica del bosco;

7.2.6 All'interno della *Core Zone*, e in aggiunta alle misure compensative previste per legge, in caso di trasformazione del bosco, all'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati alla realizzazione fasce erbose, siepi e/o filari di specie tipiche locali per una percentuale del 10% dell'area interessata dalla riduzione di superficie forestale. Tali elementi integrativi del mosaico colturale potranno esser utilizzati per la separazione delle unità colturali, o integrazione di analoghe formazioni esistenti;

7.2.7 Nella gestione selvicolturale dei boschi di castagno, in particolare nei versanti a nord delle *"corde collinari"* è favorito il governo a ceduo per la produzione di "paleria di castagno" quale opportunità, a chilometro zero, per l'impianto di nuovi vigneti, la sostituzione della paleria dei vigneti esistenti e per la riqualificazione di vigneti con sostegni incongrui. Sono in ogni caso salvaguardati e valorizzati i castagneti da frutto.

7.3 Siepi, macchie boscate ed elementi arborei, floristici

7.3.1 Nell'ambito della *Core Zone* e nella *Buffer Zone*, i sistemi vegetali costituiti da: siepi, e macchie boscate, rappresentano un elemento fondamentale della rete ecologica e uno degli elementi di forte caratterizzazione del mosaico agrario in grado di assicurare un elevato standard di servizi ecosistemici;

7.3.2 Dovrà essere garantita la conservazione attiva di tutte le coltivazioni, legnose, arbustive ed erbacee e con un buon equilibrio con le componenti boschive, la rete ecologica minore e con le strutture della Rete Natura, migliorando gli elementi formanti l'ecotono e la connessione ecologica con gli elementi di naturalità presenti, quali boschi, siepi, macchie boscate e corsi d'acqua anche alla luce delle Linee guida di indirizzo di cui al Decreto MIPAAF 10/03/2015.

295c690d

7.3.3 Le singolarità naturalistiche e ambientali gli elementi arborei e floristici che derivano direttamente dalle pratiche agricole tradizionali e dalla cultura locale quali:
- *filari e sistemazioni tradizionali;*
- *alberate e grandi alberi;*
- *impianti di aucupio (roccolo);*

che rappresentano particolari aspetti di rilievo paesaggistico, vanno sottoposti a cure colturali conservative e migliorative;

7.3.4 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie per la realizzazione di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) dovranno essere preservati, migliorati e, ove praticabile, integrati gli elementi arborei e floristici esistenti, tenuto conto delle esigenze connesse alla coltivazione del fondo, All'espansione delle colture specializzate sarà favorita l'integrazione di tali elementi, con la messa a dimora di specie autoctone (pruni, cornioli, ciliegi, alberi da frutto tradizionali e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) per quanto possibile nei luoghi marginali l'impianto a ricostituzione di valli denudate, o nelle sommità collinari o in prossimità di edifici rurali, coerentemente con le forme tradizionali documentate;

7.3.5 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie che implichino la riorganizzazione di superfici superiori complessivamente a 1,00 ha dovrà essere previsto l'inserimento di filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati, delle specie autoctone sopraelencate di cui al punto precedente o comunque tipiche e ricorrenti, al fine di ricomporre una diversità di forme e garantire la conservazione del mosaico colturale.

8. *VIABILITÀ INTERPODERALE E RECINZIONI*

8.1. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.).

8.2. All'interno della *"Core Zone"* in caso di pendenze elevate e in modo limitato ai tratti soggetti a maggior attrito, si potrà far uso di manti di usura con mescola d'inerti locali e cls, con cromie analoghe a quelle della viabilità tradizionale, o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque.

8.3. All'interno della *"Core Zone"* sono ammesse recinzioni limitatamente alla pertinenza delle abitazioni, dei fabbricati rurali o di colture di pregio (ad es. orticole, vivaistiche ecc.). Altre forme di delimitazione delle proprietà potranno essere realizzate con elementi naturali, quali siepi, filari, ecc. È in ogni caso ammesso il mantenimento e favorito il recupero, delle originarie murature a secco.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

B2 – TITOLO ABILITATIVO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. ***Elenco indicativo degli interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria soggetti a titolo abilitativo o comunicazione:***

a) Interventi di Trasformazione Strutturale e permanente del suolo:
- *Dissodamenti e movimenti terra per rettifiche, livellamenti;*
- *Regimazione delle acque, bonifiche e impianti irrigui con un nuovo assetto poderale, finalizzato alla meccanizzazione delle operazioni colturali;*
- *Nuova viabilità di accesso e servizio;*
- *Cambio colturale da terreno saldo a periodica lavorazione (con e senza opere): da Bosco, Pascolo e Prato stabile a coltivazione turnaria (seminativi) e a coltivazione permanente (oliveto, frutteto, vigneto ...)*[26].

b) Interventi di Recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale:
- *Ripresa delle frane e smottamenti con adeguati movimenti terra, tuttavia contenuti all'interno del fondo, anche con realizzazione di drenaggi profondi e superficiali, miglioramento del sistema di sgrondo, raccolta e convogliamento delle acque;*
- *Contenimento/Eliminazione delle formazioni forestali spontanee invasive dei coltivi Art. 5 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;*
- *Ripristino di colture su terreni in stato di abbandono, invasi da formazioni arboree e arbustive non classificabili "bosco" ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34.*

c) Manutenzione Straordinaria:
- *Ricostituzione e miglioramento dei drenaggi profondi esistenti;*
- *Ripresa di gradoni, ciglioni erbosi, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti;*
- *Ceduazione di filari, siepi e formazioni forestali in genere;*
- *Realizzazione di terre armate o rinforzate senza alterazione dei profili originari.*

2. ***Elenco indicativo degli interventi di Gestione e Miglioramento Fondiario soggetti ad attività libera:***

- *Espianto e reimpianto di coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) con il mantenimento dei sesti d'impianto, e della morfologia esistente;*[27]
- *La messa a dimora di specie arboree e arbustive (fruttifere e forestali) a mitigazione e completamento degli impianti produttivi;*
- *Aratura e fresatura con una profondità massima di 50 cm, funzionali alla semina di colture turnari e catastalmente classificate a seminativo o seminativo arborato;*
- *Sarchiatura di colture prative o relitti prativi - Sfalcio dei prati;*
- *Modeste riprofilature superficiali per il mantenimento delle linee di deflusso conseguenti a erosioni o depositi;*
- *Manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti - Riattivazione di scoline, fossati ecc. ostruiti;*

[26] *Vedi Glossario Allegato "D"*
[27] *Allegato B DGR 1082/2019 e modello di fac simile di dichiarazione da presentare all'ULSS e al Sindaco*

- *Semine/idrosemine, con o senza geo-tessuti, bio-stuoie, per interventi puntuali di difesa di gradoni e terrapieni, per il mantenimento delle forme originali in condizioni di sicurezza;*
- *Ripresa dei muri a secco e ripristino di pavimentazioni stradali lastricate;*
- *Eliminazione della vegetazione infestante (rovo, convolvolo, vitalba) e spietramento superficiale;*
- *Sostituzione di singole viti o altre piante arboree;*
- *Sostituzione di singoli tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;*
- *Pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari e/o pareggiamento e sistemazione superficiale dello spazio interfilare dovuto alla costipazione del terreno durante il passaggio delle macchine agricole.*

3. *Documentazione Tecnica*

Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione idraulica - agraria per l'impianto di colture permanenti e trasformazioni colturali, dovranno essere accompagnati da una relazione che renda conto del quadro normativo di riferimento e della pianificazione urbanistica comunale per quanto conformata al presente "Disciplinare Tecnico", con una documentazione grafica e fotografica adeguata alla comprensione dello stato dei luoghi, ante e post intervento, con particolare attenzione alle modifiche indotte nell'ambiente e nel paesaggio.

La relazione redatta da tecnici abilitati dovrà contenere, oltre alle informazioni di carattere generale di cui sopra, gli elaborati grafici di progetto e le relazioni specialistiche in ragione dell'entità degli interventi e dei titoli abilitativi richiesti, che nel caso di interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo dovranno essere:

Relazione Tecnica

a) descrizione dettagliata degli interventi di conformazione del suolo: movimenti di terra, opere di sostegno e difesa;
b) descrizione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque e per la difesa dei versanti: drenaggi, recapiti delle acque, con calcolo idraulico delle portate in caso di nuovi recapiti;
c) misure per contrastare le erosioni: inerbimenti, raccolta delle acque superficiali;
d) descrizione della nuova coltura permanente: sistemazione dei filari, tutori e misure di mitigazione desunte dalla relazione paesaggistica;
e) analisi storica delle trasformazioni e dei diversi usi agro-forestali dell'area di intervento e dell'immediato intorno riferita agli ultimi 60 (sessanta) anni, con successione di foto aeree storiche (GAI 1954-55 e/o REVEN 83) ed ortofoto recenti dal 2003 al 2015, nonché eventuali riprese fotografiche d'epoca e certificati catastali storici;
f) rilievi topografici realizzati prima dell'intervento corredati di piani quotati a curve di livello dotati di monografie dei caposaldi;[28]
g) rilievi fotografici panoramici o effettuati con drone;
h) estremi catastali attuali dei fondi oggetto dell'intervento;

[28] Tutti i nuovi impianti e reimpianti che prevedono movimenti terra dovranno essere provvisti di piano quotato ex-ante individuato attraverso un caposaldo certo;

295c690d

i) verifica di conformità alla pianificazione urbanistica, territoriale e di settore.

Elaborati cartografici di progetto:

a) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con la rappresentazione fisica dello stato di fatto e dell'ipotesi di progetto, delle eventuali superfici forestali in riduzione e di quelle interessate dalle misure compensative, con rappresentate le singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, massi erratici ...) e relative fasce di rispetto;
b) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con indicati i parametri tecnici del progetto;
c) le sistemazioni idraulico-agrarie delle aree interessate dall'impianto della coltura permanente, con indicate le pendenze effettive di versante e le pendenze sui filari;
d) la viabilità di servizio e le piste di manovra;
e) i drenaggi profondi e superficiali e i recapiti idraulici, con i particolari degli scarichi, comprensivi della sistemazione del punto di alimentazione del corpo recettore;
f) le aree interessate dai movimenti terra;
g) le aree da riservare nella misura del 10% all'integrazione del "prato" e del "bosco", come previsto al punto 7.1.3 e 7.2.6;
h) sezioni in numero congruo ed esteso anche al di fuori dell'ambito d'intervento con riportati i profili dello stato di fatto e di progetto, gli sterri e i riporti.

Relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica che sia corredata per tutti i nuovi impianti e reimpianti da un progetto di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei drenaggi che dovrà dimostrare l'invarianza idraulica in termini di tempi di corrivazione e assicurare adeguate opere di sedimentazione delle particelle solide mobilizzate;

Relazione agronomica e forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;

Documentazione fotografica dello stato di fatto;

Relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutti gli interventi riguardino aree e immobili tutelati per legge, o dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 142 e/o 136 del D.Lgs 42/04;

Relazione di V.INC.A. come previsto per i siti di Rete Natura 2000, con individuazione habitat prioritari.

4. Documentazione Tecnica semplificata

In caso d'interventi di minore entità per il recupero della conformazione originaria, di ripristino colturale e o di manutenzione straordinaria, comunque soggetti a titolo abilitativo, l'entità della

documentazione sarà adeguata alla necessità di rappresentazione e illustrazione del progetto, che si può ridurre a:

- *relazione sintetica sulla natura e modalità degli interventi;*
- *notizie sullo stato dei luoghi (foto);*
- *riscontro con il presente disciplinare come recepito dello strumento urbanistico del comune;*
- *presenza di norme di livello superiore e di eventuali habitat;*
- *planimetria localizzativa ed estremi catastali.*

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALLEGATO C
SCHEDA TIPO
per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale

1 - La "Scheda Tipo" per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale, prevista al punto 4/C2 delle norme *"Articolo Unico"*, per *la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del Paesaggio (Sito UNESCO) "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*, contiene i dati necessari alla compilazione della scheda ***"A Architettura"*** per i beni architettonici e paesaggistici predisposta dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) con riguardo ai seguenti dati:

CODICI

NCTR	Codice Regione		
	Codice Provincia	ISTAT	26
	Codice Comune	ISTAT	
ESC	Codice Ente Schedatore		
	Oggetto	n. progressivo	

LOCALIZZAZIONE

LC	Localizzazione Geografico Amministrativa	... Località - Indirizzo	
CTS	Localizzazione Catastale	... Comune Foglio Mappale	

DEFINIZIONE CULTURALE

ATBR	Riferimento all'intervento		
ATBD	Denominazione		

NOTIZIE STORICHE

RENR	Riferimento		
RENS	Notizia sintetica		

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS	Secolo		
RELI	Data		

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS	Secolo		
REVI	Data		

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDGG	Indicazione generica		
CDGS	Indicazione specifica		

DOCUMENTAZIONE

FTA	Documentazione Fotografica		
DRA	Documentazione Grafica		
VDC	Documentazione Video - Cinematografica		

ACCESSO AI DATI

ADS	Specifiche di accesso ai dati		

COMPILAZIONE

CMPD	Data		
FUR	Funzionario responsabile		

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

2 - La scheda tipo potrà essere utilizzata dai Comuni a integrazione e aggiornamento dei dati già contenuti nella schedatura prevista dall'Allegato "B" delle "Grafie e Simbologie Regionali Unificate", per la ricognizione degli edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale.

3 - La scheda sarà redatta dal "richiedente" avente titolo, per tutti gli interventi di recupero/utilizzo di edifici e manufatti, presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e Volo GAI 1954-55, con lo scopo di accertarne la reale consistenza e il valore storico-architettonico e testimoniale, anche, e soprattutto nel caso di ricostruzione di parti ruderali come previsto ai commi 2.4, 2.5 e 2.6 delle Norme.

MANUTENZIONE E RESTAURO

4 - Particolare attenzione sarà posta alla conservazione e valorizzazione delle parti originarie a cui saranno applicati criteri di restauro e risanamento, mentre gli interventi per il recupero delle parti non originarie dovranno prevedere la sostituzione degli elementi incongrui o il mascheramento delle strutture estranee alla tradizione costruttiva locale, nel rispetto delle forme e dei materiali tipici.

RICOSTRUZIONI/DEMOLIZIONI

5 - L'analisi prevista al comma 2.5 delle Norme, per la ricostruzione/demolizione di parti, o d'interi edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, si dovrà basare su fonti storiche certe:
- *cartografia storica (catasto napoleonico, catasto austriaco, IGM storici o altro ...);*
- *foto aeree "storiche" (volo GAI 54-55);*
- *documentazioni fotografiche storiche ed attuali;*
- *rilievi planimetrici con saggi sulla natura dei materiali e un cenno alla stratigrafia dei depositi.*

6 - L'analisi si conclude con una rappresentazione grafica comparativa tra lo stato originario, secondo l'ipotesi di ricostruzione documentata e lo stato attuale, comprensivo degli edifici o manufatti oggetto di ricostruzione e del relativo ambito di pertinenza e contesto ambientale.

7 - Tale comparazione ha lo scopo di verificare in particolare l'idoneità al recupero funzionale di edifici e manufatti in relazione all'utilizzo possibile per gli aspetti di:

- sicurezza idrogeologica e statica in rapporto alla natura dei suoli;
- accessibilità: pedonale, ciclabile, equestre e veicolare;
- dotazione di servizi e infrastrutture a rete;
- compatibilità/incidenza ambientale nei confronti della rete ecologica e siti d'interesse comunitario.

DESTINAZIONI D'USO

8 - Ritenendo il recupero/ricostruzione un intervento in linea di principio compatibile con i valori paesaggistici del Sito UNESCO, le possibilità d'uso o riutilizzo, dovranno risultare compatibili con le verifiche d'idoneità di cui al precedente punto 7. Pertanto le destinazioni d'uso ammesse

295c690d

al comma 2.1 lett. c) delle Norme, in caso di recupero di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, si possono riassumere:
- *attività agro-produttive e silvo-pastorali;*
- *residenza collegata alle attività ammesse (agro-produttive e silvo-pastorali);*

Per gli edifici individuati dal piano regolatore comunale, "non più funzionali alle esigenze del fondo" anche:
- *residenza non collegata alle attività agro-produttive e silvo-pastorali;*
- *soggiorno temporaneo per un turismo diffuso ed eco-compatibile del territorio del Sito UNESCO;*
- *attività funzionali alla conoscenza della storia dell'arte e della cultura e dei prodotti del Sito UNESCO.*

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di _____ Cod:_____

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ☐, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez. ___ Foglio ___ mappale, _____
- Classificazione Catastale: _____Proprietà: _____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ☐
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto _____
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	☐
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ☐
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili		
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro.....		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino		
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, ...		
	Altro.....		

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:
1 Catasto Napoleonico ☐, 2 IGM storico ☐, 3 Volo GAI 54 – 55 ☐

CRONOLOGIA

	secolo	data
Corpo principale		
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:
Architettonico ☐, Scultoreo ☐, Pittorico ☐, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani _____ Superficie Utile _____
Volume mc _____ Area di Pertinenza _____

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ☐ Sasso ☐			Ferro ☐ C.A . ☐			Laterizio ☐ Lamiera ☐		
Cotto ☐ altro ☐			Latero Cem ☐ Legno ☐			Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti
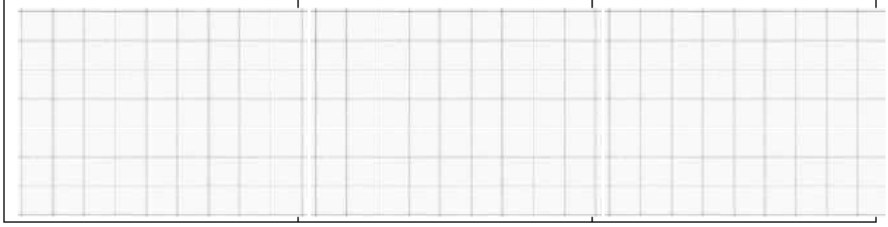		

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:_____	Rilevatore: (*)
_____	

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente.

295c690d

ALLEGATO D
Glossario

Acquacoltura
Per acquacoltura (o aquafarming), s'intende il processo di produzione che prevede la coltivazione o l'allevamento (inclusa la raccolta) di organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, piante, e anfibi) utilizzando tecniche progettate per aumentare la produzione di tali organismi, oltre la capacità naturale dell'ambiente (per esempio, nutrimento regolare e difesa dai predatori).
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

Acque pubbliche
I laghi, i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia fanno parte nel demanio idrico, previsto espressamente all'articolo 822 del Codice Civile. In particolare, rientrano della categoria del «demanio naturale necessario» e appartengono quindi allo Stato oppure, in casi eccezionali, alle Regioni a statuto differenziato, o alle Regioni a statuto ordinario nel caso di attribuzione dei porti lacuali e di navigazione interna (su cui v. Beni pubblici e di interesse pubblico). Sono altresì definiti beni pubblici a fruizione collettiva, nel senso che appartengono, sulla base di una riserva originaria di legge, all'ente pubblico territoriale che si occupa della loro gestione e conservazione ma sono destinati all'uso da parte della collettività in generale.
Il Testo Unico delle acque pubbliche approvato con R.D. n 1775/1933, stabilisce che sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse. La L. 36/1994 (cd. legge Galli) relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche ha ampliato la categoria delle acque pubbliche includendovi tutte le a. superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 1). In tal senso il D.P.R. n. 238/1999 afferma l'appartenenza allo Stato di tutte le acque, sotterranee e superficiali, anche raccolte in vasi e cisterne, escluse quelle piovane non convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. …

Agrària
Complesso di scienze e di pratiche applicate alla coltivazione della terra; anche come facoltà universitaria, che raggruppa tutte le discipline propedeutiche (più spiccatamente scientifiche) e speciali (più spiccatamente applicative) per la preparazione dei «dottori in agraria».
Vocabolario Treccani

Agricoltura
L'arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenerne prodotti utili all'alimentazione dell'uomo e degli animali e materie prime indispensabili per numerose industrie (cotone, lino, semi oleosi ecc.). In senso lato include anche l'allevamento del bestiame e la silvicoltura. Nello studio dell'agricoltura si possono distinguere tre principali filoni di ricerca: il primo attiene alle condizioni dell'ambiente fisico che influiscono sulla produzione vegetale e animale, e comprende, tra le altre discipline, l'agronomia, la zootecnia, la silvicoltura; il secondo riguarda le finalità e le caratteristiche degli uomini operanti in a., studiate dalla sociologia rurale; il terzo concerne le azioni

degli operatori e degli organi di Stato in relazione con le suddette condizioni e finalità, e sono proprio dell'economia e della politica agraria.

Enciclopedia Treccani

Agricoltura biodinamica

Il metodo biodinamico, elaborato nel 1924 dallo scienziato austriaco Rudolf Steiner, prevede un sistema di produzione concepito come un organismo a ciclo chiuso che produce secondo ritmi coerenti con i processi terrestri e che mira a riprodurre nell'azienda un modello agro-ecologico caratterizzato da ridotto impatto sul ciclo della materia e sul consumo di energia, in grado di raggiungere elevati livelli di efficienza ambientale e redditività economica. Gli obiettivi del processo sono la produzione di alimenti e di beni e servizi pubblici per la conservazione dell'ambiente, basati fra l'altro su standard che vengono verificati dall'ente certificatore (aumento della biodiversità, aumento quali-quantitativo dell'humus, ecc..). Gli strumenti operativi più importanti del sistema biodinamico sono, le rotazioni agricole, i preparati biodinamici, il compostaggio sia in cumuli con i preparati biodinamici o con trattamenti di superficie, il calendario lunare e planetario per le semine e per le operazioni colturali, le lavorazioni non distruttive del terreno, la concimazione di qualità attraverso sovesci particolari e concimazione con compost biodinamici. Inoltre il modello a ciclo chiuso impone in tutte le aziende biodinamiche la presenza di allevamenti.

(MIPAAF "Bioreport_2017-2018. L'Agricoltura Biologica in Italia" e http://www.biodinamica.org/)

Agricoltura biologica

La produzione biologica, così come definita dal nuovo REG (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018, è "[…] un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale […].

Il Reg (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, si applicherà decorrere dal 1° gennaio 2021.

Agricoltura di sussistenza

Per agricoltura di sussistenza, come si legge nello Zingarelli 2014, s. v. agricoltura, s'intende «quella che ha lo scopo principale di fornire il necessario per vivere al coltivatore e alla sua famiglia». Oggi si parla di agricoltura di sussistenza con particolare riferimento alle condizioni di vita di vaste aree del Sud del mondo, caratterizzate da un'economia molto povera: i contadini possiedono o lavorano poca terra, di solito senza l'ausilio di macchinari, concimi chimici e non hanno macchine per lavorarla o concimi chimici, o impianti, impianti d'irrigazione, magazzini e strutture adatte alla conservazione d'irrigazione, e mancano le strutture per la conservazione dei prodotti in eccedenza. In sostanza, si produce quanto basta alla comunità locale per sopravvivere.

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Agricoltura estensiva
Sistema di coltivazione caratterizzato da produzioni modeste su ampie superfici, pertanto si riscontrano ridotti *input* per unità di superficie (suolo utilizzato). Normalmente una gran parte è adibita a pascolo o lasciata a riposo.

https://www.ecologiaambiente.com

Agricoltura integrata
Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è stato istituito con Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (art. 2 comma 3) con lo scopo di "*garantire una qualita' del prodotto alimentare finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata [..]che utilizzano tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici*". L'adesione al sistema da parte degli operatori, è di natura volontaria (art. 2 comma 5). La Regione del Veneto attua attraverso i propri "Disciplinari di produzione integrata" e le "Linee Tecniche di difesa Integrata", aggiornati annualmente, i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

https://www.reterurale.it/produzioneintegrata ;
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata)

Agricoltura intensiva
Sistema di coltivazione che punta a intensificare le colture o gli allevamenti per incrementarne la produttività per unità di superficie disponibile. Oltre alla meccanizzazione dei processi e l'implementazione di nuove soluzioni tecniche, spesso (per massimizzare le rese), si ricorre a un eccessivo uso d'*input* esterni (concimazioni, irrigazione e pesticidi).

https://www.ecologiaambiente.com

Agricoltura moderna (convenzionale intensiva)
Quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti a ottenere la migliore possibile resa delle colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc.) e con il suolo coltivato in permanenza.

Vocabolario Treccani

Agricoltura sostenibile
loc. s.le f. Agricoltura che, nello sfruttamento delle risorse e nelle tecniche di produzione, si propone di non alterare l'equilibrio ambientale.

Vocabolario Treccani on line

Il concetto di **agricoltura sostenibile** è molto ampio e complesso. Può essere visto dal punto di vista:

- **ambientale**, intendendo un'agricoltura **rispettosa delle risorse naturali** quali acqua, fertilità del suolo, biodiversità, e che non utilizzi sostanze chimiche inquinanti (agricoltura ecosostenibile)

295c690d

- **sociale**, cioè la capacità dell'intera produzione agroalimentare mondiale di far fronte alla domanda globale, non solo dei paesi industrializzati, ma anche di quelli in via di sviluppo.
- **economico**, cioè vantaggiosa per l'agricoltore favorendo un reddito equo (commercio equo-solidale), la tutela della salute dell'operatore e il miglioramento della qualità della vita degli agricoltori e dell'intera società.

http://www.cure-naturali.it/agricoltura-sostenibile/3669;

Secondo l'OCSE è un metodo produttivo in grado di produrre reddito per l'agricoltore, fornendo condizioni di qualità e sicurezza dei prodotti per agricoltori e consumatori, e assicurando la durata indefinita delle risorse ambientali e della fertilità del suolo. Si tratta di un metodo che attiva in maniera efficiente la luce e i sottosistemi propri ai sistemi naturali, minimizzando gli apporti esterni di energia fossile e dei prodotti chimici di sintesi. (Sustainable agriculture)

https://fitogest.imagelinenetwork.com/it/glossario

Agricoltura "storico-tradizionale"

Sistema di produzione di tipo misto, diffuso e praticato nell'area, così come nel resto della regione, fino agli anni cinquanta del secolo scorso, dove oltre alla coltivazione diversificata del suolo era incluso l'allevamento del bestiame e l'utilizzo del bosco, in un'economia basata sull'autosufficienza e sulla piccola proprietà. Sistema rispetto al quale si era già distinta la viticoltura e la castanicoltura.

L'agricoltura "storico-tradizionale" rappresenta l'attività che ha dato origine al paesaggio rurale tradizionale, riconosciuto ed iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d'interesse storico, con il D.M. 1750/2016, che costituisce il punto di partenza del processo evolutivo che ha determinato i caratteri di integrità e di autenticità del Paesaggio *"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"* sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Sotto il profilo ecologico, l'agricoltura storico-tradizionale, mantiene in uno stato di latenza la debolezza dell'agrosistema, grazie ad alcuni meccanismi correttivi o stabilizzanti che si manifestano nel lungo periodo e, salvo particolari eccezioni, si può considerare un'attività a basso impatto, che nel corso dei secoli ha permesso il mantenimento degli agrosistemi in condizioni di stabilità.

I metodi dell'agricoltura "storico-tradizionale" si basavano principalmente su:

- ***concimazione organica**: come conseguenza dell'allevamento, che mantiene il terreno in uno stato di fertilità generale stabile, da cui traggono indubbiamente vantaggio le stesse colture agrarie.*
- ***rotazioni colturali** che avevano lo scopo implicito di ottimizzare l'allocazione delle risorse nell'ambito di un ciclo poliennale e contenere la pressione ecologica da parte delle specie "dannose";*
- *presenza diffusa di superfici a **prato poliennale** o **stabile**, sempre funzionale all'allevamento, che aveva inoltre un effetto di miglioramento della fertilità chimico-fisica del terreno;*
- *presenza di **bosco – siepi e filari**, quali elementi del paesaggio rurale che favorivano, l'insediamento di un'entomofauna utile e il rifugio per i vertebrati insettivori.*

Tale indirizzo produttivo misto e l'ordinamento colturale diversificato costituivano pertanto una forma rudimentale di tutela della biodiversità.

*Nota: definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e che si può far derivare da quella di **paesaggio rurale tradizionale e d'interesse storico** proprio in quanto espressione di un'agricoltura condotta con metodi "storico-tradizionali".)*

Agrimensura
In topografia disciplina che si occupa di determinazioni relative ad appezzamenti di terreno, quali per es. la misurazione e ripartizione delle aree, la confinazione, il ripristino e le rettifiche di confine ecc. Per le operazioni in campagna si usano strumenti topologici (principalmente longimetri e squadri). I metodi di calcolo possono essere numerici, grafici, grafico-numerici e meccanici.
Enciclopedia Treccani

Agroecologia
Disciplina che si avvale delle teorie ecologiche per analizzare il ciclo degli elementi minerali del suolo, le trasformazioni energetiche e i processi biologici che avvengono nel terreno sottoposto a sfruttamento agricolo.
Sono state quindi rivalutate alcune pratiche agronomiche, quali l'avvicendamento (aumento temporale dell'agrobiodiversità), le consociazioni tra specie arboree (aumento spaziale dell'agrobiodiversità), le colture promiscue tra specie arboree ed erbacee (per ridurre l'erosione del terreno), l'agroforestazione (aumento della biodiversità vegetale e animale nel tempo e nello spazio).
Enciclopedia Treccani.

Agroecosistema
In scienze agrarie, ecosistema secondario caratterizzato dall'intervento umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica. Rispetto all'ecosistema naturale, nell'agroecosistema i flussi di energia e di materia sono modificati attraverso l'apporto di fattori produttivi esterni (fertilizzanti, macchine, irrigazione ecc.), con l'obiettivo di esaltare la produttività delle specie agrarie vegetali coltivate dall'uomo, eliminando quei fattori naturali (altre specie vegetali, insetti, microrganismi) che possono essere dannosi o entrare in competizione con la coltura agricola a scapito della sua produttività. Caratteristiche fondamentali di un agroecosistema sono, quindi, l'elevata specializzazione e la riduzione della diversità biologica. ...
Enciclopedia Treccani.

Agronomìa
Scienza e pratica dell'agricoltura, intesa come applicazione dei principî scientifici alla coltivazione delle piante, in modo da ottenere la massima produzione, e all'utilizzazione dei prodotti agricoli.
Vocabolario Treccani

Appoderamento
Frazionamento di un territorio coltivato o coltivabile, in aziende agrarie atte alla coltivazione agricola ottimale, in relazione alla qualità del suolo, all'attrezzatura permanente, alle scorte vive o morte e al lavoro umano da impiegarvi.
Vocabolario Treccani

Nella determinazione dell'ampiezza dei singoli poderi da costituire occorre tener presente fattori quali: a) sociale (per cui è desiderabile frazionare la terra fra il maggior numero di famiglie contadine compatibile con la produttività del terreno); b) economico (i nuovi poderi dovranno produrre un reddito, almeno dopo un certo tempo); c) agronomico (fertilità del suolo, piovosità ecc.). L'a. razionale è preceduto da opere fondiarie (case coloniche, strade ecc.) e tecniche (ammendamento e sistemazione del suolo).

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Aratura
Operazione agricola consistente nello staccare dal terreno delle fette orizzontali rovesciandole e frantumandole allo scopo di predisporlo per la semina e le piantagioni, di ricoprire le sementi, interrare i fertilizzanti, distruggere le cattive erbe ecc.; il terreno ne risulta elaborato, sminuzzato, rimescolato, aerato, preparato per assorbire meglio l'acqua e sviluppare l'apparato radicale e per i processi chimici e biologici inerenti alla nutrizione delle piante. L'aratura si esegue mediante l' aratro, attrezzo probabilmente originario dell'Egitto o dell'Oriente

Enciclopedia Treccani.

Aratura (tipi di...)
Si distinguono:
aratura ordinaria che, a seconda della profondità cui viene spinta, può essere:
- *superficiale (fino a **10-12 cm**, per interrare concimi, sementi, oppure per rompere le stoppie),*
- *media (tra i **15 e i 25 cm**, la più comune, per preparare, per es., il terreno alla semina del frumento),*
- *profonda o di rinnovo (tra i **25 e i 40 cm**, a carattere periodico quando dia inizio all'avvicendamento delle colture);*

aratura di scasso,
- *profonda fino a **1 m,** per rendere coltivabili terreni incolti o preparare frutteti.*

Caratteristiche dell'aratura sono la larghezza e la profondità del solco, il rivoltamento della fetta e la frantumazione. La direzione dei solchi, tracciati paralleli fra loro, è di solito secondo la maggior lunghezza dei campi per ridurre la perdita di tempo nelle voltate ed è orientata da N a S quando il terreno è sistemato a porche molto rialzate; sui terreni in pendio talvolta segue le curve di livello, talvolta la linea di maggior pendenza (aratura a rittochino).

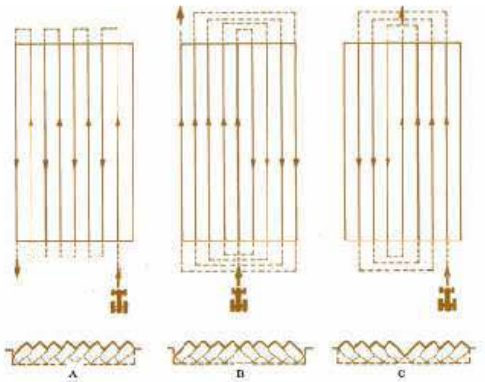

La superficie del terreno arato può essere: piana, il che si ottiene rivoltando la terra sempre da una parte (*aratura alla pari*; fig. 1A) e usando in genere aratri doppi; *aratura a prosoni*, cioè a strisce di terreno larghe da 5 a 20 m, limitate da solchi lateralmente; a prose o porche, che sono strisce più strette, talvolta ottenute soltanto da due solchi d'aratro. Con l'aratura piana l'irrigazione è più agevole e uniforme, la vegetazione è più regolare e più facile è l'impiego dei mezzi meccanici di coltivazione. L'aratura a prose, se da un lato lascia uno strato più alto di terra a disposizione delle piante seminate sul ciglio della prosa ed evita gli inconvenienti delle acque stagnanti, dall'altro

295c690d

presenta differenze di fertilità nella superficie dei campi, mancanza di uniformità nelle colture, nello spargimento dei concimi e delle sementi, e crea difficoltà di transito alle macchine e ai carri agricoli. L'*aratura a prosoni*, a seconda della larghezza, presenta vantaggi e difetti degli altri tipi. I prosoni si ottengono con due procedimenti di aratura: colmando (fig. 1B), quando si inizia il primo solco nel mezzo dell'appezzamento e si ritorna con il secondo solco ribattendo il primo, cioè addossando la terra ribaltata dal secondo solco contro quella già ribaltata dal primo, e così si continua sino a lasciare due solchi aperti ai lati; scolmando (fig. 1C) quando il lavoro ha inizio ai lati per finire sulla linea mediana del campo dove termina lasciando aperto un solco.

Enciclopedia Treccani.

Arboricoltura
Scienza e tecnica, che guida nella coltivazione degli alberi sulla base delle caratteristiche biologiche proprie di ciascuna specie e delle relative varietà, nei vari ambienti. È distinta in tante branche quante sono le specie coltivate o i gruppi omogenei di queste (**viticoltura**, agrumicoltura, frutticoltura ecc.).

Treccani Enciclopedia

Fruttêto s. m. [der. di *frutto*; cfr. lat. tardo *fructetum*]. – Terreno coltivato ad alberi da frutto.
Vignêto s. m. [lat. *vinētum*, der. di *vinum* «vino», incrociato con *vigna*1]. – Complesso di viti, terreno coltivato a viti, ...Con il termine vigneto si intende un appezzamento di terreno dedicato alla monocoltura della vite.
Olivêto (o **ulivêto**) s. m. [lat. *olivētum*, der. di *oliva* «olivo»]. – Terreno piantato a olivi, e anche il complesso degli olivi che vi sono piantati.

Vocabolario Treccani

Arboricoltura da legno
la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;

Art. 3 comma 2, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bonifica agraria
E' il complesso d'interventi di pubblico interesse (tecnici, igienici, demografici, economici), finalizzati al risanamento di aree territoriali improduttive o dissestate attraverso opere e attività coordinate di trasformazione di terreni, sistemazione di flussi d'acqua e realizzazione d'infrastrutture.

Enciclopedia Treccani

Boscata, "macchia boscata"
Si definisce macchia boscata qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco e in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq e inferiore a 2000 mq. Tali raggruppamenti vegetali costituiscono una componente strutturante nella definizione dei caratteri figurativi e morfologici del

paesaggio, oltreché essere degli importanti corridoi ecologici e, qualora identificate, delle *stepping stone* al fine di conservare e contribuire all'aumento degli elementi di biodiversità.

Bosco
Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Art. 3 comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

Art. 3 comma 4, , D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono **assimilati a bosco**:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi d'intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa d'interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, d'incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

295c690d

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Art. 4 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non rientrano nella definizione di bosco**:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

Art. 5 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Ed inoltre, sempre per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non sono considerati bosco**, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

Art. 5 commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bosco da pascolo
Le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;

Art. 3 lett. m), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bosco di protezione diretta
Superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

Art. 3 lett. r), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Campo
s. m. [lat. *campus* «campagna, pianura» poi «campo di esercitazioni, campo di battaglia»]. – Termine che ha assunto (per evoluzione dai sign. principali che già aveva nella lingua d'origine) notevole varietà di accezioni e di usi, rimanendo però sempre legato alla sua accezione fondamentale, e cioè: spazio libero, contenuto entro limiti concretamente o idealmente determinati e con caratteristiche proprie. **1. a.** Spazio limitato di terreno destinato alla coltivazione di cereali, leguminose, ecc.: *un c. di grano* o *coltivato a grano*; *un c. di biada, di patate*; *c. sperimentale*; *i prodotti dei c.*; *arare, lavorare il c.*; *c. arati, seminati*; *fiori di c.*, *insalata di campo.*

> **Unità di misura di superficie**: si chiamano **campo** alcune antiche unità di misura agrarie in uso nei territori della ex Repubblica di Venezia, erano misure legate alla quantità di raccolto e perciò variavano a seconda della posizione geografica e tipologia del terreno.

Campo trevigiano
Unità di misura di superficie pari a 52,047 are; …

Vocabolario Treccani

Ceduo
agg. [dal lat. *caeduus*, der. di *caedĕre* «tagliare»]. – Che si può tagliare, detto di bosco (anche come s. m., *il ceduo*) o macchia che si taglia periodicamente per averne legna, o anche di pianta di cui si tagliano periodicamente i rami, lasciando i ceppi o pedali che possono rimettere.

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Il bosco ceduo è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi costituita essenzialmente da polloni, cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa). Con il taglio il popolamento non viene sostituito nella sua totalità ma solo nella parte epigea. Sugli alberi è possibile individuare quattro tipi di gemme:

- *Gemme dormienti: sono quelle che schiudono alla primavera successiva la loro formazione. Da esse dipende il normale allungamento del fusto e della chioma.*
- *Gemme latenti o proventizie: sono gemme frequenti alla base dei fusti, concentrate in particolare sulla zona del colletto (zona ipocotiale), che non si schiudono ma rimangono allo stato latente. Queste sono già preformate e si attivano in risposta ad una sollecitazione esterna (taglio).*
- *Gemme sostitutive o sottogemme: si trovano spesso vicino alle gemme dormienti con lo scopo di sostituirle quando muoiono o non possono svilupparsi.*
- *Gemme avventizie: si formano in seguito ad un'azione traumatica. Esse non sono preesistenti, ma possono formarsi tra legno e corteccia sul callo cicatriziale.*

Ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Art. 2. DM 1° aprile 1968 n. 1404
(Definizione del ciglio della strada)

Coltivazione di colture non permanenti

Coltivazioni di piante che non durano più di due stagioni agricole, è inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.
Coltivazione di:

- cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi;
- riso;
- ortaggi e meloni, radici e tuberi;
- canna da zucchero;
- tabacco;
- piante tessili;
- floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti.

Coltivazione di colture permanenti

Coltivazioni di piante che durano nel terreno più di due annate agrarie, che pur morendo stagionalmente ricrescono in modo costante. È inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.
Coltivazione di:

- uva;
- frutta di origine tropicale e subtropicale;
- agrumi;
- pomacee e frutta a nocciolo;
- altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio;

295c690d

- frutti oleosi;
- piante per la produzione di bevande;
- spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale).

Fonte: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?

Coltura [col-tù-ra] s.f.
Coltivazione di piante e opportuna lavorazione del terreno: *colture intensive*; *estensive*. Piante e terreno coltivati:...
Coltura s. f. [dal lat. *cultura*, der. di *colĕre* «coltivare»]. – **1. a.** Coltivazione, intesa genericam. come complesso dei lavori campestri: *la c. della terra, dei campi*; o, più spesso, in modo determinato: *la c. del riso, delle piante da frutto*; *c. artificiali*, a scopo di studio; *piante erbacee da grande c.* (o *da pieno campo*), quelle (cereali, foraggi, ecc.) coltivate su grandi estensioni e con l'impiego di macchine e attrezzi; *piante da piccola c.*, quelle (ortensi e ornamentali) che coprono superfici limitate e sono prevalentemente coltivate col lavoro diretto dell'uomo; *c. acquosa* (o *idrocoltura*), coltivazione di piante con le radici nell'acqua, anziché nel terreno, con opportuna aggiunta di sali minerali. **b.** Terreno coltivato, o l'insieme delle piante coltivate: *la grandine ha recato notevoli danni alle colture*.

Vocabolario Treccani

unità colturale
Per "unità colturale" si intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato.*
Nota: definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

minima unità colturale
Per minima unità colturale si intendeva l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, in caso di terreno non appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria (art. 846 c.c.); gli atti (come alienazioni o frazionamenti) che non avessero rispettato la minima unità colturale sarebbero stati annullabili (art. 848 c.c.). La determinazione della minima unità colturale, che avrebbe dovuto essere effettuata distintamente per zone con provvedimento di un'«autorità amministrativa» (art. 847 c.c.) non specificata, non è mai concretamente avvenuta. Infine, l'art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha abrogato gli artt. 846-848 c.c.

Enciclopedia Treccani

Confine stradale
Il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Consorzio di miglioramento fondiario
Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata istituito in forza dell'art. 71 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 di approvazione del Testo Unico delle norme sulla bonifica integrale.

Demanialità
In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ecc. ...);

Dissodamento
L'operazione con cui si dissoda un terreno incolto. Lavorazione straordinaria eseguita su un terreno naturale che non è mai stato interessato da usi agricoli oppure su un terreno rimasto incolto per molti anni. Questa lavorazione, piuttosto profonda, si esegue una sola volta dopo un disboscamento o il allo scopo di destinare il terreno alla coltivazione.

Fascia di tutela dei corsi d'acqua
Si distingue una fascia di tutela assoluta, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, entro cui sono vietati in modo assoluto, lavori ed atti tra i quali "le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del terreno"; la fascia di rispetto è "di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi" (art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904).

Fondo
Come proprietà terriera Nel significato di proprietà terriera il fondo comprende sia terreni sia case (distinguendo *fondi rustici* e *fondi urbani*).

Fondo chiuso
Fondo che il proprietario cinge con un muro, siepe o qualsiasi altro riparo per vietare l'accesso agli estranei, acquistando il diritto di perseguire giudizialmente il violatore del divieto.
Enciclopedia Treccani

Frana
Si definisce frana un movimento di roccia, detrito o terra lungo un versante (sotto l'azione della gravità) (Cruden, 1991: UNESCO WP/WLI). Comprende la cavità prodotta da tale spostamento sulla superficie di distacco e il cumulo del materiale al basso. Si hanno diverse classi di frane: **crolli e ribaltamenti** (in blocchi di roccia o di terra compatta, con movimento prevalentemente verticale o di ribaltamento rigido); **scorrimenti rotazionali** (con movimento lungo una superficie concava; comprendono gli scoscendimenti di terreno sciolto); **scorrimenti traslazionali** (con prevalente movimento di traslazione lungo il pendio, coinvolgono blocchi di roccia o coltri di terreno; comprendono gli scivolamenti); **colate lente** (movimento lento di massa per deformazione plastica di terreni sciolti, coesivi; comprende il soliflusso ed il soilcreep); **colate rapide** (caratterizzate da

295c690d

una miscela di materiale scarsamente coesivo ed acqua, generalmente lungo impluvi o vallecole; comprendono *debrisflow*, *mudflow*).
Una frana può essere: *attiva* (attualmente in movimento) *sospesa* (si è mossa entro l'ultimo ciclo stagionale ma non è attiva attualmente) *riattivata* (di nuovo attiva dopo essere stata inattiva) *inattiva* (si è mossa per l'ultima volta prima dell'ultimo ciclo stagionale).
Le frane *inattive* si distinguono in: *quiescenti* (frana inattiva che può essere riattivata dalle sue cause originarie) *naturalmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie senza interventi antropici) *artificialmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie da apposite misure di stabilizzazione) *relitta* (frana inattiva che si è sviluppata in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse da quelle attuali).

ENEA Linee guida Per La Salvaguardia Dei Beni Culturali Dai Rischi Naturali

Miglioramento fondiario
E' un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni.

A.V.E.P.A.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo agricolo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi anche attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

DGR n. 1300 del 10.09.2018

Minima lavorazione del terreno
E' una via di mezzo tra l'aratura e la semina diretta (o su sodo), e può entrare con profitto in rotazione con l'aratura per abbattere i costi e mitigare le azioni di disturbo al suolo provocati dalle arature.

Paesaggio
"... si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni."

D.Lgs 42/2004 art. 131

" ... designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;"

Convenzione Europea del Paesaggio, art. 1 - FI - 2000

Paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico:
... *"porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti e insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano*

caratteristiche di tradizionalità o interesse storico;" (DM n. 17070 del 19.11.2012, relativo all'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali.

Art. 2 DM n. 17070 del 19.11.2012

Podere
Fondo rustico destinato a coltura o suscettibile di coltura, lavorato da una o più famiglie coloniche in proprio o per contratto di affitto o, un tempo, di mezzadria. Tali p., con le rispettive case, costituiscono un esempio d'insediamento umano sparso: si trovano o sui colli, o sui poggi, o in pianura vicino ai pozzi o alle risorgive, o sui versanti soleggiati delle regioni montane.

Vocabolario Treccani

Prato
s. m. [lat. *pratum*] (pl. *-i*, ant. *le prata*, *le pràtora*). – 1. a. In scienza della vegetazione, ogni fitocenosi costituita da specie erbacee (sinon. di *prateria*). In Italia sono prati naturali quelli che si sviluppano dove gli alberi non possono insediarsi: in alta montagna, o sui suoli salati; per il resto i prati sono formati dall'uomo con la distruzione del bosco e vengono mantenuti per mezzo delle falciature (*p. falciati*) o del pascolamento (*pascoli*). b. In agraria, tipica prateria oggetto di attività agronomica ed utilizzata per la produzione di foraggio mediante sfalcio; si definisce *p. naturale* o *p. artificiale* a seconda che sia ottenuto da inerbimento naturale o mediante semina delle specie costituenti; il numero di queste comporta ulteriori denominazioni: *p. monofitico*, con una sola specie, *p. oligofitico*, con 2-5 specie, *p. polifitico*, con più di 5 specie; in relazione alla durata i prati sono distinti in *p. annuali* o erbai e *p. pluriennali*; in questo secondo caso, *p. stabili* se durano fino a 5 anni e *p. permanenti* quando persistano oltre i 5 anni. …

Vocabolario Treccani

Si definisce prato un terreno inerbito da più di un anno, con prevalente presenza di erba o altre piante erbacee da foraggio sia annuali che poliennali. Il Prato è una coltura foraggera poliennale sottoposta ad almeno uno sfalcio all'anno e può essere costituita da un'unica specie, prato monofita, o da una miscela di più specie generalmente graminacee e leguminose insieme, prato polifita. Nel caso in cui il cotico erboso venga mantenuto per più di 5 anni, si parla di prato stabile; se invece la durata risulta inferiore a 5 anni si tratta di un prato avvicendato. Il pascolo ha le stesse caratteristiche botaniche ma non prevede lo sfalcio periodico bensì il pascolamento degli animali.

Prato o pascolo arborato
Le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

Art. 3 lett. l), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Prato o pascolo permanente
Le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che

producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

Art. 3 lett. i), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
"Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali"

Rurale
agg. [dal lat. tardo *ruralis*, der. di *rus ruris* «campagna»]. – Che è della campagna, che ha relazione con la campagna in genere (spesso in contrapp. a *urbano*): *l'ambiente r.*; *popolazione r.*, i contadini (indicati talora anche con il sost. pl. *i rurali*, meno com. al sing., *un rurale*); *le massaie r. di un tempo* (v. massaia); *cassa r.*, società cooperativa di credito fra piccoli agricoltori; *edilizia r.*, che riguarda le case coloniche e i varî edifici per il ricovero del bestiame, delle macchine agricole e dei prodotti; *medicina r.*, relativa alle popolazioni agricole; *economia r.*, l'economia privata dell'impresa agraria.

Vocabolario Treccani

Sarchiatura
In agraria, l'operazione del sarchiare, consistente nel lavorare superficialmente la terra per 3-4 cm di profondità, con il sarchio, le zappe o le sarchiatrici, in modo da sminuzzare il terreno e attivare così la respirazione delle radici, attenuare l'evaporazione per capillarità e distruggere le malerbe; è utile soprattutto nei climi aridi e nei terreni più o meno sabbiosi, sia nelle colture erbacee sia in quelle legnose come vite, olivo, alberi da frutto.

Vocabolario Treccani

Selvicoltura (silvicoltura)
E' la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi. Selvicoltura in senso stretto significa tutto quell'insieme di interventi che vanno dai tagli di rinnovazione ai tagli intercalari i quali permettono la coltivazione del bosco garantendo la sua rinnovabilità; il prelievo legnoso che se ne ricava viene valutato in termini di sostenibilità, ovvero uno sfruttamento ponderato di una risorsa che viene mantenuta rinnovabile;

Ramo delle scienze forestali che riguarda l'impianto e la conservazione dei boschi. Con significato più estensivo, il complesso delle scienze forestali, che insegna a trarre il maggior utile possibile dai terreni boschivi, i cui prodotti si distinguono in primari (legname) e secondari (erba, frutta, resine ecc.).

Enciclopedia Treccani

Sêmina
L'operazione di *seminare* (detta anche seminagione), che si compie spargendo a mano o a macchina la semente, sul terreno in precedenza preparato ad accoglierla e il complesso delle operazioni che immediatamente precedono o seguono l'atto stesso.

Vocabolario Treccani

Semina su "sodo"
La semina su sodo (sod seeding), consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina e nella chiusura del solco di semina senza rivoltamento del terreno. Rappresenta una delle tecniche di agricoltura conservativa che si basa su tre elementi cardine: il minimo disturbo al terreno, le rotazioni diversificate delle colture e delle colture di

copertura e la copertura continua mantenendo i residui vegetali sul terreno. Il fondamento alla base dei tre principi sono le loro interazioni con il carbonio nel suolo, che rappresenta il fattore principale per assicurare qualità del suolo sul lungo periodo e produttività alle colture agrarie. (

PSR Regione Veneto 2014-2020.
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020

Sentiero (o mulattiera o tratturo)
Strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada).

Sesto d'impianto
In arboricoltura, è la disposizione geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in una piantagione legnosa.

Siępe
Riparo, costituito per lo più da una piantagione lineare (stretta, fitta e lunga) ... fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua. La siepe, al pari della macchia boscata, rappresenta un importante carattere paesaggistico e ambientale.

Soprassuòlo
La parte superficiale del terreno; per estens., tutto ciò che esiste o cresce alla superficie del terreno (spec. in contrapp. a *sottosuolo*): *i prodotti del s.*; in partic., in agronomia, strato (detto anche *suolo*) più superficiale del terreno, attraversato dalle radici delle piante, contrapp. a *sottosuolo*; anche l'insieme della vegetazione di un terreno: *s. arboreo, s. boschivo*. Nel linguaggio giur., il termine assume sign. più ampio, per comprendere in genere tutto ciò che sovrasta il suolo (*diritto di s.*) o, in senso più stretto, ciò che, essendo incorporato nel suolo, emerge da esso e forma oggetto del diritto di superficie.

Vocabolario Treccani

Sostenibilità
Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Enciclopedia Treccani

Sovèscio
Pratica agraria che consiste nel sotterrare nel terreno piante o parti di piante allo stato fresco, per correggere terreni troppo compatti, per arricchirli di sostanza organica e, se viene eseguita con piante leguminose, per introdurre nel suolo l'azoto atmosferico assimilato dai vegetali stessi; possono essere impiegati materiali cresciuti in altro luogo (*concimazione verde*), ma più spesso si impiegano piante cresciute sul posto e anche ivi appositamente seminate.

Vocabolario Treccani

Strada
Striscia di terreno più o meno lunga e di sezione sensibilmente costante, attrezzata per il transito di persone e di veicoli ...
Ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della strada si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 titolo I, art. 2

Suolo
Superficie del terreno, in particolare, lo strato più superficiale di esso, formatosi in seguito all'alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche, chimiche, biologiche da parte di agenti esogeni e degli organismi che vi si impiantano. Rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. È un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono immagazzinate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l'acqua, i nutrienti e il carbonio.
Enciclopedia Treccani

Terra armata
Il termine "terra armata" è registrato in Francia e prevede il rinforzo con rete metallica.

Terra rinforzata
Le terre rinforzate sono opere di ingegneria naturalistica atte a stabilizzare pendii naturali o artificiali. Sono opere in rilevato, costruite a strati di terreno compattato meccanicamente con interposti elementi strutturali di rinforzo ad intervalli regolari (reti metalliche, geogriglie di materiale sintetico, listelle di metallo o di plastica). Il rinforzo può essere semplicemente steso in fogli orizzontali oppure risvoltato a formare dei sacconi di contenimento. Questi possono essere a paramento irrigidito e confinato da rete elettrosaldata o altri materiali e protetto dall'azione dell'erosione, oppure a paramento libero ed irregolare.

Trasêmina
In agraria, dispersione di semi di una o più specie in colture o raggruppamenti vegetali spontanei, erbacei o legnosi, per accrescerne la variabilità floristica e migliorarne l'utilizzazione, come avviene per es., nei pascoli.
Vocabolario Treccani

Tipologie di architettura rurale
Edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale

295c690d

ambito, tra immobili e terreni agrari. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie sopra indicate, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

Art. 1 del DM 6 ottobre 2005 attuativo della legge 24 dicembre 2003, n. 378

Vigna

Appezzamento di terreno coltivato a viti e il complesso delle viti che vi sono coltivate. Può essere specializzata o promiscua, a seconda che tutto il terreno sia occupato da viti oppure che vi siano coltivate anche piante legnose, per lo più fruttifere, o piante erbacee (foraggere, grano ecc.); v. bassa è quella in cui le viti sono sostenute solo da pali o non hanno sostegno.

Enciclopedia Treccani

Terreno coltivato a viti.
[La vigna] si compone di un'"area produttiva" e di "aree di servizio": dalla somma delle due si ottiene l'area complessiva del vigneto.
[L' area] produttiva [si ottiene dalla moltiplicazione della] lunghezza di ciascun filare (la condizione più favorevole tra i pali di testata estremi sul filare, oppure dalle viti più estreme), per l'interfila, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila.
[Per le] aree di servizio, le testate si calcolano come metà della larghezza della capezzagna, sino ad un massimo di 3 m. Per le fasce laterali, se fungono da aree di servizio, si procede come per le testate, altrimenti si calcola la metà della larghezza dell'interfila.
Nel caso di vigneti di collina, le misure si rilevano nella proiezione piana (superficie catastale).
L'area totale [della vigna] da piantare (area produttiva più area di servizio) deve essere pari alla superficie del diritto di impianto.
La qualità di [una vigna] consiste, sovente, nello sfruttare pienamente l'esposizione del versante, facendo in modo che il sole illumini nella misura maggiore possibile i filari.
La riduzione di luce [nella vigna] può essere la conseguenza di due fattori principali: l'esposizione del pendio e il livello di ombreggiamento reciproco tra le singole piante.
Da prove effettuate, è noto che la capacità di sintesi [della vigna] in due condizioni di illuminazione estreme può variare fino alla misura del 30%.

Glossario Enologico
http://www.farum.it/glos_enol/show.php?glos_enol=sgwogiaoc&id=1376

Vigneto

s. m. [lat. vinētum, der. di vinum «vino», incrociato con vigna1]. – Complesso di viti, terreno coltivato a viti.

"Coltura permanente di tipo arboreo-arbustivo che include varie forme di coltivazione della vite, prevalentemente con tutori di sostegno. Prevede sistemazioni idraulico-agrarie coerenti con le forme del territorio e sesti d'impianto regolari, alternati a piste o percorsi di coltivazione, che si sviluppano in relazione alla morfologia ed all'acclività del terreno, che nella maggior parte dei casi conserva una copertura erbacea. L'impianto del vigneto, soprattutto su aree collinari, implica il drenaggio, la raccolta e smaltimento delle acque sotterranee e superficiali. Il Vigneto è

sottoposto alle ordinarie pratiche colturali che implicano: fertilizzazione, potatura, trattamenti anti parassitari e raccolta, che possono essere condotte a mano o con l'ausilio di macchine operatrici."

Nota: (definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Vigneto storico: Coltura permanente di tipo arboreo-arbustivo che include varie forme di coltivazione della vite, di cui sia attestata la presenza nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone* antecedente volo IGM 1966 – 67, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.

Vigneti eroici
Quei vigneti che ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico; situati in aree nelle quali le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine; ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale; situati nelle piccole isole
Art. 2 dello schema di DM attuativo dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

Viticoltura
Coltivazione della vite – **vigneti:**
Forme di allevamento della vite ricorrenti in Veneto:[29]

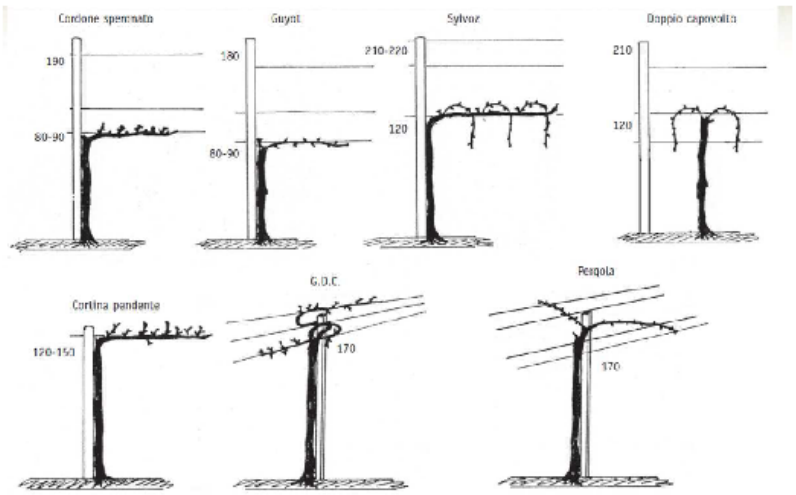

[29] Estratto da: GUIDA PRATICA ALL'IMPIANTO DEL VIGNETO
http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/GUIDA_PER_IL_VITICOLTORE/042guida_impianto_vign.pdf

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Forme d'impianto

girapòggio s. m. [comp. di *girare*[1] e *poggio*]. – Sistemazione del terreno agrario collinare mediante solchi profondi da 20 a 40 cm, tracciati approssimativamente lungo le linee di livello con pendenza di circa il 2%, per lo smaltimento delle acque piovane;
Vocabolario Treccani

*Il **vigneto a girapoggio** prevede la disposizione dei filari a seguire le curve di livello, che è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. Il ripiano del terrazzo ha andamento curvilineo a seguire il profilo del pendio ed è sostanzialmente pianeggiante. In sezione il piano del terrazzo ha generalmente una inclinazione verso valle del 3-10% in modo da sgrondare l'acqua in modo uniforme senza che essa si possa concentrare in punti particolari.*
La sistemazione a girapoggio è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. In alcuni vigneti si è provato a creare il piano inclinato verso monte con scolina di raccolta al piede della scarpata ma è richiesta una maggior cura manutentiva ed un rete di raccolta delle acque più capillare.

cavalcapòggio s. m. [comp. di *cavalcare* e *poggio*]. – Tipo di sistemazione del terreno agrario collinare, consistente nello scavo di fossi ai bordi dei campi, con disposizione trasversale rispetto al declivio e con pendenza variabile, massima al loro termine, ove scaricano le acque in fossi di raccolta ad essi perpendicolari.
Vocabolario Treccani

*Nel **vigneto a cavalcapoggio** il filare è rettilineo e quindi indipendente dalle curve di livello. Procedendo lungo il filare si alternano tratti in salita con altri in piano o in discesa. Tradizionalmente era impiegato su versanti molto ripidi (oltre il 35%) da lavorare a mano.*
Ha il problema che le acque tendono a concentrarsi nelle depressioni del versante con conseguente rischio di erosione e dissesto.

rittochino s. m. [comp. di *ritto* e *chino*[1]]. – In agraria, tipo di sistemazione del terreno in collina e montagna, mediante il quale la pendenza è suddivisa in tanti campi da fossi di scolo disposti secondo le linee di massima pendenza, mentre i capifossi risultano all'incirca secondo le linee di livello e hanno pendenza ridotta
Vocabolario Treccani

*Il **vigneto a rittochino** prevede l'impostazione dei filari all'incirca lungo la linea di massima pendenza del versante. In genere la sistemazione del terreno prevede una livellazione uniforme, su una pendenza omogenea in maniera da avere in tutto il vigneto pendenze omogenee. Ha preso piede a partire dai primi anni novanta del secolo scorso, sostenuto da alcuni consulenti agronomi, per la elevata meccanizzazione che consente.*
Esso è deleterio per la regimazione delle acque e per la conservazione del suolo soprattutto quando le pendenze diventano elevate, al di sopra del 15%.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

*Il **vigneto a traverso** prevede la formazione di filari rettilinei che tagliano trasversalmente il versante, che viene comunque terrazzato. Unisce alcuni vantaggi del rittochino con alcuni altri del terrazzamento ma va applicato con cautela in quanto tende a concentrare le acque sul lato di scolo dei filari.*
È un tipo di sistemazione introdotto recentemente su imitazione di alcuni interventi eseguiti in Trentino

*Il **vigneto alla "Belussera"***
*forma di allevamento, ideato dai **fratelli Bellussi** verso la fine dell'800, nel piccolo comune di Tezze di Piave in provincia di Treviso, molto diffuso anche nella Core Zone come soluzione originale di vigneti su superfici ad elevata pendenza.*

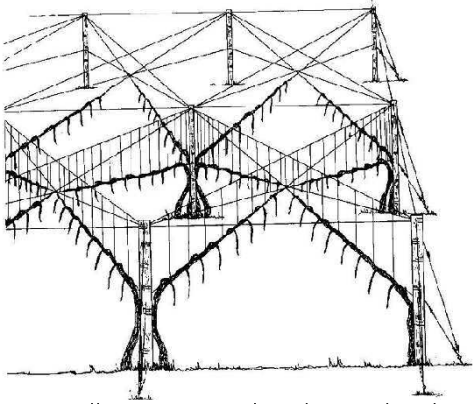

http://www.agraria.org/viticoltura-enologia/forme-di-allevamento.htm

Questa forma di allevamento è caratterizzata da quattro o sei viti, inizialmente sostenute da un tutore vivo, poi sostituito con palo secco, ciascuna delle quali ha un lungo cordone permanente di tre o quattro metri potato a "Sylvoz", inclinato verso l 'alto e portato nell'interfilare e, nel caso di impianto a sei viti, anche lungo le fila, sicché il vigneto appare dall'alto come una raggiera. Una sorta di pergola per la quale i tralci vengono obbligati lungo fili di ferro, in coppia detta raggio, tesi tra un filare e l'altro a formare una sorta di raggiera quadrangolare, a un'altezza di circa 3 metri dal suolo e distanti dal filare per circa un metro. Non ci sono più lunghi capi a frutto, ma un tralcio con 5-6 capi molto più corti con poche gemme che vengono piegati verso il basso. La forma che veniva data alla vite era ampia, espansa, alta da terra e produttiva. Essa permetteva infatti di ottenere un raccolto più sano, più ricco - quasi 30 ettolitri per ettaro - d'incontrare l'esigenza del vitigno storico del Piave per il quale fu ideata, il Raboso Piave, di utilizzare l'abbondante manodopera familiare dei tempi e di continuare a usare il sostegno vivo dell'albero traendone i benefici ad esso connesso.

http://www.marcadoc.com

295c690d

ALLEGATO E
Documenti di riferimento della norma

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

LA REGIONE VENETO

E

I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO DEL SITO CANDIDATO A PATRIMONIO DELL'UMANITA' DENOMINATO LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

Il giorno 25 del mese di luglio dell'anno 2016, presso Villa Brandolini a Solighetto, Pieve di Soligo (TV),

La Regione Veneto
Rappresentata dal Presidente Luca Zaia

I Comuni sotto elencati:
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di Sant' Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Premesso che:

la candidatura del sito è stata avviata a settembre 2010 con la sua iscrizione nella *tentative list* italiana del Patrimonio Mondiale dell' UNESCO.

Il sito viene candidato alla luce dei seguenti criteri prestabiliti dall' UNESCO:

Criterio IV
il sito viene candidato in quanto esso è il risultato di una cultura tradizionale e di un rapporto unico tra uomo, natura e scienza. Artefice di tale connubio virtuoso una figura di lavoratore, laborioso e intraprendente, formatosi conservando sempre un radicale legame con la terra e l'agricoltura che è stato decisivo per lo sviluppo dell'area, nota oggi in tutto il mondo per il modello vincente d'imprenditoria diffusa ma anche per un prodotto agricolo di successo globale – il prosecco; un modello economico e sociale esportato nei luoghi della migrazione veneta e basato su una cultura che ha le sue radici nel sacrificio del lavoro dei campi.
Terra marginale e poco fertile, male utilizzata dai feudatari, iniziò la sua risalita con il ruolo dei Benedettini e poi dalla seconda metà del '500 con l'influsso crescente sapere scientifico proveniente dall' Università di Padova: Accademia Agraria di Conegliano (1768), Scuola Enologica (1876), Stazione Sperimentale per la Viticoltura – CNR (1923), Campus universitario agraria (2003): tutte iniziative anticipatrici che sono diventate un modello imitato.
Tra la fine dell'800 ed i primi del '900 centinaia di migliaia di persone abbandonarono questi luoghi, divenuti sovrappopolati, per le Americhe e l'Oceania, portando con sé cultura, saperi e pratiche agrarie che replicarono in altre parti del mondo l'economia e il paesaggio locale.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Castelli, abbazie, ville venete, centri storici ed edilizia vernacolare, scuole, istituti di ricerca, biblioteche ed un sistema di coltivazione tradizionale e sostenibile testimoniano la storia di una comunità che ha raggiunto il successo con un percorso originale e faticoso.

Criterio V

Le colline che formano il sito sono un raro sistema tettonico caratterizzato da forme fisiche spettacolari e molto varie e nel contempo un altrettanto raro esempio di capacità di adattamento di tale peculiarità geologica ad un uso agricolo continuo e vitale. Le strutture ad hogback, normalmente ripide ed inospitali sono state lentamente rimodellate nei secoli; sono diventate versanti coltivati a sud e scoscesi boschi a nord che si estendono in una fitta ragnatela di meandri profondamente incisi nelle parti più dolci che si affacciano sulla pianura Padana.

Il sito, nettamente separato dal contesto fisico circostante, è stato il palcoscenico di una pratica agraria oggi di grande successo, frutto di un'originale combinazione di lavoro manuale, ancor oggi prestato in condizioni difficilissime, ricerca scientifica applicata e sostenibilità ecologica, che ha saputo nel corso di alcuni secoli sollevare la popolazione dalla povertà più assoluta ad un livello di reddito tra i più alti d'Europa, imponendo sul mercato globale, attraverso tecniche originali e grande sapienza realizzativa, ben leggibile nel minuto e ordinato mosaico di vigneti, un prodotto, il prosecco, un tempo considerato di scarso valore.

Un tessuto ecologico costituito da una diffusa matrice seminaturale circonda gli appezzamenti coltivati sui versanti più ripidi e meglio esposti. Piccoli e radi borghi rurale, chiese rupestri, castelli e abbazie punteggiano il paesaggio ricco di singolarità geologiche e di geometrie naturali ed artificiali che producono una serie infinita di quadri paesaggistici spettacolari.

Criterio VI

Alcuni tra i più grandi maestri del Rinascimento italiano nascono e operano in questa provincia. In particolare Tiziano Vecellio e Cima da Conegliano vivono ed hanno proprietà nel sito candidato. Giovanbattista Cima rappresenta nelle sue opere le città, le colline, i luoghi del sito: nei suoi quadri troviamo una descrizione accuratissima e quasi protoscientifica non solo dei quadri paesaggistici più iconici, ma anche della vegetazione, della fauna e degli elementi geomorfologici della core area ancor oggi facilmente individuabili e largamente diffusi. Rupi scoscese, grotte, boschi inframezzati da prati e coltivi trasmettono con precisione l'identità vivida e ancora ben percepibile non solo dei luoghi ma anche dello spirito operoso della popolazione che nei secoli li ha trasformati.

Questi artisti operanti tra il '400 ed il '500, insieme con Giorgione, scelsero tutti la via della natura, della luce, del colore, dell'approccio sensoriale nel quale non solo il paesaggio compare per la prima volta prepotentemente come soggetto autonomo dell'opera d'arte, ma il ruolo principale viene affidato alla luce che pervade l'atmosfera delle scene rappresentate con un uso sapiente delle campiture e dei pigmenti tale da riprodurre con splendore l'atmosfera unica di questi luoghi.

Le rappresentazioni dello skyline delle colline di Conegliano, il caratteristico stile basato sulla tonalità, avranno un'influenza grandissima non solo in tutta la grande successiva pittura veneta ma anche in quella europea e nella letteratura.

Il sito candidato comprende n 15 Comuni all'interno dei cui territori ricade la core zone. Tali Comuni sono i seguenti:
Cison di Valmarino, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto,

Il sito candidato comprende nella zona buffer oltre ai comuni sopra elencati i seguenti comuni:
Colle Umberto, Fregona, Moriago della Battaglia, San Fior, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia

Inoltre hanno aderito al Protocollo di Intesa anche i seguenti Comuni: Cappella Maggiore, Codognè, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Sarmede, Vazzola.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1
Finalità.

1. In armonia con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio e coerentemente con le finalità e gli obiettivi delineati nella Convenzione per il Patrimonio Mondiale adottata dagli Stati membri nel 1972 e nelle Linee guida Operative per la sua attuazione, i soggetti sottoscrittori della presente Intesa intendono tutelare, salvaguardare e porre al centro delle politiche territoriali i valori del sito candidato come paesaggio culturale "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e della sua zona tampone (buffer zone).
2. Obiettivo della presente Intesa tra Regione Veneto e Comuni ricompresi nell'ambito candidato è la messa a punto di un Documento finalizzato a perfezionare ed a uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004 ed i relativi atti di indirizzo.
3. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2
Principi di cooperazione.

1. I Soggetti sottoscrittori della presente Intesa, coerentemente con le finalità e gli obiettivi delineati all'articolo 1, intendono avviare una sperimentazione volta a individuare modalità condivise di pianificazione attente alla tutela e salvaguardia dei valori del paesaggio ed in particolare del sito candidato.
2. I soggetti sottoscrittori, in base alle proprie competenze e specificità, si impegnano a:
   - mettere a disposizione tutte le banche dati e le informazionni in loro possesso;
   - partecipare attivamente e collaborativamente alla condivisione di indicazioni coerenti con i valori del territorio e del paesaggio del Sito e della sua zona tampone, secondo i principi e gli obiettivi UNESCO;
   - condividere un Documento programmatico finalizzato a individuare una modifica condivisa dell'apparato normativo degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o dei regolamenti edilizi dei Comuni dell'Unione sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione che ne derivano.

Tale documento sarà completato con i i necessari sussidi volti ad individuare valori e fragilità paesaggistiche a cui la norma dovrà riferirsi.
3. Il Documento programmatico sarà approvato dai Comuni e sarà la base per l'individuazione da parte della Regione della procedura amministrativa più semplice per conseguire l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Gli esiti della sperimentazione saranno comunicati all'UNESCO assieme al Dossier di candidatura.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Articolo 3
Tavolo tecnico

1. La Regione Veneto ed i Comuni sottoscrittori della presente Intesa, istituiscono il "Tavolo Tecnico" quale organismo tecnico congiunto, che ha il compito di coordinare la sperimentazione descritta all'articolo 4 per la condivisione del Documento programmatico.
2. Il Tavolo Tecnico è composto per la Regione Veneto da tre rappresentanti che concorreranno all'elaborazione delle indicazioni normative per perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali e, per i Comuni, da funzionari tecnici che verranno individuati dalle Amministrazioni.
3. Il Tavolo Tecnico individuato informa i sottoscrittori della presente Intesa sullo stato di avanzamento del progetto e sulla sua attuazione ogni 30 giorni.
4. Il trattamento economico di missione dei componenti del Tavolo Tecnico è a carico degli enti di appartenenza e degli enti designatori.

Articolo 4
Contenuti della sperimentazione

1. La sperimentazione si sviluppa principalmente con le seguenti modalità:
1.1. la Regione Veneto:
- mette a disposizione tutte le banche dati e le informazioni in suo possesso utili alla realizzazione della sperimentazione;
- individua gli obiettivi di tutela, salvaguardia e valorizzazione che discendono dall'iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio dell'Umanità, in armonia con gli studi che formano il Dossier di candidatura e con le indicazioni fornite dalle Linee guida Operative per l'attuazione della Convenzione per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale;
- armonizza tali obiettivi con le previsioni pianificatorie dei Comuni, costruendo una griglia di indirizzi da inserire nei regolamenti edilizi comunali e/o negli strumenti urbanistici vigenti;
- coordina la pianificazione dell'attività e la concertazione nei confronti dei cittadini.

I Comuni sottoscrittori:
- mettono a disposizione tutte le banche dati e le informazioni in loro possesso utili alla realizzazione della sperimentazione;
- individuano il personale tecnico che parteciperà al gruppo di lavoro.

1.2. la sperimentazione potrà inoltre tenere conto degli esiti degli studi precedentemente effettuati dalla Regione sugli ambiti delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene e delle Cordonate e nell'ambito del PTRC.
1.3. La sperimentazione si concretizzerà:
- nella condivisione tecnica, che avverrà con verbale del Tavolo Tecnico, della griglia di riferimenti normativi ottimali da inserire nell'apparato normativo e pianificatorio dei Comuni e dei materiali di sussidio e/o cartografici collegati;
- nell'approvazione della procedura, dei tempi e dei modi con i quali il quadro di riferimento sarà recepito.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Articolo 5
Termine della sperimentazione e validità dell'Intesa.

La sperimentazione dovrà essere conclusa entro il 30 novembre 2016.
La presente Intesa avrà validità sino alla conclusione della sperimentazione e potrà essere rinnovata alla scadenza, eventualmente modificata nei contenuti, con l'adozione di successivi provvedimenti da parte dei Soggetti sottoscrittori.

Regione Veneto
F.to il Presidente della Giunta Regionale

F.to i Sindaci dei Comuni di:
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALTRI DOCUMENTI

Carta della sensibilità visiva – Linee guida

MIBACT, AA. VV., Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio, *Torino, 2014*

Le Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio sono il frutto di un'attività di ricerca svolta dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e Università di Torino per la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, in stretta relazione con l'attività di co-pianificazione tra Direzione Regionale e Regione Piemonte per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale.

A partire dall'impostazione del Piano Paesaggistico Regionale sull'assetto scenico-percettivo (già oggetto, in fase di formazione, di contributi da parte del Politecnico di Torino) le Linee guida suggeriscono la metodologia da adottare per approfondire la comprensione e la capacità di gestione di tali aspetti, con particolare attenzione alla scala locale: l'attenzione è volta alla scelta dei canali di osservazione, alla definizione di bacini visivi utili alla verifica di relazioni di intervisibilità e, più in generale, all'evidenziazione di relazioni e sequenze tra le componenti del paesaggio, espressive di valori paesaggistici.

L'intero documento è scaricabile al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/seminario15mag/paesaggioScenografico.pdf

Progetto D.E.R.I.V.A.

Progetto elaborato nel 2014 dal Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, l'Università degli Studi di Padova e IBAF-CNR di Padova.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto tramite l'AVEPA nell'ambito dei fondi PSR.

Il progetto D.E.R.I.V.A. prevedeva 3 azioni:

- Sviluppo di un impianto fisso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nelle zone collinari come alternativa all'elicottero;
- Utilizzo di nuove predisposizioni su atomizzatori esistenti in azienda;
- Mitigazione delle siepi campestri e valutazione dell'effetto antideriva di più misure combinate.

I risultati del progetto sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/06/PROGETTO_DERIVA.pdf

Progetto Endorflorvit

Progetto elaborato dal Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, l'Università degli Studi di Padova, il CRA-VIT (Centro di Ricerca per la Viticoltura), l'Università degli Studi di Trieste.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

L'obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare un modello di analisi della biodiversità vegetale e microbica dell'area DOCG del Conegliano Valdobbiadene e di accrescere le conoscenze che possano promuovere il connubio armonico tra la conservazione della biodiversità, utile per il mantenimento delle funzioni degli ecosistemi, e la produzione vitivinicola.
I risultati del progetto sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/11/DOSSIER-Endoflorvit-LOW.pdf

Protocollo LEED
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di certificazioni degli edifici sviluppato dallo U.S. Green Building Council (USGBC) che nasce su base volontaria e che ha come scopo promuovere e sviluppare, attraverso un approccio globale, la sostenibilità, dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave dal punto di vista sociale ambientale e della salute.
Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione. Il sistema di certificazione degli edifici LEED rappresenta un quadro flessibile che permette ai gruppi di progettazione e di costruzione di valutare la strategia che ottimizza il rapporto fra edificio ed ambiente circostante.
www.usgbc.org
www.gbcitalia.org

Progetto Vinaccia e Legno
Progetto elaborato dall'Università degli Studi di Padova nel 2013 e finanziato dalla Regione del Veneto, nell'ambito della misura 124 del Piano di Sviluppo Rurale.
Il progetto si propone di valutare diverse strategie per il recupero e la valorizzazione sostenibile della biomassa proveniente dall'attività vitivinicola (sarmenti di vite e vinacce), in alternativa alla pratica, tuttora diffusa, di abbandono o combustione in campo. Le alternative valutate sono tre:
- combustione della biomassa in caldaia per la produzione di energia;
- compostaggio della biomassa e conseguente riutilizzo in vigneto come apporto di carbonio organico;
- biosanificazione in campo.

I risultati della ricerca sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/06/PROGETTO_VINACCIA_LEGNO.pdf

Protocollo Viticolo 2018
Il Protocollo Viticolo della DOCG Conegliano Valdobbiadene è un documento sottoscritto da una commissione di esperti presieduta dal Consorzio volto a promuovere e salvaguardare il territorio di produzione e la bellezza del suo paesaggio. Le Linee guida per una gestione avanzata della difesa integrata della vite in esso contenute riprendono i canoni della lotta guidata/ragionata secondo le

295c690d

LTDI della Regione Veneto e sulla base degli indirizzi normativi dettati dal D. Lgs. 150/2012, in particolare dal PAN e suoi decreti applicativi recepiti dai comuni della DOCG. Lo scopo è quello di minimizzare l'impatto ed il rischio dell'uso dei prodotti fitosanitari nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
Il Protocollo è scaricabile al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2016/03/DPL_PROTOCOLLO_base_2016.pdf

Pubblicazioni ISPRA
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente pubblico di ricerca sulle tematiche ambientali. Nella sezione "pubblicazioni" del sito internet dell'ente è possibile scaricare i rapporti annuali sullo stato ambientale del territorio, manuali, sussidi tecnici e quaderni con particolare riferimento al monitoraggio dell'uso di fitofarmaci e sul consumo di suolo.
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni

Quaderni regionali per il paesaggio – Regione del Veneto
I quaderni regionali per il paesaggio sono editi dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio e riportano periodicamente il rapporto sullo stato delle politiche regionali per il paesaggio, con riguardo all'acquisizione dei dati, alla diffusione della conoscenza, ed alla valutazione dei paesaggi da parte delle popolazioni, per una definizione condivisa degli obiettivi di qualità paesaggistica.
In particolare si rimanda al quaderno n. 1 inerente a un prontuario tecnico per il paesaggio e al quaderno n. 4 "esercizi di paesaggio".
Quaderno n. 1:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/bor/Documenti/Downloads/Quaderno_1NEW.pdf
Quaderno n. 4:
https://issuu.com/urbanisticaepaesaggio/docs/quaderno_4

Studio di Biomonitoraggio – Ulss 7
Studio pilota a cura del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 7 sui livelli e fattori predittivi di esposizione ai ditiocarbammati negli ambiti delle zone vitivinicole ricadenti nell'ambito di competenza dell'Ulss 7 (realizzato nel 2013):
https://www.ulss7.it/documents/10181/90936/Livelli+e+fattori+predittivi+di+esposizione+ai+ditiocarbammati+negli+abitanti+delle+zone+viticole+dell%27Azienda+Ulss+7.pdf/c63fae91-48b0-4af9-83c4-c95490b33a67

APPENDICE 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA SISMICA

1. ZONE INSTABILI

La pianificazione urbanistica e territoriale in zone interessate dalla presenza di zone instabili (Zs e Zr) è chiamata a disciplinare gli usi del suolo e le previsioni di trasformazione urbana, tenendo conto della relazione tra la pericolosità sismica e i diversi contesti insediativi.

La presente disciplina specialistica ha come riferimento le disposizioni normative inerenti alle costruzioni “NTC 2018” nonché le seguenti Linee Guida nazionali e regionali di indirizzo per gli studi di microzonazione sismica:

- Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazioni (LQ) Vers. 1.0 Roma 2018.
- Linee Guida per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica (Allegato A DGR 1572/2013).

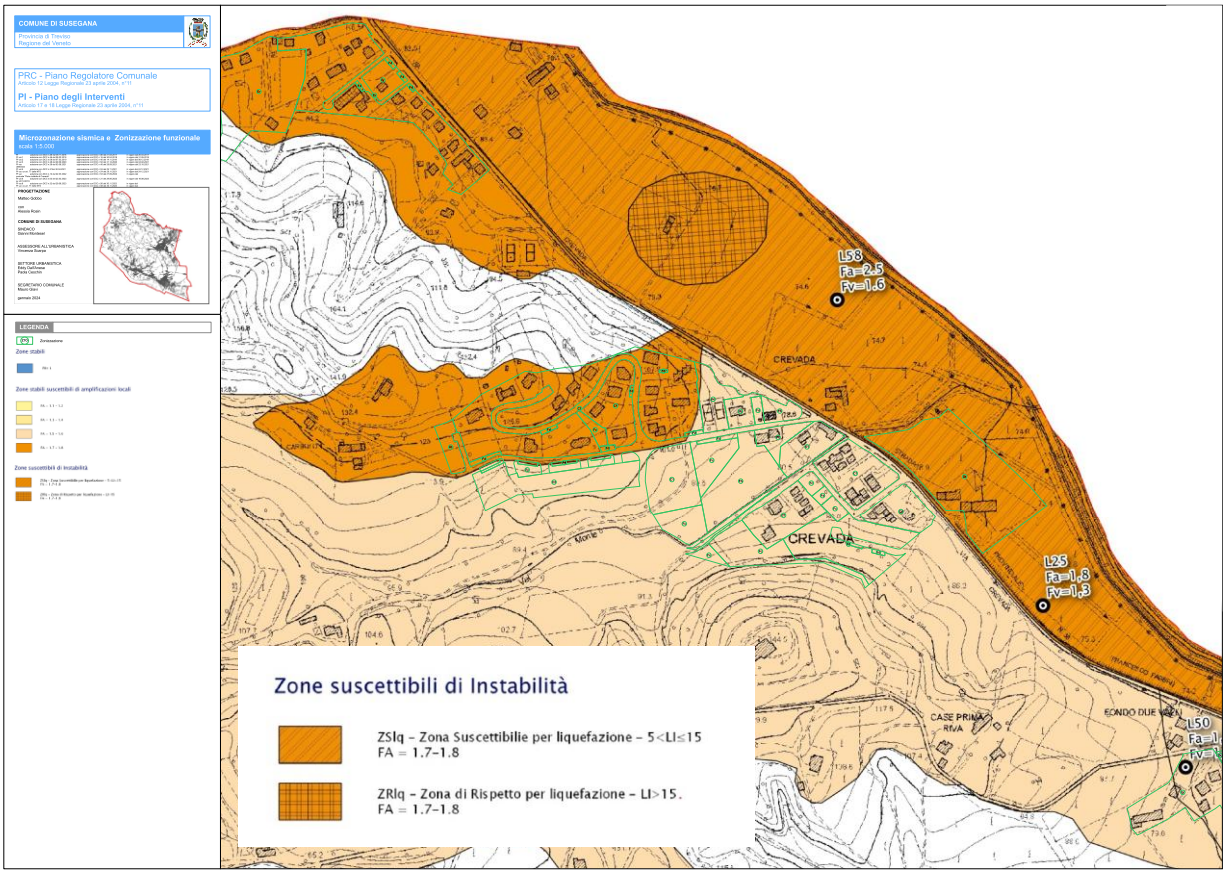

Le seguenti disposizioni normative in conformità con le Linee Guida fanno riferimento convenzionalmente a **3 categorie di aree urbanistiche** riferite alle previsioni dello strumento di piano vigente e alle sue effettive condizioni di attuazione:

1. ***AREE EDIFICATE*** *(recenti o consolidate). Si tratta di aree urbanizzate ed edificate di diverso livello di completamento, consolidamento e stratificazione. Comprendono centri storici, tessuti consolidati, aree in completamento con usi residenziali, produttivi, a servizio o misti.*

   Sono le aree con la seguente destinazione urbanistica (ZTO) di PI:
   A – A1 – B – C1 – C2 – D – Dc – Dpl – Dt – Er – F.

2. ***AREE NON EDIFICATE*** *(con previsione di trasformazione). Si tratta di aree non edificate, parzialmente edificate o con previsione di nuovi insediamenti - residenziali, produttivi, a servizio o misti - di manufatti edilizi, di infrastrutture e reti. Tali aree possono trovarsi sia in adiacenza ad aree edificate, sia in contesti ancora non urbanizzati.*

   Sono le aree non ancora attuate con la seguente destinazione urbanistica (ZTO) di PI:
   C2 – D – Dc – Dt – F.

3. ***AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA****. Si tratta di aree non edificabili o con limitate previsioni di edificabilità, per destinazione d'uso (aree agricole).*

   Sono le aree con la seguente destinazione urbanistica di PI:
   E– E/css – E/pd – E/gp – Ep – Es.

1.1 ZONE INSTABILI PER LIQUEFAZIONE (LQ)

I criteri definiti per indirizzare la disciplina d'uso del suolo in zone suscettibili alla liquefazione devono tener conto dei seguenti due fattori:

- l'instabilità da liquefazione può interessare aree relativamente vaste del territorio (interessando talvolta anche il territorio di un intero comune);
- è possibile mettere in atto interventi puntuali di riduzione della pericolosità, attraverso interventi diretti sul suolo, e della vulnerabilità, attraverso interventi sull'edificio.

In conformità con le citate Linee Guida (LG), la disciplina degli usi del suolo e delle previsioni di trasformazione nelle zone di faglia attiva e capace viene articolata in due tipi di indicazioni:

1. *Indicazioni urbanistiche*, che definiscono possibili regolamentazioni dallo strumento urbanistico anche in termini di categorie di intervento e di destinazioni d'uso e modalità attuative;
2. *Indicazioni edilizie*, che definiscono per l'edilizia esistente e di nuova costruzione, con riferimento alla normativa tecnica antisismica, quali categorie di intervento sono possibili e su quali classi d'uso.

1.1.1 AREE EDIFICATE (ZTO A – A1 – B – C1 – C2 – D – Dc – Dpl – Dt – Er – F)

Per le **ZS_{LQ}** e **ZR_{LQ}**, nelle **AREE EDIFICATE (*recenti o consolidate*),** l'Amministrazione locale, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e secondo le prescrizioni e gli indirizzi dei soggetti sovraordinati, ai sensi di quanto stabilito dalle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione (LQ)", stabilisce un *Programma Zone Instabili* (**PZI**).

Il PZI rappresenta un programma d'intervento complesso in cui vengono definiti obiettivi e ambiti di intervento, fattibilità e modalità attuative. Il PZI riguarda più in generale tutte le aree suscettibili di instabilità, fra cui anche quelle interessate da LQ e FAC.

"*La definizione di uno specifico PZI implica la scelta di uno dei seguenti obiettivi, eventualmente differenziati in funzione di ZS_{Lq} e ZR_{LQ}:*

- *Intervento limitato (Obiettivo 1)*
- *Intervento obbligatorio o limitato (Obiettivo 2)*
- *Intervento obbligatorio o inibito (Obiettivo 3)*

• *Intervento inibito (Obiettivo 4)"*

Per ciascuno di questi obiettivi, nelle Linee Guida LQ, alle quali si rimanda, vengono elencate le rispettive discipline d'uso.

In assenza di un PZI si applica la seguente disciplina:

Le seguenti disposizioni si applicano su interventi e previsioni. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti pertinenziali di arredo che non sono considerati ai fini volumetrici ai sensi dell'Art. 74 delle NTO del PI e dell'Art. 76 del REC.

È consentita la realizzazione di opere contingenti e temporanee amovibili a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento.

Edifici esistenti:

Interventi	Intervento dal punto di vista sismico
Edilizia libera se compatibili con PI e REC (Art. 6 del DPR 380/2001) *Manutenzione Ordinaria* (ex art. 3 lett. a) DPR 380/2001)	AMMESSO
Manutenzione Straordinaria (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente: - alle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari, tecnologici o obbligatori di settore, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico in termini di aumento di unità abitative (residenza) o posti letto (turistico -ricettivo).	AMMESSO
Manutenzione Straordinaria (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente - agli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. - alle modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.
Restauro e Risanamento Conservativo (ex art. 3 lett. c) DPR 380/2001) - interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.

Ristrutturazione edilizia (ex art. 3 lett. d) DPR 380/2001) - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; - interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; - incrementi di volumetria non superiore al 20% dell'esistente anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, a condizione che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se previsto ex lege, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, attestino la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato per quanto di competenza; - interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; - nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.

La demolizione di edifici finalizzata alla riduzione del rischio sismico può generare un credito edilizio secondo le modalità stabilite all'Art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio. In ogni caso l'atterraggio dovrà essere esterno delle aree **ZS_{LQ}** e **ZR_{LQ}**.

È ammesso, inoltre, il trasferimento della capacità edificatoria dei lotti liberi inedificati compresi all'interno del perimetro delle aree **ZS_{LQ}** attraverso l'istituto del credito edilizio definito all'art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio esterne alle zone **ZS_{LQ}** e **ZR_{LQ}**.

Nuovi Edifici:

Interventi	Intervento dal punto di vista sismico
Nuova costruzione e trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (ex art. 3 lett. e) DPR 380/2001). Rientrano in tale categoria: - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali; - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; - gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	VIETATO

1.1.2 AREE NON EDIFICATE CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE (ZTO C2 – D – DC – DT – F) E AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA (AREE AGRICOLE)

Nelle **AREE NON EDIFICATE (***con previsione di trasformazione***)** e nelle **Aree NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA**, ricadenti in **ZS_{LQ}** e in **ZR_{LQ}**, è prevista la seguente disciplina d'uso:

È ammessa in tali aree la sistemazione di spazi aperti, senza realizzazione di volumetrie, a servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato attrezzato.
È consentita la realizzazione di opere contingenti e temporanee amovibili a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento.
Per le zone Dt, Fc ed Ep ricadenti in ZSLQ a Crevada , "*le future previsioni programmate in questi ambiti devono ritenersi sospese fino a quando non saranno stati effettuati i necessari approfondimenti puntuali di livello II e III relativi alle amplificazioni e ad eventuali instabilità*". (prescrizioni del Parere Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - prot. n. 0534916 del 16.10.2024 richiamate nel Parere di Compatibilità Sismica U.O. Genio Civile di Treviso - prot. n. 0543491 del 22.10.2024)

Edifici esistenti:

Edilizia libera se compatibili con PI e REC (Art. 6 del DPR 380/2001) *Manutenzione Ordinaria* (ex art. 3 lett. a) DPR 380/2001)	AMMESSO
Manutenzione Straordinaria (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente: - alle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari, tecnologici o obbligatori di settore, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico in termini di aumento di unità abitative (residenza) o posti letto (turistico -ricettivo).	AMMESSO
Manutenzione Straordinaria (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente - agli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. - alle modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.
Restauro e Risanamento Conservativo (ex art. 3 lett. c) DPR 380/2001) - interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.

Ristrutturazione edilizia (ex art. 3 lett. d) DPR 380/2001) - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; - interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; - incrementi di volumetria non superiore al 20% dell'esistente anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, a condizione che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se previsto ex lege, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, attestino la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato per quanto di competenza; - interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; - nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.

La demolizione di edifici finalizzata alla riduzione del rischio sismico può generare un credito edilizio secondo le modalità stabilite all'art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio. In ogni caso l'atterraggio dovrà essere esterno delle aree **ZS_{LQ}** e **ZR_{LQ}**.

È ammesso il trasferimento della capacità edificatoria dei lotti inedificati compresi all'interno del perimetro delle aree **ZS_{LQ}** attraverso l'istituto del credito edilizio definito all'art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio esterne alle zone **ZS_{LQ}**.

Nuovi Edifici:

Interventi	Intervento dal punto di vista sismico
Nuova costruzione e trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (ex art. 3 lett. e) DPR 380/2001). Rientrano in tale categoria: - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali; - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; - gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi obbligatori di riduzione della pericolosità in conformità alla normativa vigente.

1.1.3 INFRASTRUTTURE

Per le opere connesse a sistemi infrastrutturali e, più in generale le *lifelines* in programma di realizzazione deve essere favorita la delocalizzazione.

Se preesistenti, o non delocalizzabili, deve essere predisposto uno specifico programma, eventualmente nell'ambito del **Programma Zone Instabili**, per essere sottoposte a verifica, prevedendo specifici approfondimenti conoscitivi e interventi finalizzati alla minimizzazione dei rischi.

Per altre disposizioni si demanda a quanto previsto dalla DGR 1572/2013.

***** ***** *****